RACCOLTA
DELLE
LEGGI E DISPOSIZIONI
DI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLO STATO PONTIFICIO
EMANATE
NEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO IX FELICEMENTE REGNANTE

VOLUME XIII
dal 1. gennajo
al 31. dicembre 1859.

ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1860

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

N. B. Le disposizioni segnate (*) essendo di periodo annuale o simili a quelle degli anni precedenti, emesse con formola consueta, sono riportate colla sola indicazione dell'oggetto tralasciandone il tenore.

(N. 1.) *Circolare del Ministero del Commercio sulla segnalazione notturna con fanali colorati ai navigli a vela, ed ai bastimenti a vapore.*

8 GENNAJO 1859

Per meglio provvedere alla sicurezza dei naviganti e dei legni marittimi, questo Ministero ha deliberato di prescrivere quanto siegue, nello intendimento di rendere, per quanto è possibile, uniforme con quello della Francia, Inghilterra, Austria, Sardegna ed altre potenze marittime il regolamento sulla segnalazione notturna, ed in casi di nebbia dei bastimenti di bandiera pontificia a vapore ed a vela pubblicato li 10. maggio 1853. (1)

1. Tutti i navigli a vela, ed i bastimenti a vapore aventi macchina in riposo, allorchè si trovano in cammino con le vele od in rimurchio, tanto in mare quanto nelle rade e nei porti, esporranno stabilmente dal tramontare sino al levare del sole un fanale a luce verde sporgente dal fianco destro, ed un fanale a luce rossa sporgente dal fianco sinistro.

2. Quando i fanali a luci colorate non possono esporsi stabilmente, come è il caso per i piccoli navigli a vela durante tempi bu-

(1) Vedi vol. VII. 1853. pag. 54.

rascosi, in allora i fanali suddetti devono tenersi sopra coperta dal tramonto al levare del sole, presso al fianco a cui appartengono, pronti ad essere esposti in tempo utile per evitare collisioni.

L'esposizione deve seguire in guisa che il fanale possa distinguersi dal legno, o dai legni in vista, e in modo tale, che la luce rossa non sia visibile a destra della direzione del naviglio, e la verde a sinistra.

All'uopo di evitare confusioni, i fanali saranno dipinti col colore della luce che contengono, verranno provveduti di schermagli che avanzino la fiamma almeno di 3 piedi — Lo schermaglio che va disposto paralellamente alla chiglia porterà da tergo l'indicazione seguente

Sul fanale verde { ←——— prora / ——— destra }

Sul fanale rosso { prora ———→ / sinistra ——— }

I fanali menzionati in questo paragrafo possono appartenere alle specie dei fanali comuni, e dai medesimi non viene richiesta rigorosamente l'intensità di luce fissata pei fanali prescritti all' art. 4 del regolamento del 1853.

3. In tempo di nebbia sia di giorno sia di notte, i navigli che si trovano in cammino, tanto in alto mare quanto nelle rade, e nei porti faranno ad intervalli di cinque minuti, e più frequentemente ove occorra i segnali seguenti,

I navigli a vapore, mossi dal vapore, il suono di un zufolino a vapore che sarà collocato a prua del camino ad un'altezza di 8 piedi almeno al disopra del ponte. I medesimi dovranno inoltre rallentare il cammino e progredire a mezza forza della macchina.

I navigli a vela e quelli a vapore in cammino colle vele o rimurchiati, il suono di un corno con le mure a destra, e quello di una campana quando vanno con le mure a sinistra.

4. Sono abrogati gli articoli 18 e 20 del regolameuto emanato da questo Ministero li 10. maggio 1853.

5. Le barche pescarecce e le costiere, di cui si ha ragione nell'art. 21 del regolamento del 1853 osserveranno gl'intervalli di tempo prescritti nel precedente paragrafo 3.

La penale inflitta dall'art. 33 del regolamento suddetto a chi contravvenga alle prescrizioni contenute nei precedenti, ed abrogati articoli 18 e 20 sarà d'ora in poi applicata a chi si permettesse di non osservare gli ordini espressi nei paragrafi 1 e 3 della presente circolare.

Nel dare conoscenza alla S. V. I. delle premesse disposizioni la prego curarne per sua parte la fedele osservanza. Ed in questa intelligenza sono ec,

Roma 8 gennajo 1859.

Il Ministro
CAMILLO AMICI

---

* (N. 2.) *Circolare del Ministero dell'interno 10 gennajo 1859 N. 18670, colla quale anche in quest' anno vengono permessi nelle provincie i divertimenti del Carnevale, e l'estrazione delle tombole secondo le norme precedenti* (Disposizione simile a quella riportata al volume IV del 1850 parte I.ª pag. 1.)

---

* (N. 3.) *Permesso della coltura dei tabacchi nelle solite provincie dello Stato colle stesse norme e discipline che si leggono nel testo riportate per esteso nel volume* IX 1855. *pag.* 3 (Notificazione del Ministero delle finanze 24 gennajo 1859).

(N. 4.) *Circolare della Consulta di Stato per le finanze* N. 143 *sulle migliorìe di vigesima e sesta per gli appalti, e tempo da decorrere per ricevere le offerte.*

25 GENNAJO 1859.

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, sentito il Consiglio di Stato sopra il dubbio umiliatele dalla Consulta di Stato per le finanze, se potevano accettarsi in grado di vigesima e di sesta le migliorìe che non raggiungono il limite corrispondente, e se i termini dei precitati sperimenti possano essere abbreviati in opposizione a quanto è disposto dalla Costituzione Benedettina, si è degnata nell' udienza del giorno 20 del corrente di disporre, che a senso di quanto si decreta dalla prefata Costituzione non possono accettarsi in grado di vigesima e di sesta le offerte, che non raggiungono il limite della vigesima e sesta parte del prezzo di prima delibera, e che in quanto alla decorrenza dei termini debbano interamente decorrere per la vigesima venti giorni, e per la sesta tre mesi, come si prescrive dall'enunciata Costituzione, riserbandosi di dare le Sovrane sue disposizioni, allorchè per speciali circostanze sia indispensabile e necessario di abbreviare i termini stessi.

Il Cardinale Presidente sottoscritto adempie al dovere di comunicare l'ordine Sovrano

alla S. V. Illma e Rma per norma di cotesto suo Ministero, e degli ufficj dipendenti , e si conferma ec.

D. Card. Savelli

* (N. 5. *Dispaccio del Ministero dell'interno dei 14 febbrajo 1859 N. 19584 col quale si partecipa la disposizione Sovrana che il Castello di S. Maria nuova dipendente dalla comune di Jesi, provincia di Ancona, è stato elevato al grado di Comune colla propria sua amministrazione, ed iscritto, nella classe che gli compete giusta l' art.* I. *dell'editto della Segreteria di Stato* 24. *novembre* 1850.

* (N. 6.) *La fiera che attualmente ha luogo in Castelferretti appodiato al comune di Falconara, delegazione di Ancona il giovedì successivo alla solennità della Pentecoste è trasferita al giorno* 30. *agosto di ogni anno. Quando il suddetto giorno cadesse festivo di precetto dovrà sostituirsene altro feriale.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 19 febbrajo 1859).

(N. 7.) *Ordine Circolare del Ministero dell'interno* N. 21556. *Obligo dei prevenuti abilitati a difendersi fuori del carcere di costituirsi nel carcere medesimo il giorno precedente alla proposizione della causa.*

24 FEBBRAJO 1859.

L'art. 474 del regolamento organico di procedura criminale nell' autorizzare i giusdicenti ad abilitare i prevenuti in talune cause di delitti minori a difendersi fuori di carcere, prescrive che debbano ingiungere ai medesimi precetto di presentarsi ad ogni intimo, e principalmente nel giorno della proposizione della causa.

E nulla fu innovato in proposito coll'ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni del 10 luglio 1841 n.° 16993, (1) con cui fu accordata ai presidenti dei tribunali la facoltà di concedere simile abilitazione agli inquisiti per alcuni delitti , la pena dei quali non superasse i tre anni di detenzione; nè coll'altra circolare del Ministero di grazia e giustizia del 18 marzo 1850 n.° 28067 (2) colla quale tali facoltà furono estese anche per i reati coercibili colla opera pubblica per un quinquennio.

---

(1) Vedi vol. 1841 pag. 88.
(2) Vedi vol. IV. parte I. 1850. pag. 201.

Però avendo questo Ministero conosciuto che taluni fra coloro che hanno ottenuto simile beneficio, ad onta della intimazione che per parte dei tribunali ricevono, non adempiono all'obbligo di presentarsi in carcere nel giorno prefisso, e neppure in quello della proposizione della loro causa, il sottoscritto Ministro inculca ai capi dei tribunali, ed ai giudici singolari di farne sospendere la discussione fino a che i prevenuti non sieno ridotti in potere della giustizia in seguito del relativo mandato di arresto, che verrà subito emesso contro di loro dall'autorità competente.

Roma dal Ministero dell'interno li 24 febbrajo 1859.

Il Ministro dell'interno
ANDREA PILA

---

* (N. 8.) *Anche in quest'anno si permette la coltura dei tabacchi nel territorio di Pontecorvo, osservate le solite norme e cautele come si leggono nel testo riportate per esteso nel volume* IX 1855 *pag.* 25 (Notificazione del Ministero delle finanze 12 marzo 1859).

---

* N. 9.) *È permessa anche in quest'anno come nei precedenti anni la coltura dei tabac-*

chi nel territorio di Benevento colle stesse norme e cautele a garanzìa della Sovrana Regìa, come leggesi nel testo riportato per esteso nel volume del 1844 della presente raccolta pag. 47. (Notificazione del Ministero delle finanze 12 marzo 1859).

(N. 10.) *Regolamento sul servizio di marcia della Milizia Pontificia.*

18 marzo 1859.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. I corpi e distaccamenti posti in marcia, i militari e gl'impiegati militari che viaggiano isolatamente ricevono per conto dello Stato, o a titolo d'antisto sotto la condizione specificata dai seguenti regolamenti amministrativi cioè:

Servizio del soldo e rassegne,

Idem dell'amministrazione interna dei corpi di truppa,

Idem dei convoglì militari,

i mezzi pecuniarî che sono necessarî, i viveri e trasporti per rendersi alla loro destinazio-

ne, o per attendere durante un soggiorno obbligato i mezzi di restituirsi al loro posto.

I corpi, distaccamenti e militari isolati di ogni arma ricevono ordini di movimento, o fogli di via, nei quali sono dettagliate le varie disposizioni amministrative e penali riferibili al servizio di marcia.

TITOLO II.

ORDINI DI MOVIMENTO, E FOGLI DI VIA.

§. 1. *Ordini di movimento.*

2. I corpi e distaccamenti posti in marcia presso ordine diretto del Ministro delle armi sono portatori d'un ordine di movimento conforme al modello N. 1 quì annesso.

§. 2. *Sua iscrizione come foglio di via.*

3. Il primo sotto-intendente, al quale un corpo o distaccamento presenta un simile ordine, deve iscriverlo immediatamente sul registro di marcia al suo rango numerico e riportare il numero e la data della iscrizione su questo medesimo ordine. Egli deve inoltre farvi menzione dei mandati di convoglio che rilascia a questa truppa in conformità al regolamento di questo servizio, e come se quest'ordine di movimento fosse un foglio di via rilasciato da lui stesso.

§. 3. *Foglio di via collettivo per ciascun corpo e distaccamento.*

4. Quando una truppa che deve porsi in marcia non ha ricevuto un ordine di movimento dal Ministro delle armi, gli viene rilasciato un foglio di via collettivo conforme all'inserto modello N. 2.

Questo foglio di via non può essere rilasciato che presso l'ordine del comandante la divisione.

§. 4. *Foglio di via per i militari isolati.*

5. Ogni militare isolato di qualsiasi grado che deve eseguire un movimento qualunque deve essere munito del foglio di via individuale e nominativo. Questo foglio è conforme:

Per gli uffiziali e trattati come tali, all'inserto modello N. 3.

Per i sotto-ufficiali e soldati id. id. N. 4.

I connotati di ciascun militare isolato dovranno essere riportati sul suo foglio di via.

§. 5. *Titolo da prodursi da un militare isolato per ottenere un foglio di via.*

6. Il foglio di via del militare isolato non deve rilasciarsi che presso un titolo legale cioè:

L'ordine di un comandante militare, il permesso, o il biglietto d'ospedale.

L'ordine del sotto-intendente militare, o il biglietto d'ospedale, se si tratta d'un uffiziale, od allievo di amministrazione.

L'ordine del Ministro, se trattasi di un impiegato dell'amministrazione centrale.

Un biglietto d'ospedale, un permesso qualunque, un ordine di servizio, una commissione, un brevetto, o qualunque altro atto che non è un foglio di via, non può tenerne luogo, nè servire d'itinerario.

Il foglio di via è indispensabile per ogni movimento eseguito da una truppa o da un militare isolato.

§. 6. *Funzionario autorizzato a rilasciare dei fogli di via collettivi o individuali.*

7. Ogni foglio di via necessario sia ad un corpo o distaccamento, sia ad un militare isolato, deve essere rilasciato dal sotto-intendente militare in qualunque piazza ove egli risiede. Ciascun foglio di via in tal guisa rilasciato deve presentare l'itinerario della parte prendente da servirgli fino al luogo della sua destinazione.

In ogni altra piazza, o in caso d' assenza del sotto-intendente militare, egli viene supplito per quest'oggetto dal comandante della piazza.

Il foglio di via rilasciato da uno dei supplenti non è valevole che fino alla residenza la più prossima d'un sotto-intendente militare sulla linea che deve percorrere.

§. 7. *Formalità nel rilasciare fogli di via, e responsabilità che ne risulta.*

8. Le formalità da osservarsi nel rilasciare i fogli di via, e i casi di responsabilità, che potrebbero risultarne per i sotto-intendenti militari e loro supplenti, sono sviluppati nelle disposizioni riportate in calce di ognuno dei detti fogli come ai modelli che fanno seguito al presente regolamento.

§. 8. *Dell'applicazione dei principî di somministrazioni alle parti prendenti.*

9. Ogni funzionario che rilascia un foglio di via deve farvi menzione dei diritti delle parti prendenti sotto il rapporto

dei mezzi di trasporto,
delle indennità di via,
degli antisti in denaro o in effetti di piccolo equipaggio.

I corpi e distaccamenti, i militari isolati, che reclamano dei mezzi di trasporto, un antisto in denaro o una somministrazione di effetti, non potranno riceverli al punto della partenza, che sull'esibita di un titolo regolare rilasciato dall' autorità competente, e se trovansi in marcia fino a che non presentano un foglio di via in buona forma (1).

---

(1) I fogli di via stampati a cura del Ministero delle armi indicano sotto il titolo « *Disposizioni penali* » quali misure dovranno prendere i funzionarj civili, e l'autorità militare riguardo all'individuo che pretendendo appartenere all'armata non può giustificare la sua qualità.

TITOLO III.

DEL SOLDO DI VIA.

10. Il soldo di via è dovuto ai corpi e distaccamenti, conforme alle regole tracciate nel regolamento sul servizio del soldo e rassegne.

TITOLO IV.

DELL'INDENNITA' DI VIA.

11. L'indennità di via è accordata e pagata ai militari isolati a termini degli assegni di tariffa che fanno seguito al detto regolamento sul soldo e rassegne, e in certi casi indicati, in ragione del doppio di questi assegni. L'indennità di soggiorno è sempre accordata sull'assegno semplice delle medesime tariffe.

L'indennità di via varia secondo che i militari viaggiano o no sulle strade ferrate.

Questa indennità viene percetta per ogni distanza legale percorsa, o tragitto da un luogo di tappa ad un altro, e per ogni giornata di soggiorno.

Si reputa distanza legale percorsa:

1. Qualunque tragitto di 15 miglia sulle strade fuori dell'itinerario di tappa, com-

presa l'ultima marcia, purchè sia almeno di 10 miglia.

2. Qualunque tragitto di 10 miglia almeno sino a quindici per recarsi al destino, o di 15 miglia per andarvi e tornare nel medesimo giorno.

Non si fa alcun richiamo di tale indennità a favore di quei militari, o impiegati militari i quali senza legittimi motivi debitamente constatati, arrivano al destino dopo l'epoca fissata nei fogli di via.

Se il sotto-intendente militare si avvede che per falsa interpretazione di tariffa sia stata abusivamente abbuonata una indennità maggiore, deve rifiutarne la continuazione ed indicare sul foglio di via i motivi di tale rifiuto.

TITOLO V.

ANTISTI IN DANARO E SOMMINISTRAZIONI DI EFFETTI.

12. Quei militari in attività di servizio che viaggiano isolatamente per ragioni di convenienza, o di utilità personale possono ricevere, in casi di urgenza, e salvo imputazione posteriore sul loro soldo o massa:

1. Un'anticipazione in danaro, uguale all'indennità di via del loro grado, onde sov-

venire alle spese del loro viaggio sino al destino.

2. Un' altra anticipazione in effetti di piccolo equipaggio.

La disposizione relativa a quest' ultimo paragrafo è applicabile ai soli sott' uffiziali e soldati.

È ugualmente applicabile ai sott' uffiziali e soldati isolati aventi diritto all'indennità di via, non che a quelli che viaggiando, o stazionando in distaccamento, qualunque sia il loro numero, non sono a portata di ricevere gli effetti loro necessarî a cura dell' amministrazione dei corpi, di cui fanno parte.

Gli effetti di piccolo equipaggio, di cui è autorizzata la distribuzione, consistono in camicie, scarpe e ghette.

Il rimborso di tali effetti viene effettuato ai corpi che li hanno somministrati a forma dei prezzi stipolati nei loro particolari contratti.

Allorquando in esecuzione dell'articolo 11. il diritto all'indennità è stato diffidato, e che il titolare pel foglio di via si trova impossibilitato di recarsi al destino per mancanza di mezzi pecuniarj, si supplisce al bisogno coll'antisto in danaro.

Il sotto-intendente militare, che autorizza una somministrazione di effetti, deve verificare tanto sul libretto di massa quanto sul foglio di via dell' individuo, a cui viene

fatta, la data dell'ultima distribuzione degli effetti analoghi, ed ove vi siano sufficienti presunzioni di vendita per parte del ritentore di detti effetti, viene subito messo a disposizione dell'autorità militare che lo fa condurre sotto scorta sino al destino.

TITOLO VI.

DIREZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO. ORDINANZAMENTO DELLE SPESE.

§. 1. *Dei funzionarî incaricati della esecuzione del servizio.*

13. La direzione ed il controllo del servizio appartiene agl'intendenti militari.

L'applicazione dei diritti delle parti prendenti, e l'ordinanzamento delle somministrazioni fatte a loro favore sono nelle attribuzioni dei sotto-intendenti militari, ed in via sussidiaria in quelle dei comandanti di piazza loro supplenti legali.

§. 2. *Ordini di pagamento, e somministrazioni di effetti.*

14. I sotto-intendenti militari prescrivono il pagamento dell'indennità di via e dell'antisto in danaro mediante ordini come al modello N. 5.

I suddetti autorizzano la distribuzione de-

gli effetti di piccolo equipaggio mediante ordini di somministrazioni, come al modello N. 6.

Gli ordini di pagamento o di somministrazioni sono inscritti sul registro di via colla data della loro emissione a favore delle parti prendenti.

L'indennità di via viene pagata o anticipatamente per la distanza di una residenza di sotto-intendente militare ad un altra, ovvero al destino.

Può nondimeno esser pagata per una distanza eccedente il tragitto dal punto di partenza alla prima residenza di sotto-intendente sino alla concorrenza della metà di tutto lo stradale da percorrersi, sia in forza del visto di un ordine di urgenza, sia dietro richiesta delle parti prendenti, (pei soli uffiziali o altri individui con rango di uffiziali).

L'antisto in danaro viene ordinato successivamente in ogni residenza di sotto-intendente militare, a contare dal punto di partenza.

In quei luoghi nei quali non esistono sotto-intendenti militari gli ordini di pagamento, o di somministrazioni di effetti sono rilasciati dai comandanti di piazza, che a norma dell'articolo 6. sono destinati a supplirli, e che non debbono rilasciarli che per bisogni bene constatati.

Tuttavia, quest'ultimi ordini non sono rilasciati che per la distanza da percorrersi sino

alla più vicina residenza di un sotto-intendente militare sullo stradale tracciato dall'itinerario.

Gli ordini di pagamento o di somministrazioni sono individuali.

I sotto-uffiziali e soldati formanti distaccamento a favore dei quali viene autorizzata la somministrazione di effetti di piccolo equipaggio, vengono compresi in uno stato nominativo (modello n. 7) certificato dal comandante del distaccamento. Il sotto-intendente militare vi appone l'ordine di somministrazione a nome di detto comandante.

Un doppio di questo stato resta all'appoggio del registro di via, sul quale vengono inscritti sopra una medesima linea il numero degli uomini, ed il totale degli effetti somministrati.

Gli ordini di antisto devono sempre esprimere che sono stati rilasciati a tale oggetto.

Non potrà essere rilasciato per duplicato alcun ordine se non in forza di un certificato del corpo incaricato all'esigenza del medesimo, che comprovi che il primo non è stato e non sarà più esatto a cura del corpo stesso.

Si fa espressamente menzione sui fogli di via degli ordini rilasciati ai titolari de' detti fogli sia a titolo di antisti in danaro, sia per somministrazioni di effetti di piccolo equipaggio.

Il dettaglio degli effetti somministrati ai

sott' uffiziali e soldati deve essere inscritto ancora sui libretti individuali. Ove il militare dichiari di non avere il libretto, i motivi che il medesimo allega per tale mancanza sono notati sul suo foglio di via.

I sotto-intendenti militari ed i loro supplenti sono responsabili:

1.° Degli errori od ommissioni che possono commettere nella redazione degli ordini e nella indicazione della loro emissione che deve effettuarsi sui fogli di via, allorchè tali errori od ommissioni sono cagione d'impedimento per le relative imputazioni, o pel ricupero delle anticipazioni.

2.° Delle approvazioni rilasciate a favore d'individui che non vi abbiano diritto.

§. 3. *Del pagamento degli ordini e della consegna degli effetti.*

15. Gli ordini sono pagati dai corpi di truppa di guarnigione nei luoghi di residenza dell'ordinatore.

Gli ordini non possono essere pagati che da quei corpi o porzioni di corpo indicate sui medesimi.

Gli uffiziali e gl'impiegati militari appongono la loro quietanza sugli ordini che loro vengono pagati.

I sott' uffiziali e soldati pongono la loro quietanza sugli ordini di anticipazione in da-

naro, e la loro ricevuta sugli ordini di somministrazioni di effetti. (*)

Se il titolare dell'ordine è illetterato, ne emette dichiarazione al sotto-intendente militare che l'indica sull'ordine di pagamento o somministrazione d'effetti. Tale dichiarazione terrà luogo di ricevuta.

Gli ordini di pagamento o somministrazione sono presentati ai corpi incaricati di pagarli il medesimo giorno, o al più tardi il giorno susseguente a quello della consegna alle parti prendenti.

Gli ordini medesimi presentati pel pagamento dopo il termine fissato dal paragrafo precedente non possono essere pagati dai corpi che dietro requisitoria del sotto-intendente militare.

Se il ritardo proviene da cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'ordine, il sotto-intendente militare può autorizzarne il pagamento. In caso contrario, pronunzia il decadimento dal diritto alla percezione.

I corpi devono rifiutare la tacitazione di qualunque *ordine* di pagamento di somministrazioni di effetti, tutte le volte non ne sia fatta la debita menzione in quanto al rilascio sul foglio di via della parte prendente.

(*) Il brigadiere di gendarmeria, e in sua asssenza il gendarme di scorta, fanno la ricevuta degli effetti che sono somministrati agl'individui dai medesimi scortati.

TITOLO VII.

CONTABILITA'

Sezione I.

§. 1. *Dei registri di marcia.*

16. Ogni sotto-intendente militare incaricato del servizio in marcia deve stabilire al principio di ogni trimestre due distinti registri di marcia, l'uno per i corpi e distaccamenti, l'altro per i militari isolati.

Ogni articolo inscritto sopra ciascuno di tali registri porta un numero d'ordine.

La serie dei numeri di un registro è progressiva per tutto l'anno, e non può essere nè interrotta nè rinnuovata, anche in caso di cambiamento del funzionario che l'ha primitivamente stabilita.

§. 2. *Corpi e distaccamenti.*

17. Il primo di tali registri, conforme al modello quì unito n. 8., è destinato ai corpi interi ed ai distaccamenti composti di 6 uomini almeno all'atto della partenza.

Contiene il dettaglio dei fogli di via, e particolarmente degli *ordini* di pagamento o di somministrazione d'effetti di piccolo equipaggio, non che degli ordini per somministrazioni di convogli.

§. 3. *Militari isolati.*

18. Il secondo registro, conforme al modello n. 9 è esclusivamente destinato pei militari isolati e per quelli condotti dalla gendarmeria.

Presenta l'indicazione dei fogli di via e degli ordini rilasciati per somministrazioni di convogli, indennità di via o antisti, non che per somministrazioni d'effetti di piccolo equipaggio.

§. 4. *Registri di via tenuti dai supplenti dei sotto-intendenti militari.*

19. I supplenti descritti all'articolo 7 che hanno facoltà di rilasciare i fogli di via e gli *ordini* nelle piazze in cui non risiedono i sotto-intendenti militari devono stabilirne gli stati mensili, conforme ai modelli dei registri di marcia.

Rimettono questi stati dal 1 al 5 di ogni mese al sotto-intendente militare, che sono chiamati a supplire.

Allorchè un supplente non ha rilasciato nè ordini nè fogli di via nel corso di un mese, deve rimetterne uno stato negativo al sotto-intendente militare medesimo.

In caso di ritardo alle trasmissioni prescritte dai precedenti articoli, ne viene reso conto al Ministro delle armi, che provvede e farlo cessare.

§. 5. *Inscrizioni sui registri trimestrali dei sotto-intendenti militari.*

20. Nei primi otto giorni del trimestre ogni sotto-intendente militare incaricato del servizio di marcia porta al seguito dei relativi registri, l'ammontare delle somministrazioni in effetti ed in danaro di ciascuno degli stati che i suoi supplenti gli hanno rimesso per i mesi del trimestre spirato. Il nome e la residenza di ognuno di tali supplenti, precedono l'inscrizione dell'ammontare dei loro stati. Se qualcuno degli stati medesimi fosse negativo, ne viene fatta menzione sul registro del sotto-intendente militare.

§. 6. *Inscrizione distinta degli ordini rilasciati alla fine di un mese o di un trimestre per essere eseguita nel mese o nel trimestre seguente.*

21. Allorquando verso la fine dell'ultimo mese di un trimestre, un sotto-intendente militare o un altro funzionario competente è in caso di rilasciare nell'istesso tempo alla parte prendente degli *ordini* di cui qualcuno non è esecutorio che nel trimestre seguente, tali ordini in allora sono classificati distintamente per ciò che concerne ciascun trimestre, e ciascuno di essi è inscritto sul registro del trimestre, a cui riferisce la spesa, o la somministrazione che n'è l'oggetto.

§. 7. *Solo ed unico registro per trimestre per ciascuna classe delle parti percipienti.*

22. Nel caso in cui un sotto-intendente militare è chiamato ad un'altra residenza, o viene incaricato di un'altra parte di servizio, dovrà prima della sua partenza, o avanti la consegna del servizio di marcia, chiudere i suoi registri di detto servizio, firmarli, e consegnarli al suo successore, o funzionario autorizzato a supplirlo. Quest'ultimo al di sotto della firma del suo antecessore scrive la seguente intestazione = Esercizio del sig. (*il suo nome e la sua qualifica*) e continua lo stesso registro, di maniera che non vi dev'essere che un solo ed unico registro per trimestre pei corpi e distaccamenti, ed un altro registro egualmente solo ed unico pei militari isolati.

I registri sono totalizzati sui primi dieci giorni di ciascun trimestre, e conservati negli archivi.

Sezione II.

Della liquidazione, dell'imputazione, e della giustificazione delle spese.

§. 1. *Indennità di via, antisti e fornitura d'effetti di piccolo equipaggio.*

23. Il modo di giustificazione, e d'imputazione di queste spese è determinato dal rego-

lamento sull'amministrazione interna de' corpi di truppa in data 18. settembre 1858.

§. 2. *Forniture dei convogli.*

24. Il modo di giustificazione, e di liquidazione di queste forniture viene determinato dal regolamento speciale sul servizio dei convogli.

§. 3. *Rifiuto dei pagamenti eseguiti.*

25. I consigli d'amministrazione portano in uno stato detto di rifiuto (modello n. 10) i motivi sui quali si appoggiano per ricusare gli ordini d'indennità di via o di antisto, come pure quelli della somministrazione d'effetti di piccolo equipaggio che di concerto col sotto-intendente militare, riconoscono inammissibili.

Questo stato è trasmesso dal detto funzionario al sotto-intendente militare incaricato della sorveglianza amministrativa del corpo che ha fatto i pagamenti, onde poter verificare i motivi presentati per il rifiuto.

L'errore essendo riconosciuto, il corpo che ha sostenuto la spesa deve chiederne il rimborso a norma di quanto è stabilito dagli articoli 177 e 178 del regolamento sull'amministrazione interna dei corpi di truppa.

In caso di contestazione il rimborso resterà sospeso sino a decisione del Ministero presso rapporto dell'intendente divisionario a cui è diretto il bollettino di rifiuto.

Gli antisti fatti a militari sui quali non può più prendersi rivalsa per difetto di sorveglianza per parte del consiglio d'amministrazione perchè il prelevamento ne fosse eseguito sul loro soldo, o sul loro avere alla massa prima della loro cancellazione dai ruoli, rimangono a carico di questo consiglio ch'è tenuto di versare al soldo l'ammontare di essi.

Gli antisti pei quali la massa individuale non può sopportare l'imputazione, stante l'insufficienza del credito degli uomini morti, disertati, spariti, ai quali furono fatti, o in seguito di giri di questi crediti di già eseguiti alla massa generale di mantenimento, sono portati in spesa su quest'ultima.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

—

26. Tutte le disposizioni anteriori riferibili al servizio di marcia che sono contrarie al presente regolamento, il quale è applicabile ai corpi e militari di ogni arma sono e restano abrogate.

Roma 18 marzo 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
G. Card. Antonelli

N. B. Si omettono i modelli richiamati nel presente regolamento essendo i medesimi per uso interno degli offlej.

(N. 11.) *Regolamento sulle attribuzioni del Commissario generale delle ferrovie pontificie.*

26 marzo 1859.

La sorveglianza della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio delle strade ferrate, cui venne provveduto col regolamento sulle attribuzioni del Commissario generale, pubblicato dal Ministero del commercio dei lavori pubblici li 22 gennajo 1858, acquistando maggiore importanza pel progresso dei lavori, interessa al governo che siano meglio definite le attribuzioni del Commissario medesimo, ed i suoi rapporti, tanto col Ministro dei lavori pubblici per la parte tecnica, quanto col Ministro delle finanze e col Direttore generale di polizia, i quali per ciò che riguarda l'amministrazione, e la pubblica sicurezza debbono esercitare la necessaria giurisdizione. È ben perciò, che la Santita' di Nostro Signore ci ha ordinato di disporre quanto appresso.

TITOLO I.

Attribuzioni del Commissariato generale.

Art. 1. Il Commissario generale, nominato da Sua Santita', è incaricato del controllo, e dell'alta sorveglianza sui lavori di

costruzione, sull'amministrazione, e sull'esercizio di tutte le strade ferrate dello Stato pontificio, sotto la dipendenza della Segreteria di Stato. Egli è l' organo officiale dei rapporti tutti fra le Compagnie concessionarie, ed il Governo superiore.

Art. 2. Il Commissario generale ha sotto la sua dipendenza un personale tecnico, e di amministrazione, proporzionato al bisogno di questo publico servizio, che lo coadiuva nel disimpegno delle sue attribuzioni, e de' suoi doveri.

I principali officiali addetti al commissariato generale sono come appresso.

Un consultore legale.

Un ispettore generale tecnico membro del Consiglio d'arte.

Un ispettore di amministrazione e contabilità.

Un segretario.

Un archivista che custodisce l' archivio, ed il protocollo del commissariato stesso.

Verrà coadiuvato dagl'ingegneri governativi delle provincie, come ispettori tecnici, per la sorveglianza, e verrà assistito dall' ispettore generale tecnico membro del consiglio d'arte, e da tutto il consiglio d'arte medesimo, in ciò che risguarda l'esame dei piani generali, o parziali di lavori.

Avrà inoltre sotto la sua dipendenza ispettori aggiunti di sorveglianza per la parte

tecnica, e per la parte amministrativa, ed ispettori di vigilanza per ciò che riguarda la sorveglianza del servizio, e della polizia della ferrovia, e sue adiacenze.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni corrisponderà coi Presidi delle provincie, e con le altre autorità governative di Roma, e dello Stato, dalle quali riceverà il necessario appoggio.

Art. 3. Sorveglierà l'uso del telegrafo concesso alle Società dai capitolati.

Curerà la esatta osservanza delle obbligazioni contratte dalle Società medesime nell'atto di concessione, gli statuti loro, le leggi ed i regolamenti pubblicati dal Governo, e le ordinanze ministeriali.

Invigilerà la regolare applicazione degli articoli dei capitolati che concedono e regolano la introduzione in franchigia dall'estero di materiali, e di oggetti riguardanti le ferrovie.

Porrà ogni cura affinchè i piani dei lavori siano regolarmente esaminati, pubblicati, ed approvati, e perchè le espropriazioni, i lavori, ed i collaudi si compiano a forma di legge, interponendo la sua autorità, allorquando insorgessero questioni.

Impiegherà la maggiore sorveglianza sui contratti subalterni fatti dalle Società, sulle tariffe, e sull'amministrazione loro.

Art. 4. Avrà diritto di assistere, o di farsi rappresentare da persona approvata dal go-

verno, presso le assemblee generali ; e perciò potrà chiedere al consiglio di amministrazione delle Società una copia dello stato di situazione conforme a quello che verrà presentato alle assemblee stesse degli azionisti , un mese almeno innanzi che queste si adunino.

Egual diritto avrà per assistere, quando lo creda utile per l'interesse del governo, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Disporrà per la sorveglianza dei fondi che a questo effetto le Società sono obbligate versare nella cassa del governo, conformandosi alle regole di pubblica amministrazione.

Appartiene infine al Commissario generale esercitare in nome del governo tutta quella giurisdizione ed ingerenza, che il governo stesso ha stabilita, e si è riserbata nei regolamenti pubblicati , negli atti di concessione, e nei capitolati, salvo quanto viene disposto in appresso.

Art. 5. Le Società pertanto sono obbligate riconoscere il Commissario generale , come il rappresentante del governo, e debbono prestarsi ad eseguire i suoi ordini, a facilitargli le ispezioni , e procurargli le informazioni che vorrà avere, sia direttamente , sia per mezzo de'suoi dipendenti.

Art. 6. E per assicurare la esecuzione di quanto sopra, sono espressamente confermate al Commissario stesso la facoltà attribuite al

Ministro dei lavori pubblici dall' art. 46 del regolamento sulla polizia, sicurezza, ed esercizio delle strade ferrate del 29 agosto 1856, (1). e che da quel Ministro erano state delegate al Commissario nell' art. 30 del regolamento del 22 gennajo 1858. (2).

TITOLO II.

Rapporti del Commissariato generale col Ministero dei lavori pubblici.

—

Art. 7. Tutti i progetti e piani, tanto preliminari quanto definitivi di lavori, che a forma dei capitolati debbono esser muniti di superiore approvazione, saranno inviati dalle Società al Commissario, il quale dopo riportata la informazione dei rispettivi Capi di provincia, e degl' ingegneri governativi ispettori tecnici, dopo fatti esaminare dall'Ispettore generale tecnico, e chiesto su di essi il parere al consiglio d' arte, li rassegnerà, con suo rapporto motivato, al Ministro dei lavori pubblici, onde siano approvati per mezzo di ministeriale ordinanza.

Questa ordinanza verrà comunicata in

---

(1) Vedi vol. X 1856. pag. 244.
(2) Vedi precedente vol. 1858. pag. 3.

copia autentica dal Commissario ai capi di provincia, ed alle Società, conservando l'originale nell'archivio del Commissariato.

Art. 8. Quante volte, nell'atto di esecuzione, avvenisse che i piani approvati richiedessero qualche sostanziale cambiamento, sia nell'andamento della linea, sia nei dettagli dei lavori, il Commissario, consultate le autorità locali competenti, e riportato il parere del consiglio d'arte, provocherà la decisione, o la ordinanza ministeriale la cui esecuzione viene affidata al Commissario.

Art. 9. Il Commissario invierà ai Presidi delle provincie quanto occorre, perchè si eseguiscano le regolari pubblicazioni prescritte dagli articoli 3 ed 11 dell'editto di Segreteria di Stato del 3 luglio 1852, (1) e sorveglierà, che venga adempito alle condizioni tutte ordinate dalla medesima legge, e da altre disposizioni, che si emanassero in appresso, riguardo le espropriazioni forzose.

Art. 10. I reclami, che a forma degli articoli 3 e 12 del citato editto debbono esibirsi nella segreteria delle rispettive delegazioni, verranno dai Delegati inviati al Commissario generale che procurerà conciliarli, ed in caso di difformità di opinione, trattandosi d'inden-

(1) Vedi vol VI. par. II. 1852. pag. 16.

nizzi, li farà decidere dall'ingegnere governativo ispettore tecnico, ovvero dall' ispettore generale tecnico. Il Commissario medesimo sottoporrà in seguito rapporto al Ministro, proponendo la ministeriale ordinanza, che deve aver luogo conforme agli artico'i 6, 12 e 14 della ripetuta legge.

Art. 11. Insorgendo altre questioni durante la esecuzione dei lavori tra le Società e le amministrazioni provinciali o comunali, ovvero tra le Socetà ed i particolari, il Commissario procurerà conciliare le questioni stesse, o direttamente, ovvero per mezzo dei Presidi, o degl'ingegneri delle rispettive provincie, prima di farne rapporto al Ministro, che deciderà a forma di legge

Art. 12. Nel caso, che il Commissario dovesse ordinare la sospensione dei lavori, in qualche località, perchè irregolarmente eseguiti, darà partecipazione al Ministro dei lavori pubblici della seguita sospensione, e farà conoscere le misure prese per assicurare la pronta, e regolare prosecuzione dei medesimi.

Art. 13. Rinvenendosi nei lavori delle ferrovie antichità ed oggetti preziosi o di arte, appena il Commissario avrà di ciò cognizione, prenderà le necessarie cautele per la conservazione dei medesimi, e ne farà rapporto al Ministero, perchè questi, segnatamente nell'interesse delle antichità e belle arti, pos-

sa prendere quelle ulteriori determinazioni, che stimerà opportune.

Art. 14. Allorquando le Società vorranno aprire al pubblico servizio un tronco di strada ferrata, dovranno farne dimanda al Commissario, il quale in seguito di verifica praticata sullo stato della strada, e del suo materiale, tanto fisso che mobile per mezzo degl'ispettori tecnici e dell'ispettore generale ne farà rapporto al Ministro medesimo, per riportarne l'approvazione.

Nello stesso modo si opererà il collaudo di tutta la linea, dopo compiuta.

Art. 15. Dopo eseguito il collaudo si compilerà per cura del Commissario, e d'accordo con le Società, a norma dei capitolati, la descrizione esatta della strada ferrata, comprese le opere di arte, e delle sue dipendenze, che verrà custodita nell'archivio del Commissariato previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

La misura dell'area occupata dalla ferrovia e sue dipendenze, approvate dal suddetto Ministro, e da questo ultimo partecipata alla Presidenza del censo, servirà di norma per la imposta fondiaria, che le Società sono tenute pagare all'Erario dopo il termine stabilito nei capitolati.

Art. 16. Durante i lavori di costruzione, il Commissario generale farà ogni tre mesi rapporto al Ministero dei lavori pubblici,

intorno lo stato di avanzamento dei lavori medesimi.

Art. 17. Qualunque sinistro, od avvenimento importante seguisse, durante la costruzione, e l'esercizio delle vie ferrate, verrà portato dal Commissario a cognizione del Ministro, con indicazione dei provvedimenti presi.

Art. 18. Il Commissario farà annuale rapporto al Ministro medesimo sull' esercizio dei tronchi di vie ferrate aperte al pubblico, indicando il modo col quale il servizio stesso ha proceduto, gl' inconvenienti ed i vantaggi rilevati, la tenuta della ferrovia, e del suo materiale, tanto fisso, che mobile, e tutti i dati statistici, che avrà potuto raccogliere.

Art. 19. Porterà inoltre a cognizione del Ministero stesso gli orarj, tanto ordinarî, che straordinarî, stabiliti dal Commissariato di concerto con la Direzione generale di Polizia.

Art. 20. Riconosciutone il bisogno, proporrà alla nomina del Ministro i soggetti tra i giovani allievi della scuola degl'ingegneri, che stimerà idonei per esercitare le incombenze d'ispettori tecnici aggiunti.

Art. 21. Apparterrà al Ministro dei lavori pubblici portare alla decisione del superiore Governo, dopo presi i concerti col Ministero delle finanze, ed in seguito di rapporto fatto dal Commissario, quei casi eventuali di decadimento preveduti nei capitolati, ed i

provvedimenti da prendere nei casi medesimi.

Art. 22. Appartiene egualmente al Ministero dei lavori pubblici deliberare presso riferimento del Commissario, sulle risoluzioni delle assemblee generali, che richiedono l'approvazione del goveruo pontificio.

Art. 23. Se le Società trascurassero mantenere la strada in buono stato, malgrado gli eccitamenti del Commissario generale, esso le diffiderà, come si pratica nei pubblici lavori di acque e strade, e conforme ai capitolati; quindi procederà agli atti ulteriori a forma di legge, fattone rapporto al Ministro dei lavori pubblici.

TITOLO III.

Rapporti del Commissariato generale col Ministro delle finanze.

Art. 24. Per la esenzione dai dritti di dogana, concessa dai capitolati sui materiali provenienti dall' estero, in servizio delle ferrovie, previe le speciali dimande fatte dalle Società, in conformità dei preventivi da esse redatti, ed inviati al Commissario generale, e dopo praticate le opportune verifiche, il Commissario stesso emetterà la dichiarazione, che tali oggetti sono della categoria di quelli oc-

correnti alla strada ferrata, ovvero aggiungerà alla dichiarazione medesima le limitazioni, e cautele, che crederà convenienti. Sottoporrà poi la dichiarazione stessa con rapporto al Ministero delle finanze, il quale rilascerà l'ordine di ammissione in franchigia degli oggetti, di cui trattasi, quando non abbia cosa in contrario.

Art. 25. Dopo terminati i lavori, verrà eseguita, a cura del Commissario, una generale verifica per riconoscere, se gli oggetti introdotti in franchigia sono stati impiegati realmente dalle Società nella costruzione della ferrovia, e ne farà egli rapporto al Ministero delle finanze, essendo le Società stesse, a norma dei capitolati, responsabili degli oggetti medesimi, che dopo introdotti, o non fossero stati impiegati, ovvero non si trovassero nei magazzeni delle Società.

Art. 26. Dopo l'apertura di una o più sezioni, ed infine della intiera linea, il Commissario generale, in vista del prodotto netto garantito dal governo alle Società, dovrà sorvegliare, valendosi dell'opera dell'ispettore amministrativo, addetto al Commissariato co'suoi aggiunti, e degl'ispettori tecnici, le spese di manutenzione, e di esercizio, non che la regolare, ed imparziale applicazione delle tariffe; facendo di tutto ciò rapporto, quando emerga importante rilievo, al Ministero delle finanze suddetto.

Art. 27. A questo effetto le Società, che conseguirono la garanzia come sopra, saranno tenute redigere i regolari preventivi annuali delle spese, ed i regolari consuntivi, corredati di tutti i documenti giustificativi. Questi preventivi e consuntivi, dopo esaminati, e fatti esaminare dagl'ispettori di amministrazione del Commissariato, verranno sottoposti, con rapporto del Commissario stesso, all'approvazione del Ministro delle finanze.

Il modo col quale le Società medesime dovranno tenere i conti, e giustificare le spese annuali di manutenzione e di esercizio, non che gl'incassi, conforme alla obbligazione che corre loro presso gli atti di concessione, sarà stabilito da regolamento, che il suddetto Ministro emanerà, dopo presi gli opportuni concerti col Commissario generale.

Art. 28. La sorveglianza suddetta sarà esercitata dal Commissario, non solo in vista di garantire la sicurezza pubblica, ed un servizio regolare, e proporzionato ai bisogni delle popolazioni, ma ancora per proporre quelle opportune misure, sia nel personale, sia nel servizio, sia nella economia delle spese, ovvero nelle tariffe che possono accrescere il concorso del pubblico, ed aumentare la rendita netta.

Art. 29. Intorno questo importante articolo, che altamente interessa le finanze dello Stato, riguardo le Società che riportarono ga-

ranzia di prodotto, il Commissario eserciterà tutta la possibile diligenza, ed avvedutezza, e proporrà al Ministro delle finanze, dopo sentite le Amministrazioni delle Società stesse, le convenienti misure da adottarsi.

Art. 30. Per meglio assicurare la sorveglianza delle spese di esercizio, verranno nominati dal Ministero delle Finanze gl'ispettori aggiunti di amministrazione, allorquando, riconosciutone il bisogno, il Commissario generale ne farà proposta.

Art. 31. Il Commissario renderà, ogni anno, conto al Ministero stesso delle finanze dei fondi che le Società concessionarie, a norma dei capitolati, sono tenute retribuire per le spese di sorveglianza, e che verranno messi a disposizione del Commissario in sequela di corrispondente preventivo concerto col Ministero suddetto.

Art. 32. Il Commissario medesimo si presterà pure per invigilare la esecuzione di quelle disposizioni, che il Ministero delle finanze stimasse adottare, con di lui intesa, per l'interesse delle dogane, nell'esercizio delle ferrovie.

Art. 33. Per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Società, in ordine al servizio postale, il Commissario riceverà dal Ministero delle finanze le corrispondenti istruzioni, e ne procurarà la esecuzione.

Art. 34. Il Commissario medesimo liqui-

derà alla fine di ogni anno il rimborso delle spese per corrispondenza telegrafica, concessa in franchigia dai capitolati, e ne farà rapporto al Ministro delle finanze, perchè la partita sia posta a credito delle Società.

Art. 35. Quante volte il governo, dopo decorso il termine stabilito nei capitolati, volesse ricomprare le concessioni, conforme al diritto che si è riserbato, il Commissario verrà incaricato dal Ministro delle finanze di eseguire la corrispondente liquidazione, e di sottoporla al Ministro medesimo, per le superiori deliberazioni.

TITOLO IV.

Rapporti del Commissariato con la Direzione generale di Polizia.

Art. 36. Qualunque impiegato delle Società, non esclusi gl' intraprendenti ed subappaltatori, dovrà essere approvato dalla Direzione generale di polizia.

Il Commissario generale pertanto, dopo riconosciuta la idoneità dei soggetti proposti dalle Società, e segnatamente di quelli, come a modo di esempio i macchinisti, che hanno principal parte nella regolarità del servizio, e dopo essersi assicurato che i soggetti medesimi soddisfano alle condizioni stabilite dal

governo nei capitolati, farà rapporto alla suddetta Direzione per l'accennato effetto.

Art. 37. Il Commissario presenterà alla nomina di monsignor Direttore generale di polizia i soggetti ch'esso stimerà idonei a disimpegnare l'officio d'ispettori governativi di vigilanza per sorvegliare il servizio, e la polizia stradale delle ferrovie.

Quest'ispettori invigileranno alla regolarità del servizio nella strada ferrata e sue dipendenze, all'ordine che deve osservarsi, conforme ai vigenti regolamenti, all'esatto adempimento dell'orario prescritto, e delle attribuzioni degl' impiegati ed addetti al servizio della ferrovia, alla stretta osservanza delle leggi e regolamenti di polizia stradale. Debbono inoltre invigilare alla esatta esecuzione degli ordini del Commissario, fare ad esso giornaliero rapporto, e rimettergli i verbali di contravenzione, che avessero redatti per infrazione ai regolamenti. In caso di sinistro, o di avvenimenti delittuosi, e meritevoli di rilievo, dovranno inoltre far contemporaneo rapporto alla Direzione generale di polizia.

Monsignor Direttore generale nominerà quegl' impiegati ch' egli stimerà di maggior sua fiducia per il servizio di polizia, tanto nell'accompagno dei convogli, quanto per la sorveglianza politica delle stazioni. Ma se per talune di queste incombenze trovasse opportuno, incaricare gl' ispettori di vigilanza po-

trà farlo, premessi gli opportuni concerti col Commissario.

Art. 38. I verbali di contravenzione alle leggi, ed ai regolamenti vigenti ed i rapporti intorno delitti, sinistri, ed altri gravi avvenimenti, accaduti lungo la linea ferrata, e sue dipendenze, rimessi al Commissario dagl'ispettori di vigilanza, verranno inviati dal Commissario stesso alla Direzione generale di polizia, perchè questa provveda pei titoli che la riguardano, ovvero ne faccia remissione ai tribunali competenti.

Art. 39. Il Commissario prima di autorizzare gli orarj, tanto ordinarî quanto straordinarî, proposti dalle Società, riporterà l'approvazione della Direzione di polizia suddetta.

Si eccettua il caso di una urgenza di servizio, alla quale il Commissario generale potrà provvedere, dando però contemporaneo rapporto alla Direzione generale di polizia.

Art. 40. Le carte di circolazione per gl'impiegati della Società, e per quelli del Commissariato, come pure i permessi di porto d'armi per le guardie addette alla ferrovia, verranno rilasciate dalla Direzione generale di polizia stessa, dietro richiesta del Commissario generale.

Art. 41. Monsignor Direttore generale di polizia emanerà dopo aver consultato il Commissario, i regolamenti di sorveglianza, e di

disciplina, per le stazioni, per gli *omnibus*, per le vetture, ed in generale per tutto ciò che riguarda la circolazione, e la permanenza nei dintorni delle stazioni, e delle strade ferrate.

Art. 42. La forza pubblica dovrà prestarsi ad ogni richiesta del Commissario generale, o degli officiali da esso delegati, per la esecuzione de'suoi ordini, come pure a richiesta degl'ispettori di vigilanza in servizio, conforme alle disposizioni, che a questo effetto saranno date dalla Direzione generale di polizia.

Art. 43. La Direzione stessa farà conoscere al Commissariato, perchè servano ad esso di norma, e perchè possa egli avvertirne le Società, quelle disposizioni che il governo stimerà prendere in ordine al trasporto di truppe, od effetti militari, come pure riguardo al trasporto dei detenuti, conforme all'obbligo che incombe alle Società.

TITOLO V.

Disposizioni diverse.

Art. 44. Nelle provincie dello Stato, eccettuata la Comarca, gl' ispettori tecnici e

gl'ispettori di vigilanza riferiranno direttamente ai Capi di provincia.

Art. 45. I Capi di provincia suddetti terranno informato il Commissario delle cose rimarchevoli, che emergessero nei detti rapporti, e ne attenderanno i provvedimenti.

Art. 46. In caso di sinistro, ovvero di altro grave avvenimento riguardante l'ordine pubblico, i Capi di provincia medesimi faranno rapporto, tanto al Commissario, quanto al Direttore generale di polizia.

Frattanto adotteranno i provvedimenti urgenti necessarî, tanto nella parte tecnica, quanto per ciò che riguarda l'ordine pubblico.

Art. 47. Allorquando trattasi di delitti, o di contravenzioni al servizio, ed ai regolamenti di polizia stradale, i Presidi delle provincie procederanno a forma di legge, valendosi delle facoltà loro proprie, ovvero dei tribunali competenti, e ne renderanno inteso il Commissario generale.

Art. 48. Potranno i Presidi medesimi autorizzare in casi speciali, e nei limiti della loro provincia, e con le prescritte cautele, servizi straordinarî, quante volte possano questi ammettersi senza pericolo, e conciliarsi con gli orarî ordinarî in vigore.

Art. 49. I Presidi delle provincie potranno inoltre proporre speciali regolamenti intorno l'ordine, e la circolazione nelle stazioni e dipendenze delle ferrovie, comprese nella loro

giurisdizione, i quali per organo del Commissario, e presso il suo parere, verranno sottoposti all'approvazione della Direzione generale di polizia, coll'intendimento di mantenere la possibile uniformità dei regolamenti suddetti in tutti i luoghi dello Stato.

Art. 50. Verrà pubblicato un regolamento sulla polizia, sicurezza ed esercizio delle strade ferrate, in coerenza delle presenti disposizioni ed attribuzioni.

Art. 51. Faranno seguito a questo regolamento altri speciali regolamenti riguardanti le attribuzioni ed i doveri:

1.° del personale degl'impiegati della ferrovia addetti alle Società, da proporsi dalle stesse Società, e d'approvarsi presso rapporto del Commissario, dalla Direzione generale di polizia:

2.° degl'ispettori tecnici, e degl'ispettori tecnici aggiunti:

3.° dell'ispettore di amministrazione, e degl'ispettori aggiunti a questo ramo di servizio:

4.° degl'ispettori di vigilanza.

Questi tre ultimi verranno proposti dal Commissario generale all'approvazione dei respettivi Ministri, dei Lavori pubblici, delle Finanze, e della Direzione generale di polizia, acciò vengano pubblicati dai suddetti dicasteri per la giurisdizione, che spetta ad ognuno di essi.

Art. 52. Viene abrogato il precedente regolamento del Ministero dei lavori pubblici in data 22 gennajo 1858 sulle attribuzioni del Commissario generale.

Le altre leggi e disposizioni emanate per lo innanzi si osserveranno in quella parte, che non si oppone a quanto viene stabilito nel presente regolamento.

Roma dalla Segreteria di Stato li 26. marzo 1859.

G. Card. Antonelli

(N. 12.) *Ordine circolare del Ministero dell'interno* N. 23833 *sulla regolarità dei registri di Cancelleria per le cause civili.*

30 marzo 1859.

Con l'ordine circolare di questo Ministero del 16 settembre 1854 N. 85978 (1) si ordinava, che ogni giusdicente, assessore, governatore e capo dei tribunali fosse tenuto fare distinti certificati e rapporti sulla esatta osservanza delle disposizioni relative ai registri di ogni cancelleria, prescritti per le cause

---

(1) Vedi vol. VIII. 1854 pag. 272.

e materie civili dai §§ 159 e seguenti dell'editto 17 dicembre 1834, per essere inviati a questo Ministero alla fine di giugno, e dicembre di ogni anno.

Si è però osservato che meglio si raggiunge lo scopo di questa disposizione se i menzionati certificati e rapporti dai singoli giusdicenti, assessori e governatori verranno direttamente trasmessi al presidente del tribunale della provincia, il quale trovandosi più da vicino, potrà meglio decidere sulla loro regolarità ed esattezza che premurosamente gli viene raccomandata.

Si ordina pertanto, che ogni giusdicente, assessore, e governatore, nelle epoche indicate nel suddetto ordine circolare, incominciando dal fine di giugno futuro, debba inviare al presidente del tribunale della provincia il certificato o rapporto relativo alla osservanza delle disposizioni su i registri delle cause civili. Il presidente di ciascun tribunale li prenderà ad esame, e dopo fattane dettagliata relazione a questo Ministero, nella quale dovrà tener proposito anche dei registri della sua cancelleria, ordinerà che siano custoditi in archivio per averli pronti ad ogni richiesta.

Roma dal Ministero dell'interno 30 marzo 1859.

Il Ministro dell'interno
A. Pila

(N. 13.)

PROSPETTO GENERALE

DELLE VARIAZIONI AVVENUTE

NELLE FIERE E MERCATI

DELLO

STATO PONTIFICIO

A TUTTO L'ANNO 1858

PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL COMMERCIO EC.

1 APRILE 1859

PROVINCIE	COMUNI	NUOVE CONCESSIONI DI FIERE E MERCATI		
ANCONA	Belvedere	9 Novembre	»	»
	Idem	29 luglio		
	Castel Ferretti Appodiato di Falconara.	30 agosto	»	»
	Gallignano	30 ottobre		
	Idem	30 agosto	»	»
	Varano	9 settembre		
ASCOLI	Monsampolo	6 maggio		
	Idem	14 settembre		
	Maltignano { Montalto	» »	»	»
	Pagliare	12 luglio		
	Quinzano Appodiato di Force.	25 agosto		
BENEVENTO	S. Leucio	14 luglio		
BOLOGNA	Baricella	Lunedì, martedì e mercoldì dopo la 3.ª domenica di ottobre.	»	»
	Belvedere	Il 2.° martedì di luglio con due giorni successivi.		

RCATI ABOLITI o trasferiti ad altra epoca	FIERE ABOLITE o trasferite ad altra epoca	OSSERVAZIONI
» »	Il primo giovedì di ottobre.	
» »	Il giovedì dopo la pentecoste.	
» »	24 luglio	
» »	» »	Ha luogo in Maltignano la fiera del lunedì dopo la 3.ª domenica di ottobre che per equivoco si attribuì a Montalto, e viceversa si celebra in Montalto quella del mercoldì dopo la Pentecoste con 8 giorni di seguito che si annotò a Maltignano.
» »	20, 21, 22, ottobre.	

PROVINCIE	COMUNI	NUOVE CONCESSIONI DI FIERE E MERCATI	
BOLOGNA	Castel Franco	» »	» »
	Castiglione	Mercoledì e giovedì dopo la 3.ª domenica di ottobre.	
	Gaggio Montano	Nell'ultimo martedì di luglio con due giorni successivi.	
	Lojano	3 e 4 novembre	
	Medicina	» »	» »
	Monte Renzo	Il 1.° mercoledì e giovedì di luglio	» »
	Ozzano	19, 20 luglio	
	Praduro e Sasso	» »	In tutti i ma tedì.
	Savigno	» »	» »
	idem	Lunedì, martedì e mercoledì dopo la 3.ª domenica di settembre.	
	Castel S. Pietro	» »	» »
	S. Pietro in Casale	» »	» »
	Idem	L'ultimo martedì di ottobre.	
	Vergato	14, 15, 16 giugno	

RCATI ABOLITI o trasferiti ad altra epoca	FIERE ABOLITE o trasferite ad altra epoca	OSSERVAZIONI
» »	» »	La fiera del 29 luglio è protratta a tutto il primo agosto.
» »	» »	La fiera del 12 settembre è protratta a tutto il 17 dello stesso mese.
» »	» »	La fiera ha luogo nel borgo di Bisano
» »	20, 21, 22 Settembre	
» »	» »	La fiera del 22 agosto è protratta a tutto il 24 dello stesso mese.
» »	3 e 4 novembre	

PROVINCIE	COMUNI	NUOVE CONCESSIONI DI FIERE E MERCATI	
CAMERINO	Fiordimonte	13 giugno	
CIVITA-VECCHIA	Allumiere	» »	In tutti i vene di dell'anno
FERMO	Castel Clementino	18 giugno	
	Idem	1 agosto	
	Campofilone	22 luglio	
	Grottazzolina	13 luglio	» »
	Marano	21 luglio	
	Idem	30 novembre	
	Rapagnano	Lunedì dopo la seconda domenica di maggio.	
	S. Elpidio Morico	30 luglio	
FERRARA	Bondeno	Il terzo martedì, mercoledì e giovedì di settembre.	
FORLI'	Borello appodiato di Cesena.	Nell'ultimo mercoledì di giugno, e nei due mercoledì primi di luglio.	
	Polenta Appodiato di Bertinoro.	7 agosto	

ERCATI ABOLITI o trasferiti ad altra epoca	FIERE ABOLITE o trasferite ad altra epoca	OSSERVAZIONI
» »	5 agosto	

PROVINCIE	COMUNI	NUOVE CONCESSIONI DI FIERE E MERCATI	
FORLI'	Polenta appodiato di Bertinoro.	7 settembre	
	S. Giovanni in Marignano.	In tutti i lunedì di luglio, e nel secondo lunedì di aprile, maggio, gingno, agosto, e settembre.	» »
	Idem	» »	Tutti i lune meno i dico tro.
FROSINONE	Filettino	16 agosto	
	Piperno	Il primo giovedì di ottobre.	» »
	Rocca Gorga	3 giugno	
MACERATA	Apiro	22 luglio	
	Loreto	17 gennaro	
	Macerata	21 agosto	
	Idem	30 detto	
	Idem	3 settembre	
	Idem	22 detto	
	Mogliano	18 novembre	
	Idem	» »	» »

MERCATI ABOLITI o trasferiti ad altra epoca	FIERE ABOLITE e trasferite ad altra epoca	OSSERVAZIONI
» »	In tutti i lunedì di ottobre.	
Tutti i lunedì di luglio ed i secondi lunedì di aprile, maggio, giugno, agosto, e settembre.		
» »	29 e 30 agosto	
Dal 13 decembre a tutto carnevale.	1, 2, 3 agosto	

PROVINCIE	COMUNI	NUOVE CONCESSIONI DI FIERE E MERCATI	
MACERATA	Pausola	17 gennaro	
	Idem	» »	» »
	Idem	4 ottobre	
	Penna S. Giovanni	10 giugno	
	Idem	15 novembre	
	Porto di Recanati	La seconda festa di Pentecoste.	
	S. Severino	» »	» »
	Idem	» »	» »
	Recanati	5 giugno	
	Idem	16 giugno	
	Idem	14 agosto	
	Idem	24 agosto	
	Idem	24 settembre	
	Porto di Recanati	29 luglio	
	Treja	» »	» »
ORVIETO	Ficulle	1 luglio	
	Pomello appodiato S. Vito.	18 settembre	
PERUGIA	Bettona	26 giugno	
	Idem	» »	» »
	Baschi	2 agosto	
	Città di Castello	5, 6 e 7 giugno	
	Idem	» »	» »

MERCATI ABOLITI o trasferiti ad altra epoca		FIERE ABOLITE o trasferite ad altra epoca		OSSERVAZIONI
»	»	1, 2, 3 agosto		
»	»	»	»	La fiera del 9 giugno è protratta a tutto il 10.
»	»	»	»	La fiera del 25 settembre è protratta a tutto il 26 dello stesso mese.
»	»	»	»	La fiera del 2 gennaro è protratta a tutto il 3.
»	»	1 settembre		
»	»	Lunedì, martedì e mercoledì dopo l'ultima domenica di aprile.		

PROVINCIE	COMUNI	NUOVE CONCESSIONI DI FIERE E MERCATI	
PERUGIA	Cerqueto appodiato di Marsciano.	27 agosto	
	Collazone	2 settembre	
	Doglio appodiato di Monte Castello.	12, 13, 14 luglio	
	Deruta	26 luglio	
	Fratta	27 giuguo	
	Idem	» »	» »
	Idem	7 settembre	
	Idem	26 Settembre	
	Lama	Lunedì e martedì dopo la 4.° domenica di giugno.	» »
	Montecchio appodiato di Baschi.		In tutti i venerdì dal 1 novembre al 31 maggio.
	Idem	20 Maggio	
	Idem	12 agosto	
	Marsciano	5 novembre	
	Poggio Manente appodiato di Fratta.	18 luglio	» »
	Passignano	13 settembre	
	Sigillo	20 giugno	
	Idem	» »	» »
	Idem	Il lunedí susseguente alla 1.ª domenica di ottobre.	

MERCATI ABOLITI o trasferiti ad altra epoca	FIERE ABOLITE o trasferite ad altra epoca	OSSERVAZIONI
» »	5, 6. settembre	
» »	Lunedì dopo la 3.ª domenica di giugno.	
» »	» »	Si celebra nella villa detta di Pier Antonio.
» »	25 luglio	

PROVINCIE	COMUNI	NUOVE CONCESSIONI DI FIERE E MERCATI	
PERUGIA	Selci	Il 1.° martedì di agosto.	» »
	Valfabrica	» »	Giovedì di ogni settimana.
	Spina appodiato di Marsciano.	24 agosto	
	Idem	19 settembre	
	Marsciano	13 luglio	
RAVENNA	Castel Bolognese	Il primo martedì di luglio e di agosto ed il terzo martedì di settembre.	
	Brisighella	Il terzo mercoledì di luglio.	
RIETI	Castelnuovo di Farfa.	7 settembre	» »
	Canemorto	Il lunedì e martedì seguenti la 3.ª domenica di settembre.	» »
	Cerchiara	Lunedì dopo la domenica ultima di maggio.	
	Selci	Il martedì dopo la festa del SSmo Nome di Maria.	
	S. Giovanni Reatino.	Lunedì dopo la 1.ª domenica di ottobre.	

MERCATI ABOLITI o trasferiti ad altra epoca	FIERE ABOLITE o trasferite ad altra epoca	OSSERVAZIONI
» »	L' ultimo lunedì di settembre.	
Il lunedì di ogni settimana.		
« »	1 agosto	
» »	Il lunedì seguente la 4.ª domenica di ottobre.	

PROVINCIE	COMUNI	NUOVE CONCESSIONI DI FIERE E MERCATI	
ROMA E COMARCA	Porto d'Anzio	3 e 4 febraro	
	Idem	14 e 15 giugno	
	Vallinfreda	30 settembre	
	Vicovaro	Lunedì e martedì dopo la prima domenica di ottobre.	
SPOLETO	Amelia	» »	» »
	Idem	8 agosto	
	Idem	8 ottobre	
	Idem		Dal 1.° mercoledì di novembre a tutto il maggio.
	Collestatte	5 settembre	
	Capitone	15 settembre	
	Cascia	15, 16 novembre	
	Idem	Lunedì e martedì dopo la 3.ª domenica di maggio.	
	Castel-Ritaldi	Lunedì dopo il 19 agosto.	
	Gualdo Cattaneo	6 settembre	» »
	Monte Santo	20 decembre	
	Terni	15 febraro	
	Idem	» »	» »
	Idem	24 luglio	

ERCATI ABOLITI o trasferiti ad altra epoca		FIERE ABOLITE o trasferite ad altra epoca	OSSERVAZIONI
»	»	Il primo di agosto.	
»	»	2, 4 settembre	
»	»	13 giugno	

PROVINCIE	COMUNI	NUOVE CONCESSIONI DI FIERE E MERCATI	
SPOLETO	Terni	Il mercoledì precedente la solennità del Corpus Domini.	
	Uffigni appodiato di Poggio Domo.	30 agosto	
URBINO E PESARO	Cartocceto	Tutti i lunedì di maggio.	» »
	Isola di Fano	4 maggio 9 settembre.	
	Pergola	22 giugno	
	Idem	» »	» »
	Idem	13 agosto	
	Idem	» »	» »
	Idem	13 novembre	
	Idem	» »	» «
	Pennabilli	Primo sabato dei mesi di settembre e ottobre.	
	Monte Fabbri	» »	Nei singoli venerdì da novembre a tutto carnevale.
	Scheggia	14 giugno	
	Idem	16 ottobre	
	S. Giorgio	23 aprile	
	S. Vito	16 giugno	
	Idem	28 novembre	
	Torre	21 agosto	
VITERBO	Ischia	14 giugno	
	Bassanello	16 Agosto	

MERCATI ABOLITI o trasferiti ad altra epoca	FIERE ABOLITE o trasferite ad altra epoca	OSSERVAZIONI
» »	Tutti i lunedì di decembre.	
» »	28 aprile	
» »	30 settembre	
» »	» »	La fiera di giugno dura due giorni e quella di settembre cinque.

(N. 14.) *Nel comune di Sarnano, delegazione di Macerata, avrà luogo una nuova fiera il giorno 10 novembre di ciascun anno, sostituendosi altro giorno feriale se il suddetto cadesse festivo di precetto.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. del 2 aprile 1859.)

(N. 15.) *Norme per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sui fondi soggetti alla vendita coattiva.*

6 APRILE 1859

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI,
Diacono di s. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PIO PAPA IX
Segretario di Stato

Per togliere alcune difficoltà insorte nell'applicazione della legge sulla vendita coattiva, e rendere più spedito il modo, pel quale coloro che soffrono la spropriazione possano conseguirne il dovuto compenso, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il consiglio di Stato, ed il consiglio dei Ministri, ci hà ordinato di emanare le seguenti disposizioni.

ART. I. La cancellazione delle iscrizioni

ordinata nell'art. 20 dell'editto 3 luglio 1852 (1) si eseguisce in tutte le ipoteche, dalle quali trovavasi affetto il fondo, o parte del fondo spropriato, e che sono a carico del venditore indicato nel verbale.

Art. II. Allorchè la indennità non supera gli scudi cinquecento nel caso delle strade ferrate, o gli scudi cento nei casi di altre opere pubbliche, la prefissione del termine di giorni sessanta, che ha luogo colla notificazione da pubblicarsi dall'autorità governativa della provincia a forma dell'art. 22 dell'enunciato editto 3 luglio 1852, comprende, per l'effetto di dedurre i loro diritti o ragioni, anche quei creditori, che hanno ipoteca già inscritta, o privilegio da potersi iscrivere sul fondo venduto.

La notificazione, di cui nel citato articolo 22, sarà inserita nel giornale della provincia, ove ha luogo la spropriazione, od in quello della provincia vicina, ed il termine decorre da tale inserzione.

Se nel prefisso termine sono dedotte ipotecarie iscrizioni, o privilegi iscrivibili, quelle e questi s'intendono trasferiti sul prezzo, e si hanno come non esistenti, e risoluti quanto al fondo, o alla parte del fondo spropriata.

Se non sono dedotti, si hanno come non

---

(1) Vedi vol. VI 1852 par. II pag. 16.

esistenti e risoluti non solo riguardo al fondo, o alla parte del fondo, ma pure riguardo al prezzo depositato, quante volte riguardo al prezzo non siasi utilmente supplito con altra opposizione.

Art. III. Qualora la indennità superi gli scudi cinquecento, per causa delle strade ferrate, o gli scudi cento, per causa di altre opere pubbliche, il venditore a sua cura, e spese dovrà nello stesso termine di giorni sessanta esibire il certificato negativo, o lo stato delle iscrizioni a carico degli antecedenti proprietarii, rimontando fino alla istituzione del presente sistema delle ipoteche.

È però in facoltà delle altre parti interessate di assumere le opportune notizie per conoscere il vero stato ipotecario del fondo, su cui ebbe luogo la vendita coattiva.

Art. IV. Nel caso del precedente art. 3 rimane fermo il deposito, e si rimettono le parti a servirsi delle loro ragioni innanzi il tribunale, se il venditore non abbia eseguito quanto ivi è prescritto, o se vi sono ipotecarie iscrizioni, o se vi sia opposizione: ferma alle parti la facoltà di convenire sul modo di pagamento, o distribuzione del prezzo a forma dell'art. 23 dell'enunciato editto 3 luglio 1852.

Art. V. Quando rimane fermo il deposito, chiunque vi abbia interesse, può chiedere che il denaro sia rinvestito in consolidato coi vincoli dai quali è gravato il deposito,

ed il delegato ammetterà tale domanda, se il venditore, e tutti gl'interessati non convengano in altra specie di rinvestimento.

Art. VI. Anche nel caso dei precedenti art. 4 e 5 le iscrizioni ed i privilegi iscrivibili si hanno come non esistenti, e risoluti quanto al fondo, o parte di fondo spropriata, e sono sempre di pieno diritto trasferiti sul prezzo depositato o rinvestito.

Art. VII. Le presenti disposizioni si applicano pure alle vendite di già eseguite, nelle quali il prezzo rimane ancora in deposito. A cura del segretario della delegazione i verbali di tutte queste vendite saranno trasmessi ai rispettivi conservatori delle ipoteche, o saranno i medesimi esattamente indicati, se si erano di già trasmessi, all'effetto di eseguire qnanto è prescritto nell'art. 1. Se il prezzo nei rispettivi casi non supera il limite, di cui nell'art. 2. si rinnova la notificazione ingiunta nel ripetuto articolo 22 dell'editto 3 luglio 1852, e se ne farà la inserzione nel giornale, ed il termine ivi prescritto decorre da tale inserzione. Se il prezzo supera l'indicato limite non è luogo a rinnovare l'atto ed il termine per l'effetto, di cui all'art. 3, decorre dal presente giorno.

Roma li 6 aprile 1859.

G. Card. Antonelli

(N. 16.) *Nuova tariffa daziaria sul commercio de' bestiami, carni salate, e grassi di majale.*

9 APRILE 1859

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Segretario di Stato

Le incessanti richieste dei bestiami da macello e da razza hanno dimostrato al governo di SUA SANTITA' la convenienza di adottare un temperamento finanziario nel fine d'impedire il soverchio loro rincarimento, avuto riguardo agli interessi della pastorizia non meno che ai bisogni dell'interno consumo.

Quindi è che la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE avuto il parere della consulta di Stato per le finanze, ed inteso il consiglio dei Ministri ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome la seguente nuova tariffa daziaria sul commercio dei bestiami, carni salate e grassi di majale, che avrà il suo pieno effetto dalla promulgazione del presente editto.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla segreteria di Stato li 9 aprile 1859.

G. CARD. ANTONELLI

TARIFFA

Daziaria pei bestiami, carni salate, e grassi di majale.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI
Buoi e Vacche . . . .
Vitelli d'allievo o manzi . . . .
Vitelli bovini lattanti . . . .
Bufali e Bufale . . . .
Vitelli bufalini . . . .
Castrati . . . .
Becchi e Capre . . . .
Montoni e Pecore . . . . , ...
Agnelli e Capretti . . . .
Cavalli e Cavalle . . . .
Carosi o Cavalli slattati per allievo . . . . . .
Muli e Mule . . . .
Muli slattati per allievo . . . .
Cavalli e Muli lattanti . . . .
Asini e Asine . . . .
Asini slattati per allievo . . . .
Asini lattanti . . . .
Porci . . . .
Porci da latte e Porcelli . . . .
Carni salate e affumate o in altro modo preparate .
Grasso di majale anche in strutto . . . .

BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE		DAZIO DI ESTRAZIONE	
	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.
per capo	»	50	1	»
idem	»	50	1	»
idem	»	10	»	50
idem	»	50	»	50
idem	»	20	»	20
idem	»	05	»	05
idem	»	05	»	05
idem	»	05	»	05
idem	»	01	»	01
idem	1	»	10	»
idem	1	»	10	»
idem	»	50	5	»
idem	»	50	5	»
idem	»	10	»	10
idem	»	25	»	25
idem	»	25	»	25
idem	»	01	»	01
idem	»	50	»	20
idem	»	05	»	05
per Lib. 100 lor.	1	50	»	10
idem	1	»	»	10

(N. 17.) *Nella parrocchia di Zappolino comune di Serravalle, legazione di Bologna, avrà luogo una nuova fiera nei giorni* 27 28 *e* 29 *luglio di ogni anno. Quando alcuno dei suddetti giorni sia festivo di precetto, dovrà sostituirsene altro feriale.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 9 aprile 1859).

(N. 18.) *Ordine circolare del Ministero dell'interno n.* 24933 *sull'esercizio dello Spicilegio.*

12 APRILE 1859

In pendenza delle benigne disposizioni, di cui l'animo pietosissimo della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si stà occupando, onde viemmeglio assicurare il vero interesse dei poveri nello esercizio dello Spicilegio, e fino a che resterà in vigore il bando del Camerlengato del 4 giugno 1816, (1) e la circolare dello stesso dicastero del 21 giugno 1817, (2) in quanto non si oppone alle leggi posteriori, il SANTO PADRE nella udienza del giorno 9 corrente si è degnato prescrivere, che siano intanto comunicate a tutti i giudici e tribunali dello Stato le seguenti istruzioni.

1.° Per le procedure delle cause di contravvenzione al ricordato bando sullo Spicile-

---

(1) Vedi Appendice del vol. IX 1855 pag. XIV.
(2) Vedi come sopra pag. XXII.

gio, è in piena osservanza quanto è stabilito nei primi quattro articoli della enunciata circolare del 21 giugno 1817.

2.° Le autorità giudiziarie, le quali in forza delle più recenti leggi organiche sono invece del Camerlengato competenti a giudicare tali cause, debbono osservare il disposto dell'articolo 7.° della ripetuta circolare; e perciò quante le volte non resti bastantemente stabilito nei contravventori il *pieno dolo*, sarà in facoltà delle medesime di moderare il rigore della multa; siccome con equa proporzione potranno diminuire la multa in ragione della piccola quantità del bestiame, o della qualità di quello che ad onta del divieto sia stato introdotto nei campi; avuto specialmente riguardo alla tenuità del danno che ne sia ai poveri derivato.

3.° Insorgendo qualsiasi dubbio intorno alla esatta applicazione delle pratiche di cui viene inculcata la osservanza, i tribunali, dopo di avere giudicato in appello le cause, potranno rivolgersi a questo Ministero, onde implorare l'oracolo Sovrano di Nostro Signore.

Dal Ministero dell'interno li 12 aprile 1859.

Il Ministro dell'interno
A. Pila

(N. 19.) *Passaporti e fogli personali di via pei viaggiatori colla ferrovia da Roma e Civitavecchia.*

15 APRILE 1859

ANTONIO MATTEUCCI

Vice-Camerlengo di S. R. C. e Direttore generale di Polizia

Attivandosi la ferrovia da Roma a Civita-Vecchia si dispone,

1.° Quelli che si recano all'estero, o provengono da esteri Stati dovranno essere muniti dei relativi passaporti.

2.° A quelli poi che intendono limitare il loro viaggio in percorrere l'anzidetta ferrovia sarà respettivamente rilasciato dall'officio di polizia di Roma o Civitavecchia un foglio personale valido per sei mesi, con tassa di bajocchi 10.

3.° Alle stazioni di partenza ciascun viaggiatore appena vi giunge dovrà esibire il relativo recapito agl'impiegati di polizia.

4.° Chiunque mancasse dell'occorrente recapito, o questo fosse irregolare, sarà respinto, e se prenderà posto clandestinamente nei vagoni verrà arrestato, e sottoposto alle misure prescritte dai regolamenti di polizia.

5.° Restano poi ferme e nella piena os-

servanza le disposizioni tutte contenute nella nostra Notificazione dei 18 novembre 1856. (1)

6.° La pubblica forza presterà man forte perchè siano rispettate le leggi, e tutto proceda con ordine a scanso d'inconvenienti.

Dato dalla nostra residenza li 15 aprile 1859.

A. Matteucci

(N. 20.) *Corrispondenza postale che si spedirà giornalmente colla ferrovia da Roma a Civita Vecchia, e viceversa.*

16 aprile 1859

NOTIFICAZIONE

Nell'intento di provvedere all'invio delle corrispondenze epistolari con quei mezzi che offrono maggior celerità di servizio, si è da questo Ministero disposto che in occasione dell'attivazione della ferrovia da Roma a Civita-Vecchia gli officj di posta di queste due città ad ogni partenza dei treni, si trasmettano reciprocamente non solo le corrispondenze dello Stato, ma ancor quelle dell'estero che sogliono inoltrarsi mediante i bastimenti di commercio

---

(1) Vedi vol. X 1856 pag. 303.

e delle messaggerie imperiali di Francia. È però inteso che sono eccettuate in questa dominante le spedizioni e consegne nei giorni di domenica a tenore della notificazione 10 maggio 1850. (1)

Nel render noto al pubblico questo nuovo servizio, trovasi opportuno di richiamare alla stretta osservanza le disposizioni contenute nella notificazione della Tesoreria generale del 2 novembre 1844 (2) e dell'editto della segreteria di Stato del 29 novembre 1851, (3) dalle quali è inibito a chiunque, sotto le pene ivi comminate, di fare incetto di corrispondenze e di distribuirle, non che di farne il trasporto, eccettuato il caso in cui volendosi particolarmente inviare qualche lettera ne sia stata pagata la tassa competente mediante l'apposizione de' franco-bolli a forma del § 3 del precitato editto 29 novembre 1851.

Roma dal Ministero delle finanze li 16 aprile 1859.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze
G. Ferrari

---

(1) Vedi vol. IV 1850 par. I pag. 307.
(2) Vedi vol. del 1844 pag. 156.
(3) Vedi vol. V 1851 pag. 400.

* (N. 21.) *A Ravenna avrà luogo anche in quest' anno la solita fiera incominciando dal* 2 *maggio fino al* 16 *dello stesso mese.* (Notificazione del Ministero delle finanze 20 aprile 1859).

---

* (N. 22.) *Anche in quest'anno avrà luogo la solita fiera di assegna della Quercia presso Viterbo. La medesima principierà il giorno* 12 *giugno, e terminerà la sera del* 27 *dello stesso mese senza alcuna proroga.*

Le feste di precetto sarà chiusa la dogana. (Notificazione del Ministero delle finanze 20 aprile 1859).

---

* (N. 23.) *In Ferrara avrà luogo la solita fiera principiando col giorno* 20 *maggio fino alla sera del* 3 *del susseguente mese di giugno.* (Notificazione del Ministero delle finanze 20 aprile 1859).

---

* (N. 24.) *In Senigallia avrà luogo anche in quest'anno la fiera franca sotto l'osservanza delle leggi doganali in vigore.*

La medesima avrà principio il giorno 20

luglio, e terminerà la sera dell' 8 del susseguente mese di agosto senza proroga di sorta alcuna. (Notificazione del Ministero delle finanze 20 aprile 1859).

(N. 25.) *Ordine circolare del Ministero dell' interno n. $\frac{26077}{8104}$ sul divieto ai magistrati ed altr' impiegati di occuparsi nei lavori delle statistiche tanto civili che criminali.*

27 APRILE 1859

I lavori statistici risguardanti l'amministrazione della giustizia che sogliono compilarsi presso taluni tribunali e governi, mentre attestano lo zelo, e la diligenza onde i loro autori si distinguono nell'esercizio del proprio ufficio, rivelano altresì nei medesimi una lodevole brama di partecipare alla formazione della statistica giudiziaria di tutto lo Stato. Non essendo peraltro indirizzati a tale scopo, nè condotti con quella unità di metodo, e di vedute che sarebbe a ciò necessaria, lungi dal riuscire il più delle volte di alcun uso od utilità, arrecano invece oltre non tenui dispendj anche grave perdita di tempo, che potrebbe con profitto impiegarsi nella più sollecita ultimazione delle cause, e nell'esatto adempimen-

to di quanto è stato non ha guari inculcato con la circolare del 6 marzo n.º $\frac{22350}{2970}$.

Finchè pertanto la compilazione dei suddetti lavori è per legge riservata esclusivamente a questo Ministero, e non si creda opportuno di farvi concorrere, mediante modelli uniformi e corrispondenti come al centro comune ad un concetto unico generale, le varie autorità giudiziarie, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione; si è ravvisato espediente di disporre quanto siegue

1. Niun lavoro statistico sull'amministrazione della giustizia tanto civile quanto criminale potrà d'ora innanzi compilarsi da alcun magistrato, od altro qualunque impiegato, se non a richiesta e sotto l'immediata direzione di questo Ministero.

2. Niuno potrà somministrare a tal'uopo alcuna informazione o notizia, senza esserne da questo stesso Ministero espressamente autorizzato.

Roma il 27 di aprile 1859.

Il Ministro dell'interno
A. Pila

---

* (N. 26.) *Al comune di Mondolfo, delegazione di Urbino e Pesaro, è concessa una nuova fiera nel giorno 23 maggio di ogni*

anno, sostituendosi altro giorno feriale se il suddetto cadesse festivo di precetto. (Notificazione del Ministero del commercio ec. 29 aprile 1859).

---

* (N. 27.) *È prorogata per un' altr' anno la concessione dell' abbuono sul prezzo del sale per la salagione di pesci di mare.* (Notificazione del Ministero delle finanze 30 aprile 1859) *simile a quella riportata per esteso nel vol. IV. parte I. pag. 111.*

---

* (N. 28.) *Nel comune di Magliano, delegazione di Rieti, avrà luogo annualmente una nuova fiera nel giorno 13 giugno facendo così rivivere quella che in passato si celebrava nella medesima epoca, sostituendosi altro giorno se il sudetto cadesse festivo di precetto.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 30 aprile 1859).

(N. 29.) *Trattato tra il governo pontificio e quello di S. A. R. il gran duca di Mecklembourg Schwerin per la reciprocanza di trattamento de' legni marittimi nei respettivi porti.*

5 MAGGIO 1859

NOTIFICAZIONE

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PIO PAPA IX
Segretario di Stato

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, essendosi degnata di approvare il reciproco accordo che si è stabilito fra il Governo Pontificio, e quello di S. A. R. il Gran Duca di Mecklembourg-Schwerin per un eguale trattamento de' legni marittimi ne' porti de' rispettivi Stati, ci ha ordinato di pubblicarne, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo, la presente ministeriale Dichiarazione, che tiene luogo di Trattato, e riportatone qui inserto di parola in parola il tenore ne prescriviamo a chi spetta la piena osservanza nello Stato pontificio.

Roma dalla Segreteria di Stato il dì 5 Maggio 1859.

G. CARD. ANTONELLI

DICHIARAZIONE

Il Governo di S.A.R. il Gran Duca di Mecklembourg-Schwerin avendo risoluto di concedere al Governo di Sua Santità il Sommo Pontefice

Che le navi Pontificie le quali giungono nei porti del Gran Ducato, o che ne partono cariche o in zavorra, e senza distinzione donde provengano, o verso dove siano dirette, non saranno sottoposte ad alcun diritto, nè diverso, nè maggiore di quello, cui sono soggetti i bastimenti Mecklemburgesi, di qualunque natura possano essere i diritti medesimi, ed a profitto di chiunque siano essi percepiti, e che gravitino sopra il carico, o sopra i bastimenti: ed inoltre

DÉCLARATION

Le Gouvernement de Sa Sainteté le Souverain Pontife ayant résolu de concéder au Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin

Que le navires Mecklembourgeois arrivant dans le ports Pontificaux, soit avec chargement, d'une provenance et d'une destination quelconque, soit sur lest, ne seront pas soumis, tant pour les bâtimens, que pour leur cargaison, à des droits ni différents ni plus élevés, que ceux qui sont fixés pour les navires Pontificaux, de quelle nature que soient ces droits, et en faveur de qui qu'ils puissent être perçus: et de plus

Che gli oggetti di qualsivoglia specie ed origine provenienti dagli Stati pontificii ed importati ne' porti Mecklemburgesi non andranno sottoposti a dazio maggiore di quello che pagano gli stessi articoli importati da qualsivoglia altro luogo, le quali stipulazioni però non si applicheranno nè al cabotaggio riservato ai bastimenti nazionali, nè alla pesca.

Que les objets d'une espèce et d'une origine quelconque exportés du Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin et de ses ports ne seront pas soumis dans l'Etat pontifical à un droit plus élevé de celui qui y a lieu regulièrement suivant ses tarifs, soit avec ses propres sujets, ou avec les étrangers, lesquelles stipulations cependant ne s'appliqueront point au cabotage, qui est réservé aux bâtimens nationaux, ni à la pêche.

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità il Sommo Pontefice dichiara, che, fino a quando resteranno ferme le concessioni succitate:

Le soussigné Ministre des Affaires Etrangères de Son Altesse Royale le Gran-Duc de Mecklembourg-Schwerin déclare, que, tant que les concessions précitées subsisteront sans changement:

1.° Le navi Mecklemburgesi, le quali giungono ne'porti Pontificii cariche o in za-

1.r Les navires Pontificaux arrivant, soit avec chargement d'une provenance et d'une de-

vorrà, e senza distinzione di provenienza e destinazione non andranno sottoposte, sia pel bastimento, sia pel loro carico ad alcun diritto, nè diverso, nè maggiore di quelli fissati per le navi Pontificie, di qualunque natura essi siano, ed a profitto di chiunque siano percepiti.

stination quelconque, soit sur lest, dans les port Granducaux, ne seront pas soumis à des droits ni différents de ceux, qui sont fixés pour les navires Mecklembourgeois, ni plus élevés, que ceux, auxquels sont soumis les navires Mecklembourgeois, de quelle nature que soient ces droits, et en faveur de qui qu'ils puissent être perçus, soient-ils imposés aux cargaisons, ou aux bâtiments:

2.° Gli oggetti di qualsivoglia specie ed origine esportati dal Gran Ducato di Mecklembourg-Schwerin e da suoi porti non verranno sottoposti nello Stato pontificio a dazio maggiore di quello, che normalmente ha luogo in esso a termini delle sue tariffe, o co' proprj sudditi, o cogli esteri.

2.° Les objets d'une espèce et d'une origine quelconque, provenant des Etats pontificaux et importés dans les ports Mecklembourgeois, ne seront pas soumis à un droit plus élevé que payent les mêmes articles importés d'un autre pays quelconque.

3.° Da queste stipulazioni restano esclusi il cabotaggio riservato ai bastimenti nazionali, e la pesca.

In fede di che il Sottoscritto ha munito la presente Dichiarazione, destinata ad essere scambiata con una Dichiarazione analoga del Governo Mecklemburgese, della sua sottoscrizione, e le ha fatto apporre il suo proprio sigillo.

Fatto in Roma il 21 gennajo 1859.

G. Card. Antonelli.

3.° Ces stipulations ne s'appliqueront point au cabotage, qui est réservé aux bâtiments nationaux, ni à la pêche.

En foi de quoi le Soussigné a muni la présente Déclaration destinée à être échangée contre une Déclaration analogue du Gouvernement pontifical, de sa signature, et lui a fait apposer le sceau du Ministère Grand-Ducal des affaires etrangères.

Fait à Sckwerin le 21 janvier 1859.

D'Oertzen.

(N. 30.) *Cambiamento di stradale per la spedizione delle corrispondenze dirette agli Stati Sardi.*

7 MAGGIO 1859

AVVISO.

Interrotte le comunicazioni fra Milano ed il Piemonte, le corrispondenze da Roma ed altre parti dello Sato pontificio dirette agli Stati Sardi saranno per ora inoltrate per la via di Firenze, ed i mittenti dovranno nell'impostarle pagare bajocchi cinque per la lettera semplice per affrancatura fino al confine, e così proporzionatamente per le lettere doppie e plichi secondo è già in uso per le corrispondenze, che si spediscono per la via di Toscana.

Dalla sopraintendenza generale delle poste.

Roma li 7 maggio 1859.

Il sopraintendente generale
C. MASSIMO

—

* (N. 31.) *Nel comune di Osimo, delegazione di Ancona, sono istituite due nuove fiere nei giorni* 21 *luglio e* 21 *novembre di ogni anno, sostituendosi altro giorno feriale se alcuno dei medesimi cadesse festivo di precetto.*

(Notificazione del Ministero del commercio ec. 7 maggio 1859).

---

* (N. 32.) *La fiera che nel comune di Castelfranco, provincia di Bologna, aveva luogo nei giorni 25, 26 e 27 agosto, è trasferita ai giorni 15, 16 e 17 giugno di ogni anno.*

Quando alcuno de' suddetti giorni cadesse festivo di precetto dovrà sostituirsene altro feriale. (Notificazione del Ministero del commercio ec. 11 maggio 1859).

(N. 33.) ***Divieto dell' estrazione all' estero dei bestiami*** vaccini, bufalini, pecorini, caprini e suini, *e delle loro carni tanto fresche che salate.*

12 MAGGIO 1859

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di s. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PIO PAPA IX
Segretario di Stato

Riconosciuta per le attuali condizioni del commercio dei bestiami la necessità di prov-

vedere con straordinaria misura ai bisogni dell'interno consumo, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il consiglio de' Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome quanto appresso:

È divietata fino a nuov'ordine la esportazione all'estero dei *bestiami vaccini*, *bufalini*, *pecorini*, *caprini*, *e suini*, *e delle loro carni tanto fresche quanto salate*.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla segreteria di Stato li 12 maggio 1859.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 34.) *Ordine circolare del Ministero dell'interno n.° 27035 sul divieto ai pubblici funzionari di allontanarsi dal luogo del loro officio senza speciale superiore permesso.*

13 MAGGIO 1859

Nonostante gli ordini circolari della segreteria per gli affari di Stato interni del 24 ottobre 1836 n.° 52363, (1) 21 marzo 1846

---

(1) Vedi vol. 1836 par. II pag. 139.

n.° 76431, (1) e dell'altro di questo Ministero del 16 gennaro 1856 n.° 22160 non si vede ancora totalmente rimosso l'abuso nei pubblici funzionarj di allontanarsi dal luogo del loro officio.

Mi è duopo pertanto richiamare alla più rigorosa osservanza le disposizioni contenute nei suddetti ordini circolari; con ingiunzione ancora, che niun impiegato possa muoversi dal suo posto per recarsi a questa capitale senza uno speciale permesso di questo Ministero, che sarà solo accordato per gravi e giustificati motivi.

Nel passaporto poi si dovrà fare annotare la qualifica dell'impiego, che si ricuopre.

Roma dal Ministero dell'interno li 13 maggio 1859.

Il Ministro dell'interno
A. Pila

---

* (N. 35.) *È riattivata in Montalto, delegazione di Ascoli, la fiera che aveva luogo dal* 29 *agosto a tutto il* 6 *settembre, limitandone però la durata ai soli giorni* 27 *e* 28 *agosto*

---

(1) Vedi vol. 1846 pag. 160.

di ciascun anno. Quando alcuno dei suddetti due giorni fosse festivo di precetto dovrà sostituirsene altro feriale. (Notificazione del Ministero del commercio ec. 14 maggio 1859).

(N. 36.) *Divieto dell' estrazione all' estero dei generi annonarj.*

19 MAGGIO 1859

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di s. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PIO PAPA IX
Segretario di Stato

Onde provvedere con eccezionale misura ai bisogni dell' interno consumo dello Stato, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome quanto appresso:

È vietata fino a nuov' ordine la esportazione per l' estero dei generi annonarj specificati nella tariffa emanata coll' editto 15 maggio 1858. (1)

---

(1) Vedi vol. XII 1858 pag. 65.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla segreteria di Stato li 19 maggio 1859.

G. Card. Antonelli

---

* (N. 37.) *Disposizione solita pel pagamento dei censi e canoni camerali da presentarsi nella camera de' tributi nella vigilia e festa dei gloriosi ss. Apostoli Pietro e Paolo come leggesi per esteso nel testo riportato nel vol. dell'anno* 1848 *a pag.* 145. (Notificazione del camerlengato di S. R. C. 20 maggio 1859).

(N. 38.) *Aumento di dazio di estrazione sui carboni e sulla legna da ardere.*

4 giugno 1859

EDITTO

Giacomo *della S. R. C.* Card Antonelli,
Diacono di s. Agata alla suburra,
della Santità di Nostro Signore PIO PAPA IX
Segretario di Stato

Il crescente prezzo dei combustibili ha fatto scorgere la necessità di porre un freno alla esportazione dei medesimi.

Quindi è che la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE avuto il parere della consulta di Stato per le finanze, ed inteso il consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome, le seguenti disposizioni.

Viene aumentato in tutto lo Stato il dazio di estrazione sui carboni e sulla legna da ardere, che sarà quindi innanzi percetto nella misura come appresso:

Carbone di legna per ogni soma di libbre 250 . . . . Sc.	»	08
Legna da fuoco in pezzi per ogni canna . . . . »	1	20
Detta in fascine per ogni migliajo . . . . »	2	80
Detta in piccoli fasci per ogni migliajo . . . . . . »	»	70

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla segreteria di Stato li 4 giugno 1859.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 39.) *Nel comune di Monte Carotto, provincia di Ancona, sono attivate due nuove fiere annuali nei giorni* 29 *agosto*, e 19 *set-*

tembre, sostituendosi altro giorno feriale se alcuno dei suddetti cadesse festivo di precetto. (Notificazione del Ministero del commercio ec. 6 giugno 1859).

---

* (N. 40.) *Al comune di Belforte, delegazione di Urbino e Pesaro, sono concesse due nuove fiere nei giorni 6 giugno e 17 ottobre di ogni anno, sostituendosi altro giorno feriale se alcuno dei suddetti cadesse festivo di precetto.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 14 giugno 1859).

(N. 41.) *Ordinanza circolare della presidenza degli archivii sull'obbligo ai regattieri ed altri stimatori di munirsi di regolare patente ond'essere legalmente riconosciuti.*

25 giugno 1859

Poichè le attuali leggi governative obbligano non più i soli ingegneri, architetti, agrimensori e misuratori, ma i regattieri pure ed altri stimatori a munirsi della relativa patente se intendano esercitare legalmente la respettiva professione, non era più da tollerarsi che le stime e perizie redatte e firmate da re-

gattieri, ed altri stimatori non approvati dal governo, e non muniti di patente ricevessero legalità e s'inserissero ne' pubblici atti notarili.

E militando per le stime e perizie dei regattieri, ed altri stimatori la stessa ed identifica ragione della voluta pubblica garanzia che mosse già a provvedere onde i notari ed altri pubblici ufficiali autorizzati da questa presidenza si rifiutassero di dare legalità nel loro ministero, e non ricevessero in appoggio de' pubblici atti stime e perizie d'ingegneri, architetti, agrimensori e misuratori non approvati e non muniti della relativa patente, sotto pena ai contravventori per la prima volta della sospensione da incorrersi *ipso facto*, e di altre più severe ed efficaci misure di rigore in caso di recidiva mancanza come all'ordinanza circolare di questa presidenza de' 4 settembre 1839 n.° 6589, (*) viene oggi la presidenza degli

(*) *Ordinanza Circolare della prefettura degli archivii n.* 6589. 4 *settembre* 1839. = Più, e diversi reclami giunti alla Superiorità hanno portato la medesima nella spiacevole cognizione dell'abuso introdottosi di ricevere, ed inserire nei publici atti perizie, e stime di persone non munite della governativa patente costatante la superiore approvazione espressamente voluta dall'*art. V.* della notificazione della segreteria di Stato in data 25 giugno 1823, e dalle posterieri ordinanze della sacra Congregazione degli studj.

Esigendo l'ordine publico, la osservanza delle leggi, e la garanzia stessa della società che siano prontamente rimossi simili arbitrii, a datare dalla communicazioue

archivj come a dichiarare esteso il divieto di detta circolare, anche alle stime e perizie de' regattieri, ed altri stimatori, così eziandio ad estendere anche a questo caso l'applicazione delle penali recate dalla detta ordinanza.

Avverta pertanto ciascuno de' pubblici uffiziali notarili di non contravenire a quanto col presente ordine si dispone per non incorrere nelle penali già come sopra comminate.

Dato in Roma dalla nostra residenza di Monte citorio questo dì 25 giugno 1859.

Il presidente degli archivj
N. Milella

---

della presente circolare avvertenza, tutti i notari ed altri publici uffiziali autorizzati da questa presidenza dovranno immancabilmente rifiutarsi di dare presso di loro legalità, o ricevere in appoggio de' publici atti stime qualunque, e perizie non redatte, e firmate dagl'*ingegneri, architetti, agrimensori, e misuratori* non approvati dal governo, e non muniti dalla relativa *patente*, sotto pena ai contraventori per la prima volta della sospensione da incorrersi *ipso facto*, e nella recidività di altre più efficaci misure di rigore.

Avverta pertanto ciascuno, cui si riferisce il presente ordine di uniformarvisi, al quale effetto dovrà nel doppio esemplare dichiararne con analoga data il ricevimento, onde non possa allegarsene la ignoranza.

Data in Roma dalla nostra residenza questo dì 4 settembre 1839.

Il Presidente degli archivii
N. Paracciani Clarelli

(N. 42.) *I formentoni possono estrarsi all'estero a norma dell'ordinaria tariffa 15 maggio 1858.*

30 GIUGNO 1859

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI,
Diacono di s. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PIO PAPA IX
Segretario di Stato

Riconosciutosi conveniente che i formentoni sieno eccettuati dal divieto portato dalla legge edittale del 19 maggio decorso, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il parere del consiglio dei Ministri, ha ordinato che la estrazione dei medesimi sia quindi innanzi regolata a forma dell'ordinaria tariffa emanata coll'editto 15 maggio 1858.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione.

Dalla segreteria di Stato 30 giugno 1859.

G. CARD. ANTONELLI.

* (N. 43.) *Disposizione pel pagamento delle rendite consolidate, ed altre passività a carico dell'erario riferibili al primo semestre 1859.* (Notificazione del Ministero delle finanze 11 giugno 1859).

(N. 44.) *Ordine circolare del Ministero dell'interno n. 2941. I governatori, assessori o giusdicenti giudicano invece degli uditori legali che nol possano per motivi di astensione o impedimento.*

4 LUGLIO 1859

Il presidente del tribunale di Rieti ha richiesto a questo Ministero di esser fornito degli opportuni schiarimenti rapporto al giudice innanzi a cui debbano introdursi le cause, nelle quali gli uditori legali come aventi un proprio interesse non possono pronunziare.

Sebbene il vigente regolamento di procedura non abbia esplicitamente provveduto al caso, in cui lo esercizio della giurisdizione attribuita agli uditori legali dal § 1742 si renda loro incompatibile trattandosi di definire controversie, nelle quali debbano astenersi dal giudicarle per i motivi di allegazione in sospetto determinati dalla legge, o che ne siano legittimamente impediti; non mancano però nella nostra legislazione le disposizioni di ragione già stabilite in altri consimili casi, come è chiaro

dai §§ 447 e 1055 del citato regolamento di procedura, dal dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni del 7 settembre 1844, (1) e dalla notificazione di Segreteria di Stato dei 30 ottobre 1856. (2)

A togliere peraltro qualunque incertezza, dappresso il rapporto umiliato nella udienza del giorno 2 luglio corrente alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso anche il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri, la stessa SANTITA' SUA si è degnata ordinare, che debbano introdursi avanti i governatori, assessori, e giusdicenti tutte le cause che a forma del § 1742 sono di competenza degli uditori legali, quando questi abbiano ad astenersi dal giudicarle nei diversi casi contemplati dal regolamento, e che questa norma debba essere ancora osservata nei casi di legittimo impedimento.

Il Ministro dell'Interno
A. PILA

(N. 45) *Dispaccio del Ministero dell' interno n.* 30900 *col quale si partecipa la disposizione Sovrana riportata nell' udienza del* 13 *luglio corrente, che la Villa di Collescille frazione di Norcia è stata segregata dal detto comune, ed unita a quello di Preci dal primo del venturo anno* 1860.

---

(1) Vedi vol. 1844 pag. 131.
(2) Vedi vol. X 1856. pag 291.

* (N. 46) *Dispaccio del Ministero dell' interno n.* 30966 *portante la disposizione Sovrana, riportata nell' udienza del* 13 *luglio corrente, che i comuni di Montebuono, e Tarano, non che l' Università di Fianello sono distaccati dal governo di Poggio Mirteto, ed uniti a quello di Magliano dal primo del mese di gennajo* 1860.

---

* (N. 47) *Nella città di Fermo avrà luogo come negli anni passati la fiera di assegna dal giorno* 23 *agosto fino alla sera del* 6 *del susseguente mese di settembre senza proroga di sort' alcuna, e sotto le solite leggi e discipline doganali in vigore.* (Notificazione del Ministero delle finanze 20 luglio 1859).

(N. 48) *Richiama in vigore la tariffa del* 9 *aprile* 1859 *sull' introduzione ed estrazione dei bestiami.*

26 LUGLIO 1859

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Segretario di Stato.

Essendo variate le generali condizioni del commercio per le quali il governo di SUA SAN-

TITA' ha dovuto provvedere con la straordinaria misura del divieto all'uscita dei bestiami, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome, quanto appresso:

Dalla pubblicazione del presente cessano le disposizioni adottate sui bestiami con l'editto del 12 maggio decorso, ed è richiamata in vigore la tariffa del 9 aprile prossimo passato, relativa all'introduzione, ed all'estrazione dei bestiami, e delle loro carni tanto fresche quanto salate.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato il 26 luglio 1859.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 49) *Ordine circolare del Ministero dell'interno n. 31878 col quale si stabilisce che le domande delle donne per svincolare tutta o parte della dote costituita nella somma non maggiore agli scudi cinquanta, saranno provvisoriamente accolte o rigettate dai Vescovi, e loro respettivi vicarii.*

4 AGOSTO 1859

Molte dimande sono giornalmente inoltrate a questo Ministero da povere donne per otte-

nere lo svincolo totale o parziale delle loro doti, e l'abilitazione di alienarle o per proprio o per altrui vantaggio nei diversi casi previsti dalla legge. Volendo provvedere che queste dimande avanzate dalla classe più indigente abbiano un corso più sollecito, ed allo scopo che possano più facilmente verificarsi i fatti e le circostanze esposte per ottenere la detta autorizzazione, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso anche il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri, nella udienza del 3 agosto 1859 si è degnata commettere provvisoriamente l'esame delle suddette dimande ai Vescovi, e loro vicarii generali, disponendo, quanto appresso

Le dimande che si promuovono per ottenere lo svincolo totale delle doti costituite nella somma non maggiore di scudi cinquanta, o quelle che sono dirette ad ottenere lo svincolo di una porzione delle doti medesime che oltrepassi la metà, saranno presentate ai Vescovi delle rispettive diocesi, e per essi ai loro vicarii generali, ai quali viene provvisoriamente accordata la facoltà di accoglierle o rigettarle secondo il loro prudente arbitrio.

In questi casi sarà osservata la procedura prescritta nel § 18 e seguenti dalla notificazione di Segreteria di Stato degli 11 marzo 1854 (1)

(1) Vedi vol. VIII. 1854. pag. 22.

per lo esercizio della giurisdizione volontaria nei contratti non eccedenti la somma degli scudi cinquanta: ferme peraltro rimanendo le altre disposizioni contenute nel regolamento 10 novembre 1834 e nella notificazione suindicata per ciò che riguarda l'esercizio della giurisdizione volontaria.

Dal Ministero dell'interno li 4 agosto 1859.

Il Ministro dell'interno
A. Pila

(N. 50) *Ordine circolare del Ministero dell'interno n.* 32492 *col quale vengono esonerati gli esattori comunali eletti d'officio dai consigli municipali dalle spese della stipolazione del relativo istromento ec.*

15 agosto 1859

Si è promosso il quesito se gli esattori comunali eletti di officio dai Consigli municipali, debbano sostenere le spese della stipolazione dell'istromento, della iscrizione ipotecaria e di tutt'altro a ciò relativo.

Fattasene analoga relazione al Consiglio di Stato, al Consiglio de' Ministri e poscia a Sua Santita', il Santo Padre, approvando il parere emessone da' menzionati Consigli, si è be-

nignamente degnata ordinare che nel caso di cui sopra non debbano gli esattori esser gravati delle indicate spese, le quali dovranno per l'avvenire essere a tutto carico dei comuni, nonostante qualunque preesistente disposizione in contrario.

Comunico alla V. S. questa Sovrana disposizione per sua norma, e mi raffermo.

Roma 15 agosto 1859.

Il Ministro dell'interno
A. Pila

---

* (N. 51) *Al comune di Fermignano, delegazione di Urbino e Pesaro, è concessa una nuova fiera nel giorno 16 ottobre di ogni anno, sostituendosi altro giorno feriale se il suddetto cadesse festivo di precetto.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 19 agosto 1859).

---

* (N. 52) *Nel comune di Fabriano sono attivate due nuove fiere nei giorni 20 marzo e 9 decembre di ogni anno. Quando avvenga che alcuno dei suddetti giorni cadesse festivo di precetto dovrà sostituirsene altro feriale.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 23 agosto 1859).

---

* (N. 53) *Al comune di Monte Castrilli, delegazione di Spoleto, sono state concesse due nuove fiere annuali d'aver luogo il 12 agosto, ed il martedì successivo all'11 di novembre. Quando poi si verificasse che alcuno dei suindicati giorni sia festivo di precetto dovrà sostituirsene altro feriale.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 30 agosto 1859).

---

* (N. 54) *Nel comune di Visso, delegazione di Spoleto, è stata concessa una nuova fiera da aver luogo il lunedì successivo al 16 agosto d'ogni anno, sostituendosi altro giorno se il suddetto cadesse festivo di precetto.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 30 agosto 1859).

---

* (N. 55) *Alla Quercia presso Viterbo avrà luogo anche in quest'anno la solita fiera di assegna di settembre, osservate le leggi e discipline doganali in vigore.* (Notificazione del Ministero delle finanze 31 agosto 1859).

---

* (N. 56) *La fiera che nel comune di Terni aveva luogo nel giorno 17 gennaio è stata*

trasferita al dì 19 dello stesso mese. (Notificazione del Ministero del commercio ec. 6 settembre 1859).

(N. 57) *Circolare della prefettura degli archivj n.* 3700 *colla quale si determina che i cancellieri, sostituti, scrittori, ed alunni autorizzati a rappresentare i cancellieri, muniti di nomina Sovrana, non sono tenuti a chiedere alcuna abilitazione alla Presidenza degli archivj.*

16 SETTEMBRE 1859

Nel sindacare gli atti della visita notarile testè eseguitasi per tutto lo Stato potè rilevare questa Presidenza, che non tutti i cancellieri governativi e subalterni officiali di Cancelleria trovavansi forniti dell'abilitazione speciale, che l'art. 10 del Moto-proprio 31 maggio 1822 (1) richiede, come necessaria a tutti gl'impiegati, i quali debbono rogarsi di atti pubblici relativi alle loro incombenze sì civili che criminali.

Portatosi pertanto esame sulla mancanza in alcuni cancellieri di questa abilitazione *ad acta*, anche in seguito di osservazioni rassegnate da taluno dei medesimi impiegati, nacque

---

(1) Vedi vol. IV. 1833. append. pag. 182

il dubbio, che fosse necessaria la enunciata speciale abilitazione, trattandosi d'impiegati di nomina Sovrana.

Questa Presidenza adunque volle farne quesito al superiore Ministro dell'interno, che ne fece relazione al Consiglio dei Ministri e quindi alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e nella udienza del 10 corrente agosto la stessa SANTITA' SUA, sanzionando l'opinamento del suddetto Consiglio, si è degnata dichiarare, come da ossequiato dispaccio di S. E. R. Mons. Ministro dell'interno del dì 14 settembre 1859 n.° 31962, che i cancellieri governativi e similmente i sostituti, commessi, scrittori, ed alunni autorizzati a rappresentare i cancellieri non sono tenuti dopo riportata la nomina Sovrana a chiedere alcuna abilitazione alla Presidenza per stendere qualunque atto di cancelleria.

Dato in Roma dalla nostra residenza in Monte citorio questo dì 16 settembre 1859.

Il Presidente degli archivj
N. MILELLA

(N. 58) *In Ascoli avrà luogo anche in quest'anno la solita fiera di assegna, la quale principierà il giorno 7 novembre, e terminerà la sera del 26 dello stesso mese. La dogana sarà chiusa nei giorni festivi di precetto.* (Notificazione del Ministero delle finanze 20 settembre 1859).

(N. 59) *Ripristinazione della dogana di Fuligno a riscossione di 2.ª classe, e riabilitazione di quella di Perugia col grado di 3.ª classe.*

22 SETTEMBRE 1859

NOTIFICAZIONE

Essendosi degnata la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE di dichiarare la dogana di Fuligno *di riscossione di seconda classe*, e di riabilitare quella di Perugia col grado *di terza classe*, la cui apertura avrà luogo col *primo del prossimo ottobre*, si deduce a pubblica notizia per norma delle operazioni daziarie.

Dal Ministero delle finanze il 22 settembre 1859.

Il Tes. gen. Ministro delle finanze
G. FERRARI

(N. 60) *Proroga un' altr' anno l' introduzione dei vini comuni per consumo degli abitanti della città franca di Civitavecchia.* (Notificazione del Ministero delle finanze 26 settembre 1859).

---

* (N. 61) *Al comune di Monteleone, delegazione di Fermo, sono concesse due nuove fiere, nei giorni* 18 *luglio, e* 19 *agosto d'ogni an-*

no, sostituendosi altro giorno feriale se alcuno dei suddetti cadesse festivo di precetto. (Notificazione del Ministero del commercio ec. 4 ottobre 1859).

---

* (N. 62.) *Nel comune di Camerano, delegazione di Ancona, avrà luogo ogni anno una nuova fiera nel giorno 23 luglio osservate le solite regole.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 10 ottobre 1859).

(N. 63.) *Divieto dell' estrazione all' estero dei* Formentoni.

11 OTTOBRE 1859

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI,
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PIO PAPA IX
Segretario di Stato

A viemmeglio provvedere al bisogno del l'interno consumo, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il parere del Consiglio de' Ministri, ha ordinato che siano nuovamente compresi nel genarale divieto di estrazione dei cereali anche i *formentoni*, che, in virtù dell'editto 30 giugno decorso, n'erano stati eccettuati.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla segreteria di Stato li 11 ottobre 1859.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 64.) *In Terracina avrà luogo anche in quest'anno la fiera di assegna dal 2 novembre al 16 dello stesso mese. La dogana sarà chiusa nei giorni festivi di precetto* (Notificazione del Ministero delle finanze 15 ottobre 1859).

(N. 65.) *Circolare del Ministero dell' interno n. 36258. Schiarimenti sulla disposizione Sovrana per le espropriazioni forzose.*

25 OTTOBRE 1859

L'art. 1. dell'editto 3 luglio 1852 (1) avendo fatto sorgere il dubbio se il Sovrano decreto per le espropriazioni forzose sia necessario anche nei lavori comunali e provinciali, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, presso quanto è stato opinato in proposito dal Consiglio de' Ministri, nell'udienza del 5 di questo mese ha dichiarato, che per i lavori comunali può la vendita coattiva esser sanzionata dai Delegati, e per i provinciali dal Ministero dell'interno in ana-

(1) Vedi vol. VI. part. II 1852. pag. 16.

logìa delle disposizioni contenute nel dispaccio della Segreteria di Stato del 12 marzo 1854 n. 53695, (*) osservate le forme nel nominato editto prescritte.

Per intelligenza e norma partecipo a V. S. questa autentica interpretazione di legge mentre ec.

Il Ministro dell'interno
A. Pila

(*) *Dispaccio della Segreteria di Stato a Mons. Ministro dell'interno li* 12 *marzo* 1854 *n.* 53695.

È stato rassegnato alla Santita' di Nostro Signore l'opinamento del Consiglio de' Ministri relativo ai quesiti fatti da Mons. Ministro dell'interno coi rapporti in data 17 e 26 del decorso gennajo numeri 78646 e 78315 intorno a chi in assenza dei Cardinali legati, e loro consigli debba occuparsi dei ricorsi in via amministrativa dalle sentenze sindacatorie sui consuntivi comunali, e provinciali, e dalle altre risoluzioni concernenti interessi dei comuni.

Presa cognizione di ogni rilievo fatto nella discussione de quesiti medesimi, la Santita' Sua inerendo all'enunciato opinamento del Consiglio de' Ministri si è degnata di disporre, che sino alla istallazione dei Cardinali legati e loro consigli in conformità di quanto è prescritto nella legge del dì 22 novembre 1851 spetti a Mons. Ministro dell' interno in rappresentanza dei Cardinali legati, e loro consigli di risolvere sui ricorsi di sopra enunciati, potendo egli nei casi, che reputerà opportuni farsi coadjuvare in via consultiva dal Consiglio di Stato.

Si partecipa la Sovrana disposizione a Mons. Ministro dell' interno per l'adempimento.

G. Card. Antonelli

(N. 66.) *Convenzione fra il governo pontificio, e l'impero francese sul reciproco arresto e consegna dei rei.*

16 NOVEMBRE 1859

NOTIFICAZIONE

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di N. S PAPA PIO IX
Segretario di Stato

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO IX essendosi degnata di approvare e rattificare la Convenzione fatta fra il suo pontificio governo e quello di S. M. l'Imperatore de' francesi sul reciproco arresto e consegna de' rei de' rispettivi due Stati, ci ha comandato di pubblicarla, come col presente editto eseguiamo, riportandone quì appresso il tenore di parola in parola, affinchè da tutte le autorità governative e giudiziarie sia esattamente osservata in ogni sua parte, nè possa dai sudditi pontificj esserne allegata ignoranza.

Dalla segreteria di Stato li 16 novembre 1859.

CONVENZIONE

CONCHIUSA FRA SUA SANTITA'
E S. M. L'IMPERATORE DE' FRANCESI
SUL RECIPROCO ARRESTO E CONSEGNA DE' REI.

IN NOME
DELLA SANTISSIMA TRINITA'

Sua Santità il sommo Pontefice Pio IX e Sua Maestà Napoleone III Imperatore dei francesi, convinti del grandissimo vantaggio che ridonda alla retta amministrazione della giustizia dal ricusare l'asilo ai rei ne' rispettivi Stati, venendo così tolto ai medesimi un forte incentivo a delinquere nella speranza di rimanerne impuniti, hanno determinato di conchiudere una Convenzione per l'arresto dei delinquenti ne' rispettivi dominî e per la vicendevole consegna di essi ne' casi e

AU NOM
DE LA TRES-SAINTE TRINITÉ

Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie IX, et Sa Majesté l'Empereur des Français convaincus de grands avantages qui résultent pour l'administration de la justice d'une Convention ayant pour but de refuser, dans leurs États respectifs, un asile aux malfaiteurs, et de les éloigner du crime, en leur enlevant tout espoir d'impunité, ont jugé convenable de conclure un Traité pour l'arrestation et l'extradition réciproques des coupables dans les circonstances et par les moyens qui seront con-

modi che fra le due alte parti contraenti verrebbero concordemente stabiliti.

A tal effetto hanno rispettivamente muniti delle loro plenipotenze:

Sua Santità il Sommo Pontefice

L'Emo Sig. Cardinale Giacomo Antonelli del titolo di s. Agata alla Suburra, suo Segretario di Stato, gran Croce dell'ordine Imperiale della Legione d'Onore ec. ec.

Sua Maestà l'Imperatore de'Francesi

Sua Eccellenza il Signor Duca di Gramont, Commendatore dell'ordine Imperiale della Legione d' Onore, gran Croce di diversi ordini ec. ec. suo Ambasciatore presso la Santa Sede.

I quali, dopo aver

venus de part et d'autre par les hautes parties contractantes.

A cet effet ils ont respectivement muni de leurs pleins pouvoirs

Sa Sainteté le Souverain Pontife

Son Eminence le Cardinal Jacques Antonelli, du titre de Sainte Agathe in Suburra, grand-Croix de l'ordre Imperiale de la Légion d' Honneur, etc. etc. son Secrétaire d'Etat.

Sa Majesté l'Empereur des Français

Son Excellence le Duc de Gramont, Commandeur de l'ordre Impérial de la Legion d'Honneur, grand-Croix de plusieurs ordres etc. etc. son Ambassadeur auprès du Saint Siege.

Les quels, après s'ê-

cambiato le rispettive plenipotenze da loro trovate in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1. I governi pontificio e francese si obbligano con la presente Convenzione alla reciproca consegna, (ad eccezione dei proprii sudditi, e uniformandosi pei sudditi delle potenze estere alle condizioni stipolate nell'art. 8) degli individui rifugiatisi dallo Stato pontificio in Francia, e dalla Francia nello Stato pontificio, inquisiti o condannati dai competenti tribunali per taluno de'reati che qui appresso si enumerano:

La estradizione formerà oggetto di domanda che uno de'due go-

tre communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme ont arrête et conclu les articles suivants:

Art. 1. Les gouvernements du Saint Siége et de France s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, et en se conformant, pour les sujets des puissances tierces, aux conditions ci-après stipulées à l'article 8, les individus réfugiés de France dans les États pontificaux et des États pontificaux en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compelents, pour l'un de crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouverne-

verni farà all'altro per via diplomatica.

ments adressera à l'autre par voje diplomatique.

Art. 2. L'estradizione si accorderà per i reati che qui appresso si enumerano:

Art. 2. L'extradition sera accordée pour les crimes suivants:

1. Assassinio, avvelenamento, parricidio, infanticidio, omicidio, stupro, evirazione, aborti, attentato al pudore consumato, o tentato con violenza, o senza, allorquando avrà luogo a danno d'un minore di anni undici, dell'uno, o dell'altro sesso, associazione di malfattori, minacce di attentato contro le persone, o contro le proprietà, estorsioni di titoli e di firme, sequestri di persone;

1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, castration, avortement, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec ou sans violence, lorsqu'il aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans, association de malfaiteurs, menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés, extorsion de titres et de signatures, sequestration de personnes;

2. Incendio;

2. Incendie;

3. Fabbricazione, introduzione, emissione di moneta falsa, contraffazione, o alterazione di carta mone-

3. Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération du papier-monnaie, ou

ta, o emissione di carta moneta contraffatta, o alterata;

4. Contraffazione di punsoni dello Stato destinati a bollare ori ed argenti, contraffazione del sigillo dello Stato e de' bolli nazionali;

5. Testimonianza falsa in materia criminale, testimonianza falsa e giuramento falso in materia civile;

6. Subornazione di testimonii;

7. Bancarotta frodolenta.

Art. 3. La estradizione si accorderà egualmente pei reati enumerati qui appresso, ma sotto le riserve seguenti, cioè dal governo pontificio nel caso soltanto che questi dietro le disposizioni delle leggi francesi costituiscano un crimine, e dal governo francese

émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

4. Contrefaçon de poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent, contrefaçon du sceau de l'Etat et des timbres nationaux.

5. Faux témoignage en matière criminelle, faux témoignage et faux serment en matière civile;

6. Subornation de témoins;

7. Banqueroute frauduleuse.

Art. 3. L'extradition sera également accordée pour les crimes désignés ci-après, mais avec les réserves suivantes, savoir, par le Gouvernement pontifical, dans le cas seulement où ils sont accompagnés de circonstances qui, d'après la législation française leur

nel caso soltanto che secondo la legislazione pontificia portino seco una pena più grave della semplice detenzione:

1. Percosse e ferimenti volontarii;

2. Falsità di scritture pubbliche autentiche e di commercio e di banco, e falsità di scritture private, compresavi la contraffazione de' biglietti di banca ed effetti pubblici;

3. Furto, abuso di fiducia domestica, distrazioni e concussioni commesse dai depositarii e funzionarii pubblici.

Art. 4. Tutti gli oggetti che trovansi in possesso di un prevenuto nell'atto dell'arresto si consegueranno

donne le caractère de crimes; et par le Gouvernement français, dans le cas seulement où d'après les dispositions des lois de l'Etat pontifical, ils entraînent une peine plus grave que celle de la simple détention:

1. Coups et blessures volontaires;

2. Faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

3. Vol, abus de confiance domestique, soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics.

Art. 4. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au mo-

nel momento in cui si effettuerà l'estradizione, e questa consegna non si limiterà soltanto agli oggetti derubati, ma comprenderà quelli ancora che potrebbero servire a prova del delitto.

ment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

Art. 5. Ciascuno de' due governi contraenti potrà, anche avanti la produzione del mandato di arresto, chiedere l'arresto immediato o provvisorio dell'accusato e del condannato, restando tuttavia in arbitrio del governo richiesto il far procedere o no a tale arresto.

Art. 5. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé et du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre gouvernement.

Allorquando si sarà accordato l'arresto provvisorio, dovrà il mandato d'arresto trasmettersi entro spazio di due mesi.

Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.

Art. 6. Non si accorderà l'estradizione se non presso l'esibita

Art. 6. L'extradition ne sera accordée que sur la production,

sia di un decreto di condanna, sia di un decreto portante lo stato di accusa, sia infine di un mandato di arresto spedito nelle forme prescritte dalla legislazione del paese che reclama la estradizione, o di qualunque altro atto che abbia almeno una forza eguale a tale mandato, e che accenni del pari la natura e la gravezza de' fatti incriminati, come pure la disposizione penale applicabile a questi fatti.

Art. 7. Se l'individuo reclamato è inquisito, o trovasi detenuto per un crimine o delitto commesso nel paese, ove si è rifugiato, potrà differirsi la estradizione, finchè vi abbia subita la pena.

Art. 8. Se il prevenuto o il condannato

soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui réclame l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Art. 7. Si l'individu réclamé est poursuivi, ou se trouve detenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Art. 8. Si le prévenu ou le condamné

non è suddito di uno de'due Stati contraenti che lo reclama, potrà sospendersi la estradizione, finchè il suo governo sia stato, se v'ha luogo, consultato e invitato dal governo che ne fa la domanda, a far conoscere i motivi che potrebbe avere di opporsi alla estradizione.

In ogni caso il governo che avrà ricevuto la dimanda di estradizione sarà libero di dare a questa domanda il seguito che gli sembrerà conveniente.

Art. 9. § 1. Resta espressamente stabilito che il prevenuto o il condannato, di cui sarà stata accordata l'estradizione, non potrà in alcun caso essere processato o punito per un delitto politico anteriore alla estradizione, nè per uno de'cri-

n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, l' extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu' il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous le cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable.

Art. 9. § 1.er Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour un des crimes ou délits

mini o delitti non previsti dalla presente Convenzione.

§. 2. Ma resta inteso che i delitti contro la persona del Sovrano, o de' membri della sua famiglia, e rispettivamente de'Cardinali di S. R. Chiesa non sono punto compresi nel § 1 del presente articolo.

Art. 10. L'estradizione non potrà aver luogo, se dopo i fatti imputati, dopo l'inquisizione o la condanna, e prima della domanda di estradizione, il prevenuto abbia abitato, ed avuto domicilio sul territorio del governo richiesto di consegnarlo per uno spazio di tempo sufficiente, secondo le leggi del detto territorio, per stabilire la prescrizione dell' azione penale.

non prévus par la présente Convention;

§. 2. Mais il est entendu que les crimes contre la personne du Souverain ou des membres de sa famille, et respectivement des Cardinaux de la Sainte-Eglise, ne sont point compris dans le paragraphe premier du présent article.

Art. 10. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, la porsuite ou la condamnation, et avant la demande d'extradition, le prévenu a habité et tenu domicile sur le territoire du gouvernement mis en demeure de le livrer, pendant un espace de temps suffisant, d'après les lois du dit territoire, pour assurer la prescription de l'action pénale.

Art. 11. I governi rispettivi rinunziano alla rifazione delle spese di mantenimento, di trasporto, di arresto provvisorio ed altre che risultassero dalla estradizione degli accusati o condannati, e consentono di assumerle reciprocamente a loro carico.

Gli individui di cui sarà stata accordata l' estradizione saranno consegnati dal governo pontificio alle autorità del governo francese in Marsiglia, e dal governo francese alle autorità del governo pontifico à Civitavecchia.

Art. 12. Allorquando nella processura per titolo penale, uno de' due governi giudicherà necessario sentire i testimonii domiciliati nell'altro Stato si tras-

Art. 11. Les gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire et autres qui résulteraient de l'extradition d'accusés ou de condamnés, et ils consentent à prendre réciproquement ces frais à leur charge.

Les individus dont l'extradition aura été accordée seront remis par le gouvernement pontifical aux agents du gouvernement français à Marseille, et par le gouvernement français aux agents du gouvernement pontifical à Civita-Vecchia.

Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernement jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat,

metterà una rogatoria a questo effetto per la via diplomatica, e verrà accolta, osservate le leggi del paese, in cui i testimoni s'invitano a comparire.

I governi rinunziano ad ogni reclamo diretto al rimborso delle spese risultanti dalla esecuzione della rogatoria.

Art. 13. Se in una causa penale fa d'uopo della comparsa di un testimonio, il governo del paese, al quale esso appartiene, l'impegnerà a prestarsi allo invito che gli sarà fatto, ed in caso che vi acconsenta, gli saranno accordate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le tariffe ed i regolamenti in vigore nel paese, in cui l'esame avrà luogo.

une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître.

Les Gouvernements renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 13. Si, dans une cause pénale, la comparation d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le téméoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et réglements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Art. 14. Allorquando in una causa penale istruita in uno de'due Stati, si giudicherà utile il confronto de' rei detenuti nell'altro, o la produzione delle prove di convinzione, o documenti giudiziarii, la richiesta si farà per via diplomatica, e sarà accolta, a meno che non vi si oppongano particolari riflessi, e coll'obbligo di rinviare i rei e le prove.

I due governi rinunziano da una parte e dall'altra ad ogni rimborso di spese incontrate pel trasporto e rinvio entro i rispettivi limiti territoriali de' rei da confrontarsi, e della trasmissione, e restituzione delle prove di convinzione e de' documenti.

Art. 14. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un de deux pays, la confrontation des criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, a moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obbligation de renvoyer les criminels et le pièces.

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, des criminels à confronter et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 15. La presente Convenzione continuerà ad avere vigore per altri sei mesi dopo la dichiarazione in contrario da parte di uno de'due governi.

Essa sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate nello spazio di sei settimane, o più presto se sarà possibile.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarii hanno firmato la presente, e vi hanno apposto i sigilli delle loro armi.

Fatto in Roma questo di diciannove luglio mille ottocento cinquantanove.

Art. 15. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois, après déclaration contraire de la part de l'un de deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait a Rome le dixneuf juillet mil huit cent cinquante-neuf.

G. CARD. ANTONELLI

GRAMONT

* (N. 67.) *Circolare del Ministero dell'interno n.* 37482 *con cui si permette secondo il solito di fare agire i teatri nelle provincie nella ricorrenza del carnevale, dando ai Presidi le facoltà per concedere i permessi per le altre stagioni dell'anno.* (28 novembre 1859).

(N. 68.) *Circolare del Ministero dell'interno n.* 30503. *Norme da osservarsi dalle magistrature comunali per la sindacazione dei rendiconti annuali.*

30 NOVEMBRE 1859

Non è uniforme in tutti i comuni dello Stato il modo che dai consigli municipali si tiene nell'emanarsi la sentenza sindacatoria sugli annuali rendiconti: imperocchè in taluni comuni prende parte alla relativa votazione la intiera magistratura, quantunque il rendiconto risguardi la propria gestione; in altri la magistratura assiste al consiglio, ma si astiene dal dare il suo voto.

Quindi essendo stato promosso quesito in argomento, e dovendosi in ciò procedere con uniformità di sistema e con regolarità di operazione, si diehiara che que' magistrati o anche semplici consiglieri già membri di magistratura, i quali sono responsabili della gestione cui

si riferisce il rendiconto che si sottopone al consiglio per la sentenza sindacatoria, non possono e non devono prender parte nella votazione: possono nondimeno e debbono esser presenti nella relativa consiliare adunanza, sia per completare il numero de' membri necessario alla legalità dell'adunanza stessa, sia altresì per porre in chiaro, ove nella discussione de' rispettivi articoli occorresse, il loro operato. Ai sindacatori non è vietato l'emettere il loro voto in oggetto.

Tale è stato puranco il parere del Consiglio de'Ministri da me sentito in proposito.

La S. V. Illma e Rma comprende facilmente quanto sia necessario che dai comuni tutti compresi in cotesta sua giurisdizione si proceda, nel caso della votazione in parola, in piena conformità alle presenti ministeriali dichiarazioni, mirando esse, siccom'ella ben vede, al più esatto e regolare compimento di una operazione che si ritiene la più interessante e vitale per la municipale amministrazione; e perciò non posso esimermi dal pregarla che voglia inculcarne la stretta osservanza e invigilarne la esecuzione.

Roma li 30 novembre 1859.

Il Ministro dell'interno
A. Pila

* (N. 69.) *Nel comune di Bastìa, delegazione di Perugia, la fiera annua che aveva luogo il 13 giugno è stata trasferita al giorno 15 dello stesso mese.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 6 decembre 1859).

---

* (N. 70.) *Disposizione pel pagamento delle rendite consolidate ed altre passività a carico dell'erario riferibile al secondo semestre del corrente anno.* (Notificazione del Ministero delle finanze 14 decembre 1859).

(N. 71.) *Attivazione dell'estimo rustico riveduto nelle provincie della sezione Umbro-Sabina.*

19 DECEMBRE 1859

NOTIFICAZIONE

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato

Affine di provvedere al bisogno generalmente sentito di uno stabile e regolare censimento rustico nello Stato pontificio, il Sommo Pontefice Pio VII di gl: mem: col suo vene-

rato Motu-proprio del 3 marzo 1819 (1) disponeva, che si compilasse un catasto regolato a *misura* con mappe topografiche, ed a *stima* per via analitica basata su principii generali applicati con uniformità di criterii, nelle viste di una stabilità permanente, e di quel favore all'industria che meglio serva ad incoraggiare l'agricoltura, fonte primaria di prosperità in uno Stato eminentemente agricola come questo della Santa Sede.

Nell'anno 1835 fu attivato il nuovo catasto; ma però trattandosi di un opera assai vasta, e di tanta difficoltà, si volle per la parte estimativa dargli un più esatto sviluppo, e quindi fu sottoposto ad una revisione mediante l'opera di esperti agronomi, che, sentite le commissioni figliali, in ciascuna provincia istituite a tutela dei censiti, apportasse negli estimi le convenienti rettifiche.

Fin dall'anno 1856 hanno queste operazioni avuto il loro compimento nelle provincie di Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Macerata, ed Ascoli nella sezione delle Marche, e con nostra notificazione del 31 maggio detto anno (2) ne fu ordinata la regolare attivazione.

Le medesime operazioni essendo ora state portate al loro termine anche per la sezione Umbro-Sabina, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE,

(1) Vedi vol. II 1833. appendice pag. 305.
(2) Vedi vol. X. 1856. pag. 128.

inteso il parere della Congregazione generale del censo, del Consiglio di Stato, e di quello dei Ministri, ha ordinato, che pei territorj compresi nelle provincie di Camerino, Perugia, Orvieto, Spoleto e Rieti siano posti in attività gli estimi riveduti, onde sui medesimi si ripartano le pubbliche tasse con una sola cifra d'imposta per tutta la sezione. Ha quindi ingiunto che siano pubblicate, conforme pubblichiamo nel SOVRANO SUO NOME, le seguenti disposizioni:

Art. 1. Nella sezione Umbro-Sabina composta delle provincie di Camerino, Perugia, Orvieto, Spoleto, e Rieti si attiverà col 1° bimestre p. v. 1860 l'estimo riveduto per l'esigenza delle tasse fondiarie che gravano le proprietà rustiche descritte in catasto.

Art. 2. Si formeranno i relativi ruoli di esigenza sulla base di una cifra d'imposta che riesca uniforme per tutta la sezione, senza che si alteri il quoto totale delle tasse attualmente percette nella stessa sezione.

Art. 3. Gli amministratori camerali ricevuti che avranno dai cancellieri del censo i ruoli di esigenza, dirameranno col mezzo dei proprj esattori, e colle pratiche in uso, le pagelle a stampa, nelle quali verrà indicato a ciascun possidente inscritto in ruolo l'ammontare delle tasse fondiarie dovute in ciascuno dei bimestri dell'esercizio 1860.

Art. 4. Presso ogni cancelleria censuale

esistono le matrici del catasto, sulle quali sono stati formati gl' indicati ruoli. I possidenti potranno esaminarle, e pagando una tenue mercede al cancelliere, avranno il diritto di conseguire l' estratto, in carta libera e senza bollo, delle singole partite d' estimo per ciascun appezzamento e numero di mappa, non che della relativa parte topografica, a forma delle speciali istruzioni da emanarsi.

Art. 5. Affine di godere delle facilitazioni che si accordano con la presente legge, e di quelle ulteriori che verranno indicate nell'apposito regolamento da pubblicarsi contemporaneamente dalla Presidenza del censo, dovranno i possidenti, entro i primi sei mesi decorrendi dal giorno in cui si porranno in attività i nuovi ruoli, presentare nelle respettive cancellerie i loro reclami redatti nelle forme, che nell' indicato regolamento saranno prescritte.

Art. 6. Sono unicamente ammessi i reclami:

§. 1. Per intestazioni di proprietà che si riconoscono errate o da variarsi per false indicazioni, ovvero per passaggi di possessi non volturati.

§. 2. Per divisione di uno stesso fondo in più persone non denunciata, o irregolarmente allibrata nei registri censuali.

§. 3. Per quantità di superficie in più o in meno allibrata per errore materiale di

calcolo, o per alterazione di confine di una o più proprietà dipendentemente da rettifiche od occupazioni di nuovi tratti od andamenti stradali, o da variazioni di corsi di acque, corrosioni di fiumi e simili, che presentino i caratteri di una permanente stabilità, e siano di tale entità che eccedano i limiti della consueta tolleranza.

§. 4. Per male applicato genere di coltivazione, avuto riguardo alle vigenti prescrizioni censuarie, avvertendo che le frazioni *di colture diverse* in uno stesso perimetro, e nel medesimo indistinte, furono già considerate nel concetto estimativo applicato alla ritenuta coltivazione dell'intiero appezzamento, e non danno quindi titolo a reclamo.

§. 5. Per aggravio di prezzo tariffale in via comparativa con altri terreni prossimi del medesimo territorio della stessa feracità e coltivazione, posti in circostanze identiche, i quali non ostante le analoghe condizioni agricole, fisiche, ed economiche avessero un estimo censuale notabilmente minore, e fuori dei limiti di un ragionato concetto peritale.

§. 6. Per omissione od erroneità di allibramento o di annotazione tanto dei diritti o della servitù di pascolo, quanto delle risposte a quota parte dei prodotti in natura, non solo in ordine agl'intestati, ma ancora per ciò che riguarda la realtà e l'indole dei di-

ritti o delle servitù suddette e delle risposte medesime.

Art. 7. Le correzioni d' intestazione di cui al §. 1. dell' articolo antecedente, si eseguiranno senza ritardo, d'appresso le occorrenti giustificazioni che verranno esibite dalle parti interessate. Le multe che si fossero incorse per volture non eseguite nel termine prescritto dal Chirografo pontificio 8. gennajo 1818 (1) saranno interamente condonate, qualora entro i detti sei mesi le volture medesime siano regolarmente richieste, giusta le norme che vengono pei singoli casi stabilite col surriferito regolamento dalla Presidenza del censo.

Art. 8. I reclami risultanti da altri dei suaccennati titoli verranno dai cancellieri riuniti, e registrati in un apposito libro, e al termine del detto semestre saranno inviati alla Presidenza del censo. Questa, nei successivi sei mesi, valendosi dell'opera di speciali periti, per quanto concerne i reclami di cui trattano i §§. 2, 3, 4, 5, dell' art. 6., ne curerà lo sfogo.

Per ciò che riguarda i reclami di cui tratta il §. 6. dello stesso articolo verranno praticate le invocate rettificazioni, qualora sia stato esibito nella cancelleria il consenso in iscritto delle parti interessate. In mancanza di

(1) Vedi vol. II. 1833. appendice pag· 322.

tale consenso il reclamante, prodotti nella cancelleria i documenti comprovanti il titolo che giustifichi il suo reclamo, lo intimerà legalmente alle parti che vi hanno interesse, notificando loro eziandio i documenti prodotti, e qualora nel termine di giorni 40. non siasi esibito in cancelleria alcuna motivata opposizione corredata degli opportuni documenti, si eseguirà nei registri catastali la reclamata correzione. La Presidenza potrà accordare una proroga al detto termine non maggiore di altri giorni 60. Nel caso della regolare opposizione la Presidenza stessa, inteso il parere della sua commissione consultiva, darà il conveniente sfogo al reclamo, quante volte si tratti di questioni di fatto che non involvano contestazioni giudiziali e disquisizioni intrigate di alta indagine; nel qual caso lascerà che le parti si prevalgano delle loro ragioni innanzi ai tribunali competenti, ai quali potranno esse sempre ricorrere anche dopo lo sfogo, che, come sopra, avesse dato la Presidenza del censo.

Art. 9. I terreni enfiteutici e livellarj, o responsivi in quantità fissa, saranno intestati al padrone utile, il quale ritenendone il possesso, sarà tenuto del totale pagamento delle tasse fondiarie.

Art. 10. I cancellieri però dovranno, giusta il disposto dell'art. 163 delle Istruzioni 11 lu-

glio 1823, (1) annotare il dominio diretto colla indicazione di chi lo possiede, del canone che percepisce, e dell'atto da cui se ne desume il titolo. Ove non sianvi negli attuali registri catastali indicazioni precise per tale annotamento, il cancelliere riporterà nelle nuove matrici quelle indicazioni che gli sarà dato di desumere con sicurezza dai catasti medesimi, e le parti interessate potranno somministrargli le ulteriori che occorressero per la più precisa descrizione delle loro partite. Ove poi nessuna indicazione si rinvenga negli attuali catasti, sarà sempre in facoltà dei direttarj di fare annotare le loro proprietà, esibendo al cancelliere i titoli a siffatto annotamento necessarj. Prima che il cancelliere eseguisca un tale annotamento, si farà dalla parte interessata una legale diffidazione all'utilista, deducendogli a notizia la istanza presentata per l'annotamento del dominio diretto, ed i titoli speciali che glie ne danno diritto: qualora da questi non si affacci alcuna opposizione entro il termine di giorni venti, si eseguirà il richiesto annotamento. Nelle volture che avranno luogo in seguito di nuove concessioni in enfiteusi o a livello, dovrà dai cancellieri annotarsi sempre il nome del direttario, la quantità del canone, e la data dell'atto d'investitura.

(1) Vedi vol. II. 1833. appendice pag. 237.

Art. 11. I passaggi del dominio diretto da uno in altro proprietario, ove il medesimo sia annotato in catasto, dovranno farsi apparire nelle tavole censuarie, mediante regolari volture, che i nuovi possessori sono obbligati di chiedere secondo le norme, e nei termini prescritti per le altre volture.

Art. 12. Sono compresi fra i terreni enfiteutici o livellarj quelli che in alcune provincie pagano o corrispondono al padrone diretto la così detta decima o altra prestazione prediale per causa di dominio diretto. Non s'intendono però comprese le decime o prestazioni sacramentali, sulle quali non grava alcuna tassa.

Art. 13. Rispetto ai terreni pei quali è diviso il *jus pascendi* dal *jus serendi*, e per quelli soggetti alla servitù di pascolo, si manterranno le intestazioni secondo gli attuali allibramenti, rettificati da quegli equivoci che manifestamente sonosi potuti rilevare, attribuendo a ciascun appezzamento la quota di estimo, che giusta gli elementi tariffali concretati dalla giunta di revisione, compete agli interessati in proporzione dell'utile che rispettivamente ne ritraggono.

Quanto ai terreni responsivi a quota parte dei prodotti in natura, si manterranno le intestazioni secondo gli attuali allibramenti, proporzionando le differenze risultanti dalla nuova cifra di estimo in ragione del rapporto

vigente fra i due possessori, qualora l'estimo sia ratizzato.

Art. 14. L'enfiteuta o livellario, che è gravato dell'intiero pagamento delle tasse fondiarie, riterrà a titolo *di rata comodi* la quinta parte del canone che corrisponde al padrone diretto. Qualora peraltro sianvi convenzioni, per le quali debbano le tasse gravare o l'utilista, ovvero il direttario, queste convenzioni dovranno eseguirsi.

Art. 15. Qualora le parti convengano sul ratizzo dell'estimo, e sulla quota da attribuirsene a ciascuno dei due dominj utile e diretto, i cancellieri dovranno dare esecuzione a tali convenzioni, e riportarle nei nuovi catasti per l'effetto, tanto delle rispettive intestazioni, quanto pel corrispondente pagamento delle tasse prediali, come per tutti gli altri oggetti di ragione.

Art. 16. È in facoltà del direttario di domandare in qualunque tempo l'allibramento separato dei due dominj, per conseguire il ratizzo dell'estimo a ciascuno competente. In questo caso dovrà avanzarne istanza alla Presidenza del censo, accompagnandola da documenti che provino in modo tranquillizzante la identità dei singoli fondi enfiteutici, la quantità e natura del canone corrispondente. Qualora le parti non siano di accordo sulle rate di estimo attribuibili a ciascuno dei due dominj, si farà luogo d'officio al ratizzo, in-

testando al direttario la quota dell' estimo corrispondente al capitale del canone che annualmente percepisce, lasciandone la rimanente quota all' utilista. Tale capitalizzazione, avendo riguardo alla moderazione degli estimi derivante specialmente dal favore accordato all'industria, si eseguirà in via economica, e per gli effetti censuali, moltiplicando dodici volte e mezzo l'annuo canone. Il capitale del canone come sopra costituito, verrà ripartito, ove non sianvi, convenzioni particolari stabilite col concorso del direttario, in proporzione degli estimi attribuiti a ciascuno degli appezzamenti o numeri di mappa soggetti al canone stesso, applicandosi però il ratizzo sui soli fondi rustici, mentre per la rata che potesse gravare sull' urbano, nulla resta innovato. Questo riparto non altera i diritti che competono al direttario sulla universalità dei beni soggetti alla enfiteusi a termine dei rispettivi contratti. Il ratizzo non potrà avere effetto se non eseguita la legale diffidazione, e le conseguenti disposizioni emanate all' art. 10. Ove il canone o livello si corrisponda in generi a quantità fissa, si determinerà il suo ammontare seguendo i prezzi dei generi adottati nelle tariffe che hanno servito di base alla formazione degli estimi che vanno ad attivarsi.

Art. 17. Ove però si tratti di terreni responsivi a quota parte, dei quali all' Art. 13,

sarà in facoltà tanto del direttario, quanto dell' utilista, di chiedere la correzione degli attuali allibramenti, qualora si provi che l'estimo attribuito all'uno o all' altro non corrisponde alle quote della rendita censita che da ciascuno si percepisce.

Art. 18. Tutte le leggi e disposizioni attualmente vigenti, e che non sono colla presente derogate o modificate, seguiteranno ad avere il pieno loro vigore, e dovranno essere fedelmente eseguite.

Art. 19. Il Card. Presidente del censo stabilirà quelle ulteriori norme che si riconoscessero necessarie per la più sollecita e regolare esecuzione della legge presente, e di tutt' altro che riguarda l'attivazione del censimento rustico in questa sezione Umbro-Sabina.

Art. 20. Allorchè si attiverà l'estimo rustico nelle altre sezioni dello Stato, sarà perequata la cifra d'imposta in modo che in fine una sola sia quella che regola la dativa in tutto lo Stato.

Dalla Segreteria di Stato li 19 decembre 1859.

G. Card. Antonelli

(N. 72.) *Regolamento della Presidenza del censo analogo alla notificazione del 19 decembre 1859, sull'attivazione dell'estimo rustico riveduto nelle provincie della sezione Umbro-Sabina.*

19 DECEMBRE 1859

Art. 1. I cancellieri saranno tenuti, d'appresso richiesta delle parti, di rilasciare colla maggiore possibile sollecitudine gli estratti descrittivi delle singole partite di estimo per ciascun appezzamento o numero di mappa: questi estratti conteranno sopra modula uniforme tutte le indicazioni che sono notate nelle matrici di catasto: saranno in carta libera, senza firma del cancelliere, ma però datati e muniti del timbro d'officio.

Art. 2. I periti d'officio, ove richiesti dalle parti, rilasceranno copia della relativa parte topografica, egualmente in carta libera, senza firma, ma però come sopra datata e munita del timbro della cancelleria. Le strade e le acque saranno specificate in iscritto senza il colorito; i caseggiati tratteggiati a penna, e vi s' indicherà la tramontana.

Art. 3. Di questi estratti e copie si terrà uno speciale registro, ove sarà notato con ordine progressivo di data, il nome del richiedente, le relative particolarità, e l'ammontare delle mercedi, che dai cancellieri e dai periti

d'ufficio verranno percette, a seconda della specifica riportata in fine del presente regolamento.

Art. 4. Da ogni cancelliere verrà inoltre aperto un apposito registro per la insinuazione dei reclami, dei quali tratta l'art. 5 della contemporanea notificazione dell'Emo sig. Card. Segretario di Stato.

Art. 5. I reclami dovranno dalle parti esibirsi in iscritto, e conterranno il nome, cognome, e domicilio del reclamante, il titolo per cui si reclama, e la precisa indicazione catastale dei fondi che ne formano il soggetto, non che la indicazione degli atti che si allegano in appoggio del reclamo medesimo. Tali reclami dovranno essere distinti per territorio e per titolo: saranno datati, e verranno firmati dal reclamante, o da un suo rappresentante a ciò autorizzato mediante documento in carta libera, che per le conseguenze del reclamo, giustifichi una tale autorizzazione. Nel suddetto registro il cancelliere riporterà tutti gli estremi sostanziali del reclamo, apponendo sul reclamo stesso il numero d'ordine, e la data della insinuazione fatta nel registro. Qualora sia richiesto, ne rilascerà alla parte analogo rincontro.

Art. 6. I reclami per intestazione, come al §. 1. dell'art. 6. della suddetta notificazione, pei quali giusta l'articolo 7. i cancellieri sono autorizzati alle occorrenti correzioni, non

devono essere riportati nel detto registro, ma bensì, a forma delle pratiche vigenti, in quello delle istanze per volture, o nel protocollo della cancelleria, secondo che il reclamo importa conseguenza di voltura, o di semplice emenda.

Art. 7. I reclami per divisione, come al §. 2., saranno muniti del tipo, che verrà eseguito in carta libera dal perito d'officio d'appresso l'esibita degli analoghi documenti che sono necessarj, qualora si tratti di divisione non denunciata. E' in facoltà delle parti interessate di prevalersi anche di periti particolari pel detto tipo, che dovrà in tal caso essere consentito delle parti medesime, e verificato per le calcolazioni dal perito d'officio.

Art. 8. I reclami per errore materiale di calcolo saranno corredati dalla dichiarazione del perito d'officio, che precisi il vero risultato della rinnovata calcolazione sui perimetri che si ritengono difettosi: quei reclami poi che importano rettifica di confine fra una proprietà e l'altra, saranno corredati dal tipo consentito dalle parti, che potrà eseguirsi anche da perito particolare in carta libera, verificato per le calcolazioni dal perito d'officio.

Art. 9. Pei reclami dipendenti da rettifiche ed occupazioni stradali o idrauliche sarà sufficiente che nel reclamo siano precisati, colle marche topografiche, gli appezzamenti su cui si verifica la occupazione. In tutti gli altri

casi di variazione per corrosioni de' fiumi e simili, come al §. 3. dell'art. 6. della enunciata notificazione, occorre che sull'estratto topografico sia in qualche modo indicato il nuovo andamento de'corsi d'acqua.

Art. 10. I reclami relativi a male applicata coltivazione pei perimetri, che in seguito della revisione hanno sofferto cambiamento nel genere di coltivazione indicato nei catastini, che dopo le varie pubblicazioni ed il relativo sfogo dei reclami furono attivati nel 1835, conterranno le indicazioni precise delle coltivazioni notate in detti catastini, e nelle matrici pei numeri su cui versa il reclamo, e saranno muniti dei documenei giustificanti la vera coltivazione, nella quale, secondo le prescrizioni censuarie, il fondo doveva essere considerato.

Art. 11. I reclami per aggravio di prezzo tariffale, come al §. 5 dovranno essere muniti dell'estratto della matrice di catasto tanto delle partite su cui si reclama, quanto delle altre, che a termini del paragrafo stesso, si portano in confronto.

Art. 12. I reclami per omissione ed erroneità di allibramento, o di annotazione, tanto dei diritti o delle servitù di pascolo, quanto delle risposte a quota parte dei prodotti in natura, dei quali al §. 6 dell'articolo 6 della citata notificazione, saranno muniti, oltre della indicazione specifica dei fondi del consenso delle parti, ovvero dei titoli giustificanti il re-

clamo per gli effetti dell'art. 8 della stessa notificazione.

Art. 13. Le volture dipendenti da correzione d'intestazioni o da altri titoli, come al §. 1. dell'art. 6 della detta notificazione, non che quelle relative a divisioni non denunciate, di cui al §. 2 dello stesso articolo, si eseguiranno dai cancellieri nelle consuete forme, entro il più breve termine, sui libri di trasporto, gravandone l'attuale intestato.

Art. 14. Quanto alle divisioni denunciate, ed irregolarmente allibrate, si faranno dai cancellieri le debite correzioni nei detti libri di trasporto in analogia ai tipi che dalla parte reclamante saranno stati esibiti, a norma del disposto nell' art. 7 del presente regolamento.

Art. 15. Affinchè le volture possono essere effettuate con quella maggiore precisione che è richiesta dalle leggi vigenti, e sia nel tempo stesso provveduto alla più spedita ed agevole esecuzione delle medesime, i reclamanti goderanno, a termini dell'art. 5. della summentovata notificazione le seguenti facilitazioni.

Art. 16. Qualora dall'atto che si esibisce per la voltura o da altri documenti autentici appariscono i diversi passaggi, che ha subito il fondo da volturarsi, non occorrerà che una sola voltura, enunciando nella istanza questi passaggi, onde collegarli colle intestazioni

apparenti nell'attuale catasto. Quante volte dagli atti prodotti non siano indicati i detti passaggi, potrà supplirsi, se l'intestato è vivente e di cognito domicilio, con un di lui scritto vidimato per la firma dalla magistratura comunale, in cui dichiari non appartenergli altrimenti il fondo del quale si gode il possesso dal reclamante. Trovandosi il fondo intestato a più persone in condominio, dovrà prodursi lo scritto suddetto, rilasciato almeno da una delle medesime, unitamente alle testimoniali del parroco, e della locale magistratura, comprovanti il possesso del fondo nel reclamante. Se poi l'intestato fosse defunto o d'ignoto domicilio, se ne esibirà la prova mediante le testimoniali del parroco, e della magistratura comunale, nelle quali sarà pure dichiarato, come sopra, che il fondo è attualmente goduto dal reclamante.

Art. 17. Una sola voltura avrà luogo nelle successioni siano ascendentali che discendentali sull'appoggio del certificato parrocchiale debitamente registrato, in cui siano specificati, e l'epoca della morte dell'intestato, ed i nomi dei singoli eredi.

Art. 18. Trattandosi di volture per altre successioni qualunque, potranno le medesime appoggiarsi al solo certificato del preposto del registro comprovante il seguìto pagamento della tassa di successione, purchè in tale certificato si esprima la data della morte, gli ere-

di, ed i fondi su cui è stata pagata la tassa medesima.

Art. 19. Tali facilitazioni si applicheranno alle volture, per le quali l'estimo da trasportarsi non superi gli sc. 500.

Art. 20. Qualora si tratti di fondi di un estimo non superiore agli sc. 200, il reclamante che non ha mezzo di giustificare la provenienza della proprietà ritenuta tranquillamente in possesso da oltre tre anni, produrrà le testimoniali del parroco, e della magistratura comunale, che dichiarino l'epoca del possesso dei fondi, che il reclamante intende di volturare a suo nome, ed esprimano se l'intestato nel catasto sia vivente o defunto, mentre nel primo caso dovrà inoltre esibirsi l'assenso della parte intestata, o di una delle medesime, se trattasi di condominio. Il cancelliere darà luogo alla voltura sul consenso dell'intestato, se vivente, o altrimenti sul certificato municipale, registrato che sia l'atto sul quale va ad essere basata tale voltura.

Art. 21. Per le volture delle prebende parrocchiali, e di altre provviste ecclesiastiche, è sufficiente l'attestato registrato della curia vescovile, o del vicario foraneo comprovante l'attuale investito.

Art. 22. Le testimoniali o certificati dei parrochi, e delle magistrature comunali, ed i consensi degl'intestati, che verranno redatti in carta da bollo da baj. 5, saranno esenti dalla

formalità della registrazione, servendo soltanto a corredo degli atti della cancelleria, ed all'oggetto di conservare la storia dei passaggi di proprietà per gli effetti censuari.

Art. 23. Tutti i reclami saranno in carta da bollo da baj. 5, ad eccezione di quelli, che importano istanze di voltura, come all'art. 6 del presente regolamento, i quali saranno estesi nella consueta carta di bollo da baj. 10.

Art. 24. Col 1 luglio 1860. verranno chiusi i registri dei reclami, e nei 15 giorni successivi, i cancellieri trasmetteranno alla Presidenza del censo tanto i registri medesimi, quanto i corrispondenti originali reclami, e le relative giustificazioni, classificandoli per territorio e per titolo. La Presidenza ne prenderà quindi la più esatta cognizione, onde dare ai medesimi il conveniente sfogo per quelli che non esiggeranno l'opera in campagna dei periti, e disporrà il modo di esaurire quelli pei quali abbisognano ispezioni locali dei periti medesimi. Le risoluzioni che saranno prese dalla Presidenza, si depositeranno negli atti delle cancellerie per servire di base alla confezione dei successivi ruoli, a termine dell'art. 8. della notificazione.

Art. 25. I cancellieri dovranno prestarsi alle ricerche che ai direttarj od agli aventi diritto al pascolo, ovvero a coloro cui spettano le risposte a quota parte dei prodotti in natura, occorresse di fare, tanto sul catasto atti-

vato nel 1835, quanto sui precedenti in ordine alle rispettive partite, e rilasceranno loro gli analoghi certificati che venissero richiesti, attenendosi alle annotazioni esistenti nei catasti medesimi.

Art. 26. Qualora dai summentovati nel precedente articolo si chiegga con istanza in iscritto, che alle partite già notate in catasto si aggiunga qualche schiarimento per la più precisa descrizione dell' annotamento medesimo, i cancellieri, esaminati e trovati sufficienti i titoli che in appoggio di tali istanze verranno esibiti, potranno riportare sulle matrici questi schiarimenti, richiamando la istanza da protocollarsi regolarmente negli atti della cancelleria.

Art. 27. Ove si tratti dell' annotamento sopra partite che nelle matrici non risultano soggette ad alcun vincolo enfiteutico, i cancellieri non potranno procedere alla nuova annotazione, se non d'appresso l'esibita dei titoli necessarj all'annotamento, pel quale i direttarj faranno in iscritto la regolare dimanda nella consueta forma delle volture. Prodotto che sia l'atto autentico della legale diffidazione prescritta dall'art. 10 della predetta notificazione, attenderanno che decorrano i 20 giorni per darvi esecuzione, qualora loro non consti di opposizione fatta per parte dell'utilista intestato in catasto. Nel caso che siavi opposizione resteranno i documenti come sopra esibiti, ri-

tenendo in atti la istanza, sulla quale s'indicherà il motivo per cui la medesima rimase senza effetto, citando l'atto di tale opposizione, che pure si conserverà in officio; di tutto faranno essi menzione nel proprio protocollo.

Art. 28. Ai singoli direttarj, ancorchè siano semplicemente annotati nelle matrici di catasto, si aprirà dai cancellleri nei libri di trasporto la corrispondente partita, nella quale verranno indicati i singoli numeri di mappa ed il canone complessivo, oltre la riferta alle intestazioni catastali degli utilisti, onde nei passaggi, di cui all'art. 11 della notificazione, ne resti facilitata la esecuzione mediante una sola voltura.

Art. 29. Le convenzioni relative ai ratizzi di estimo di cui all'art. 15 della detta notificazione, saranno, in seguito dell'analoga istanza di voltura che regolarmente verrà presentata dalla parte, eseguite dai cancellieri mediante l'applicazione nel libro de'trasporti, che indichi le quote di estimo concordate per ciascuno dei due dominj.

Art. 30. Pei reclami sui diritti e servitù di pascolo, ove non intervenga il consenso delle parti, i cancellieri dopo spirati i 40 giorni dalla notifica, potranno procedere alla reclamata correzione qualora non sia stata esibita in cancelleria alcuna motivata opposizione. Quante volte entro i 40. giorni si chiegga dalla

parte intimata la proroga, che la Presidenza è autorizzata di accordare, i cancellieri, prenderanno atto di tale dimanda, e protocollatala sui registri la porteranno senza ritardo a cognizione della Presidenza, sospesa la correzione di cui sopra. Nel caso poi di una regolare opposizione trasmetteranno alla Presidenza il reclamo e le opposizioni corredate dai richiesti documenti, perchè possa darsi esecuzione a quanto è disposto all'art. 8. della suddetta notificazione.

Art. 31. I cancellieri dovranno prestarsi gratuitamente con ogni diligenza per le visure, e per le altre ricerche che venissero fatte dai censiti. Dovranno quindi tenere aperto l'officio in ciascun giorno, almeno per sei ore, sciegliendo quelle che riterranno più convenienti alla pubblica commodità.

Art. 32. I cancellieri dovranno egualmente prestarsi nel ricevere i reclami, usando di ogni accuratezza nel verificare prima di registrarli, se siano muniti delle formalità e dei documenti prescritti: qualora non li trovino regolari e completi, li restituiranno alla parte, con avvertenza di ciò che è mancante: si procurerà che i reclami siano estesi colla possibile uniformità, e con quella chiarezza che è necessaria perchè non insorgano dubbiezze nell'esame e sfogo dei medesimi.

Art. 33. I reclamanti per male applicato genere di coltivazione, per aggravio di prezzo tariffale, e per occupazione idraulica o stra-

dale, saranno tenuti al pagamento degli emolumenti ed indennizzi, che a termini della tariffa 30 aprile 1846, (1) sono stabiliti ai periti per le ispezioni in campagna, quante le volte il reclamo sia riconosciuto privo di fondamento, e non appoggiato a titolo plausibile, o non bastantemente giustificato.

Art. 34. I riparti delle tasse, che trovansi già redatti dai cancellieri per l'esercizio 1860, potranno essere rinnovati a richiesta delle competenti autorità, ed in questo caso i cancellieri medesimi vi comprenderanno l'indennizzo fissato pei riparti straordinarj. I nuovi riparti si compileranno sempre sulle risultanze delle matrici di catasto.

Art. 35. Le mercedi e gli emolumenti dovuti ai cancellieri ed ai periti d'officio per i lavori loro affidati, secondo il presente regolamento, sono i seguenti.

Al cancelliere per gli estratti semplici delle matrici di catasti e dei catastini attivati nel 1835.

Per ogni intestazione catastale, compresa la carta . . . . ₤	—	06	—
Per ogni numero di mappa tanto principale che subalterno, compresa la somma della superficie e dell'estimo. . . . . »	—	—	$^3/_{10}$

(1) Vedi vol. 1846 pag. 168.

Al perito d'officio per gli estratti semplici topografici

Per l'apertura d'ogni mappa . . ƶ — 05 —
Per ogni appezzamento . . . . . » — — $^{5}/_{10}$
Per ogni tavola di superficie . . » — — $^{2}/_{10}$
Per ogni proprietario confinante, qualora dalla parte si richiegga. » — — $^{5}/_{10}$

Al suddetto per la verifica dei tipi di divisione, e delle relative calcolazioni con l'analoga dichiarazione

Per le calcolazioni dei due primi appezzamenti . . . . ƶ — 10 —
Per ognuno dei susseguenti. . . » — 01 —
Per ogni tavola di superficie . . » — — $^{5}/_{10}$

Al medesimo per la rinnovazione dei calcoli di superficie con l'opportuna dichiarazione pei reclami di errore sul calcolo topografico

Per l'apertura della mappa e calcolazioni di ogni perimetro . ƶ — 05 —
Per ogni tavola di superficie . . » — — $^{2}/_{10}$

L'emolumento stabilito in quest'ultimo paragrafo si diminuisce di un terzo, qualora i perimetri da calcolarsi siano più di dieci.

Le mercedi percette saranno notate in calce agli estratti, od altro, a cui hanno relazione. Pei movimenti qualunque che importano voltura, rimane fermo l'emolumento stabilito dal chirografo pontificio 8 gennaro 1818. (1)

Art. 36. Le presenti disposizioni, redatte in sequela delle prescrizioni ingiunte alla Presidenza del censo mediante la sopra accennata notificazione, e dalla Santita' di Nostro Signore sanzionate, avranno il loro effetto dal primo del prossimo gennajo 1860. e saranno eseguite in tutte le cancellerie della sezione censuale dell' Umbria e Sabina.

Roma li 19. decembre 1859.

Il Presidente del censo
G. Card. Bofondi

---

(1) Vedi vol. II. 1833. app. pag. 322.

SUPPLEMENTO

AGLI ATTI DEL 1858

(N. 73.) *Ultimo bruciamento dei certificati di credito emessi per l'ammortizzazione della carta-moneta, in seguito del quale cessano le attribuzioni della Commissione speciale nominata da Sua Santità.*

22 DECEMBRE 1858

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA-MONETA

Avendo S. E. Rma Mons. Tesoriere generale Ministro delle finanze trasmesso alla Commissione speciale tutti li certificati della rendita creata per la eseguita ammortizzazione della carta-moneta rimborsati a tutt'oggi, affinchè giusta li connoti regolamenti li facesse distruggere, la medesima annunzia che giovedì 30 del cadente mese alle ore 11 antimeridiane nell'atrio del palazzo del sagro monte di pietà di Roma procederà pubblicamente al bruciamento di n.° *ventisettemila novecentodieci* dei suddetti certificati coll'intervento dei signori rappresentanti sì del comune, che della camera primaria di commercio di Roma appo-

sitamente invitati, e colle legalità, e discipline prescritte, e costantemente osservate.

Siccome con tale atto va ad esaurire la commissione speciale quanto incombevale pel disimpegno dell'incarico dalla Sovrana Clemenza ad essa affidato, crede pure di avvertire, che uniti li surriferiti n.° 27,910 certificati da bruciarsi ad altri n.° 21,922 precedentemente distrutti formeranno un totale di n.° 49,832 certificati estinti; e per conseguenza a compimento dei cinquantamila originariamente creati mancano soltanto n.° 168, che non sono stati ancora presentati dai possessori al rimborso: Allorquando questi certificati mancanti saranno pervenuti alle casse pubbliche, resterà a cura del Ministero delle finanze di farli annullare in quel modo che meglio crederà convenire.

Roma dalla nostra residenza li 22 dicembre 1858.

Membri della Commissione presenti in Roma	PIETRO CARDINAL MARINI DOMENICO PRINCIPE ORSINI GIULIO CESARE PRINCIPE ROSPIGLIOSI CARLO MARCHESE BOURBON DEL MONTE GIOVANNI CAVALIER GRAZIOSI PIETRO CAVALIER RIGHETTI FILIPPO AVVOCATO MASSANI

(N. 74.) *Circolare della sagra congregazione dell' immunità ecclesiastica N. $\frac{1047}{1817}$. Facoltà agli Ordinarj sulla estrazione dei rifugiati dai luoghi immuni, sugli atti di giustizia necessarii a farsi sui medesimi, e circa l'esame richiesto di persone ecclesiastiche.*

31 DECEMBRE 1858

La Santa Sede quanto è gelosa di custodire i sacri diritti della immunità ecclesiastica, altrettanto è provvida a temperare opportunamente le canoniche sanzioni o quando si tratti di gravi delitti, o quando si offenda il decoro verso il sacro asilo, ed il rispetto, che al medesimo si deve, o quando il pubblico esempio ed il regolare e pronto corso della punitiva giustizia lo richieggono. Quindi è che la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE in dichiarazione ed ampliazione delle *facoltà speciali*, che si solevano fin da tempo antico delegare temporaneamente ai Vescovi dello stato, ha commesso a questa s. Congregazione della immunità ecclesiastica di comunicare agli stessi Ordinarj con la presente, le istruzioni e facoltà nel modo seguente.

I. Sulla sommaria cognizione dello abuso del sacro asilo potranno gli Ordinarj fare estrarre dalle chiese e luoghi immuni i rifugiati in essi, quando i rifugiati medesimi abusino del sacro asilo, commettendo cioè o dentro

o fuori dell'immune delitti, eccessi, ed indecenze, ritenerli nelle carceri ecclesiastiche, e rendere quindi informata la s. Congregazione intorno alle qualità e circostanze dei delitti commessi nel confugio, ed attenderne le supreme di lei provvidenze. Si prefigerà ai suddetti abutenti un termine non maggiore di tre giorni a partire volontariamente pria che si proceda alla estrazione, la quale si procurerà che avvenga con la possibile decenza, ed osservate le formalità prescritte dalle apostoliche Costituzioni. La redazione poi degli atti in proposito sarà assolutamente gratuita. Quante volte però il delitto ed eccesso commesso durante il confugio o dentro o fuori del luogo immune fosse di quelli eccettuati, e per i quali non è luogo al beneficio dell'immune, verificato questo, potrà procedersi alla estrazione, senza premettere la solita prefissione di termine.

II. Qualora i confugiati nel sacro asilo, indotti da qualsiasi colore, causa, o pretesto lo abbandonassero, e quindi venissero arrestati fuori dello immune, non potranno i medesimi pretendere di provare di esserne stati estratti dolosamente, o con fallaci suggestioni, od assicurazioni, e potrà ad essi giovare soltanto la estrazione violenta, e quella che fosse seguita sotto la sicurezza di un salvocondotto concesso, e sottoscritto da qualche giudice ordinario, o delegato, o da altra competente autorità, quale però dovrà valere tassativamente per quel tem-

po, per cui venne accordato; e ciò in conformità eziandio di quanto fu dichiarato con lettera enciclica diramata da questa s. Congregazione a tutte le curie ecclesiastiche d'ordine della sa. me. di Clemente XI li 20 gennaro 1717.

III. Potranno similmente gli Ordinarj permettere che i feriti o cadaveri esistenti nelle chiese, ospedali, ed altri luoghi immuni, con l'assistenza del chierico celibe da deputarsi da essi siano trasportati fuori dell'immune in luogo opportuno, affinchè la curia secolare possa stabilire il corpo del delitto, fare la ricognizione dei feriti e cadaveri, ricevere dai primi la incolpazione, e servirsene a tutti gli usi di ragione. Che se il ferito fosse in pericolo di soccombere, nel muoversi dal luogo, potranno egualmente gli Ordinarj permettere che la curia laica acceda al luogo immune, ed ivi coll'assistenza del chierico celibe da deputarsi come sopra, si faccia la ricognizione del ferito, se ne riceva la incolpazione con facoltà di servirsene nel progresso degli atti a forma di legge.

IV. Allorchè però nella relazione del professore sanitario, o nella denuncia, o nella comparsa fiscale si esponga essere la ferita, o lesione con pericolo, ovvero con qualche pericolo di vita, si presume la urgenza, ed i ministri della curia laica, senza preventiva licenza dell'Ordinario, potranno accedere nel

luogo immune non sacro, per assumervi la incolpazione dei feriti ed offesi nella persona, dandone immediatamente parte all'Ordinario.

V. Nelle chiese e luoghi immuni avvenendo furti, o trovandosi oggetti derubati, che possano servire a corpo di delitto, ed occorrendo per costatare un corpo di delitto qualunque che se ne faccia la assunzione in luogo immune; quante volte proceda una curia ecclesiastica, è concesso agli Ordinarj di permettere ai ministri della loro curia, o di altra curia ecclesiastica assistiti da un chierico celibe, che accedano in luogo sacro ed immune per la suindicata assunzione di corpo di delitto, con facoltà di servirsene in giudizio. Se però tali atti dovessero passarsi alla curia laica, dovrà ricorrersi in ogni caso a questa s. Congregazione. per ottenere da Sua Santita' l'autorizzazione relativa.

VI. Ove poi preceda la curia laica, ed a questa occorra di assumere atti in luogo immune, non sacro, farvi perquisizioni, estrarne armi, od altri oggetti di convinzione, e relativi alla inquisizione, detta curia dee dimandarne l'autorizzazione all'Ordinario, il quale nello accordarla in iscritto, prescriverà che un chierico celibe assista agli atti da assumersi nel luogo immune dal ministero laico.

VII. Egualmente allorchè procede la curia laica, qualora alcuno degli atti sopraindicati dovessero assumersi, od eseguirsi in luogo

sagro, e per la urgenza del caso non vi fosse spazio di tempo, onde implorare dalla santa Sede l'opportuno permesso, potranno gli Ordinarj, (al prudente arbitrio dei quali è rimesso il determinare sulla urgenza) ad istanza della curia laica fare assumere quegli atti quasi in sussidio di giustizia dai ministri della propria curia, rimanendo pure autorizzati a passarli al ministero laico per tutti gli usi opportuni, dandone contemporaneamente, o almeno poco dopo, parte alla s. Congregazione.

VIII. Qualora le curie degli Ordinarj, a richiesta del ministero laicale, assumano atti in sussidio di giustizia, anco sullo esame di chierici, potranno le medesime liberamente rimetterli al ministero suddetto per tutti gli usi di ragione. Non potranno però senza l'autorizzazione della santa Sede consegnare alle curie laiche le fedine criminali della propria curia, esistenti nelle loro cancellerie, nè copia autentica degli atti criminali della propria curia, o di altra curia ecclesiastica, a carico di un individuo, senza il permesso della s. Congregazione.

IX. Resta nel suo pieno vigore la facoltà accordata dalla sa. me. di Pio VIII. con rescritto dei 10 febbraro 1830 agli Ordinarj di autorizzare i ministri delle curie laiche a sentire in esame come testimonj i religiosi regolari o altri appartenenti ad ordini e congregazioni monastiche, o a congregazioni di chie-

rici regolari con, o senza voti solenni, senza bisogno di altro permesso dei rispettivi superiori dell'ordine o congregazione, con che però gli Ordinarj, e non i loro vicarj generali, accordino l'autorizzazione suindicata esprimendovi la loro qualifica di *delegati apostolici*.

X. Le facoltà espresse nei sopradescritti articoli I. all'VIII. possono dagli Ordinarj comunicarsi ai vicarj generali, vicarj foranei, o altra persona ecclesiastica, avuto il conveniente riguardo alla distanza dei luoghi, ed alla urgenza dei casi.

XI. Nel far uso delle facoltà sopradette sarà espediente che si emetta anche dal chierico celibe la consueta protesta a forma del *cap. praelat.* de homicid. in 6.

XII. Le facoltà di cui nei superiori §§. III. IV. V. VI. VII. sono concesse agli Ordinarj per un termine di tre anni dalla data della presente.

XIII. S'inculca poi la osservanza di quanto la s. Congregazione prescrisse con sua circolare dei 30 luglio 1831 (*) sopra diversi

---

(*) *Circolare della sacra Congregazione dell' immunità ecclesiastica sopra diversi articoli d' immunità locale* 30 *luglio* 1831.

I. La Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. avendo a cuore il corso spedito della giustizia, e di fare argine ai frequenti furti, ed altri delitti, che si commettono ne' luoghi sacri, ed immuni, ed affinchè le curie ecclesiastiche

articoli d'immunità locale pei delitti, pei delinquenti ne' luoghi sacri ed immuni.

XIV. Si richiama finalmente alla memoria dei Vescovi e degli altri Ordinarj la circolare della s. Congregazione emanata li 28

possano prontamente provvedervi, nell'udienza accordata all'emo Prefetto il dì primo luglio corrente si degnò dichiarare, come già la s. m. di Pio VIII. suo predecessore il dì 16 novembre 1830, che i Vescovi, ed altri Ordinarj aventi giurisdizione quasi vescovile, possano da ora innanzi, senza bisogno di speciale autorizzazione, come finora si è patticato, servirsi liberamente in giudizio per tutti gli effetti di ragione degli atti assunti in luoghi sacri, ed immuni.

II. Similmente la Santità Sua ha dichiarato, che i ladri, ed altri facinorosi, sorpresi nelle chiese, e luoghi immuni, nell'atto di delinquere, o con prove di aver ivi delinquito, possano essere liberamente estratti da predetti luoghi sacri, ed immuni, e giudicati a termini di ragione, senza che possa punto suffragargli il luogo sagro, ed immune, da cui furono tolti.

III. Affinchè le curie ecclesiastiche siano uniformi ne' modi da osservarsi ne' casi contemplati al n. II. si prescrive che la curia ecclesiastica avvisata che un facinoroso qualunque è stato sorpreso, o scoperto in luogo sacro, ed immune, spedisca la forza, il cancelliere, ed un chierico celibe per catturare il reo, ed assumere il corpo di delitto, ed indi proceda contro di esso come se fosse stato catturato in luogo meramente profano.

IV. Potendo accadere, come l'esperienza lo ha dimostrato, che il superiore, custode, o altri addetti alla chiesa, e luogo immune, ed anche altre persone qualunque avvedutesi di danno che avvenga, o di male che si commetta nella chiesa, o luogo immune, chiamino immediatamente la forza, sarà lecito a questa di accorrere, e di assicurarsi dei rei, indi dato avviso del fatto alla curia ecclesiastica, questa pro-

febbraro 1837 (*) sulla avocazione delle cause dei chierici siano celibi, o conjugati, i quali non incedono *in habitu et tonsura*, nè osser-

ceda come si è disposto al n. III. Accadendo la chiamata ed accesso della forza armata nei luoghi sacri, ed immuni nelle ore avanzate della notte, la forza stessa dovrà assicurare il reo, e custodirlo negli stessi luoghi sacri, ed immuni finchè possa darsene avviso alla curia ecclesiastica. E quando non si potessero custodire i rei nei luoghi sacri, ed immuni, ove sono stati sorpresi, sarà lecito alla forza trasferirli altrove, finchè possano consegnarsi alla curia ecclesiastica, la qnale ricevuto che abbia i rei, li ricondurrà alla chiesa, per quivi eseguire le prescrizioni volute al n. III.

Gli Ordinarj faranno registrare nelle loro cancellerie la presente circolare, e riscontreranno la sacra Congregazione dell'arrivo della medesima.

B. Card. Barberini Prefetto

(*) *Circolare della S. Congregazione dell'immunità ecclesiastica ai Vescovi, ed Ordinarj dello Stato pontificio, sopra i chierici non incedenti in abito, e tonsura ordinata dalla congregazione generale dei* 28 *febraro* 1837.

La sagra Congregazione se per corrispondere alla venerabile sua istituzione fu sempre sollecita a proteggere l'ecclesiastica immnnità, stimò pure del suo officio il togliere gli abusi, che vidde introdursi, e l'additare ai Vescovi una sicura norma da seguirsi acciò il corso della giustizia fosse spedito, e le parti non risentissero danno.

A quest'oggetto inerendo alle disposizioni del sagrosanto Concilio di Trento, e delle apostoliche Costituzioni, dichiarò più volte, che i chierici siano celibi, siano conjugati, i quali non incedono in abito e tonsura, ovvero non osservano le condizioni prescritte nel cap. 6. sess. 23. *de reform.* del suindicato Concilio, s'intendessero decaduti dal privilegio

vano le condizioni prescritte dal Tridentino *sess.* 23. *cap.* 6. *de reform.* per poter godere del privilegio del Foro ecclesiastico. In tale

---

del Foro *ipso jure*, e senza bisogno di precedente ammonizione.

Non volle peraltro la sagra Congregazione lesa con ciò la giurisdizione dei Vescovi, e degli altri Ordinarj e dichiarò costantemente che sebbene i chierici di tal fatta non potessero invocare il privilegio del Foro, restava nondimeno in facoltà dei Vescovi il giudicare le cause di tali chierici rei convenuti, ed anche di avocarle dai tribunali laici, ove fossero state preventivamente introdotte, purchè i medesimi non fossero stati già per mezzo di sentenza legittimamente spogliati de' privilegj chiericali.

Non isfuggì alla sua penetrazione, che talvolta queste avocazioni potrebbero essere malagevoli alle curie stesse, o di ritardo al corso della giustizia, e quindi se da un lato riconobbe negli Ordinarj il diritto di avocazione, e lo sanzionò, non mancò dall'altro d'insinuar loro un prudente uso nel prevalersene, come può vedersi fra le altre nell'*Aesina* 1. *Augusti* 1826. *Senogallien.* 9. *Septembris* 1826. *Aquipendien.* 21. *Martii* 1827. *et Hortana* 16. *Januarii* 1828.

La causa *Viterbien. seu Romana Avocationis* proposta nella piena adunanza dei 28 dello stesso febbrajo fece conoscere alla s. Congregazione l'utilità che queste insinuazioni si rendessero pubbliche e generali, ed a tale effetto ordinò che previo l'oracolo di Nostro Signore si emanasse una circolare diretta ai Vescovi, ed agli Ordinarj dello Stato pontificio per palesare ad essi, che, quantunque la sacra Congregazione riconosca in loro il diritto di giudicare, e di avocare ancora le cause de' chierici rei convenuti tanto celibi, quanto conjugati, i quali non osservano le condizioni prescritte dal s. Concilio di Trento *sess.* 23. *cap.* 6. *de reform.* purchè preventivamente non siano stati dichiarati decaduti dai privilegi chiericali, confida nondimeno nella loro avvedutezza, e pru-

circostanza però si fa riflettere agli stessi Ordinarj che sebbene sia nel loro diritto di avocare dal Foro laicale alle proprie curie le cause contro i chierici suindicati pur tuttavia non è per lo più nè espediente, nè opportuno il dar luogo a simili avocazioni, in ispecie laddove trattisi di cause meramente civili, e molto meno poi di quelle commerciali.

XV. Nel resto rimangono ferme le conciliari sanzioni relative alla sacra immunità, e principalmente le costituzioni apostoliche « *Cum alias = Ex quo divina = In supremo justitiae solio = Officio nostri ratio* » dei sommi pontefici Gregorio XIV. Benedetto XIII. Clemente XII. e Benedetto XIV. tanto per la qualità dei delitti, che tolgono ai rei il beneficio del sacro asilo, quanto sul modo di estrarneli.

Gli Ordinarj faranno registrare nelle loro cancellerie la presente circolare', accusandone il ricevimento alla s. Congregazione.

B. Card. Barberini Prefetto

S. Arciv. di Seleucia Segret.

---

denza, che non saranno per farne uso con ritardo e danno della giustizia.

Fattasi pertanto relazione a Nostro Signore si è Egli degnato pienamente approvare colla sua apostolica autorità la mente della sacra Congregazione, di cui si dà partecipazione a V. S. per sua regola.

B. Card. Barberini Prefetto

APPENDICE

DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

TUTTORA IN VIGORE
NON RIPORTATE NEI PRECEDENTI VOLUMI

(N. 71.) *Capitolato per le Poste-Cavalli approvato dall'autorità superiore li* 26 *novembre* 1844.

Art. 1. Il maestro di posta nella stipolazione del contratto prometterà e si obbligherà di osservare fedelmente ed esattamente tutte e singole leggi, regolamenti, disposizioni, prescrizioni, e discipline vigenti, compresa la tariffa dei cavalli, con quelle variazioni che risultano dal presente capitolato, sul quale in seguito della stipolazione de' contratti, sarà emanata la notificazione colla nuova tariffa che si annette.

2. Ogni maestro di posta prometterà, e si obbligherà inoltre di osservare ed eseguire puntualmente tutte quelle variazioni, modificazioni, ed addizioni, che superiormente si credessero necessarie in vantaggio del pubblico servizio, e si partecipassero, od emanassero dal Tesoriere generale *pro tempore*, ancorchè si trattasse di cambiamento nei patti sostanziali del contratto, od in quelli del capitolato; nel qual caso il maestro di posta avrà soltanto la facoltà di non assoggettarvisi, dichiarando nelle mani del Sopraintendente generale dentro quindici giorni dalla emanazione, o partecipazione de' cambiamenti sostanziali come sopra, che intende piuttosto rescindere il contratto, ed allora sarà in facoltà del Tesoriere generale di procedere immediatamente, o in un tempo non più lungo di tre mesi al nuovo appalto della di lui posta a favore di altra persona, nei modi e termini che crederà più opportuno, acquistando, colle norme, che si daranno in appresso, le provviste e scorte, che dovrà avere per l' andamento della posta, in mancanza delle quali potrà il maestro di posta obbligarsi a continuare finchè non si prov-

veda altrimenti. Esso non avrà mai diritto ad alcun compenso, od indennità per la risoluzione del contratto; nè avrà luogo la dimanda di alcun compenso nel caso di adesione così espressa, come tacita, la quale s' intenderà data liberamente tutte le volte che si continui nel contratto senza emettere la disdetta nel termine sopra espresso.

3. Ogni maestro di posta dovrà condurre direttamente e personalmente l' assunta stazione, e non potrà sullocare o cedere ad altri la condotta della posta deliberatagli, nè sostituirvi in qualsivoglia altro modo persona alcuna; ed in caso di trasgressione s'intenderà *ipso facto*, e senza bisogno di precedente interpellazione decaduto dal contratto, se così piacerà al Tesoriere *pro tempore*, il quale potrà anche dichiarare nulla e come non avvenuta qualunque sullocazione, o cessione, costringendolo con tutti i mezzi legali all'adempimento del contratto, rimanendo anche in tal caso in piena facoltà del Tesoriere di farla amministrare a tutte spese, carico e rischio del conduttore, rimossone qualunque reclamo.

4. Mancando di vita il maestro di posta durante il suo contratto, resta per patto espresso convenuto, che nella condotta della posta debbano continuare gli eredi, dandone nel termine di tre giorni partecipazione al Sopraintendente generale delle poste, e presentando nel termine di un mese il soggetto abile ad esercitare la posta per essere dal Tesoriere generale approvato unitamente alla fidejussione, che dovrà rinnovarsi, quante volte non si riconoscesse sufficiente e vigente quella già prestata dal defunto. In caso di mancanza, o difetto di servizio, ovvero omettendosi quanto sopra, sul rapporto del Sopraintendente si provvederà amministrativamente secondo il bisogno.

5. Ogni maestro di posta dovrà mantenere sempre quel numero di cavalli e di legni assegnato alla di lui stazione, la quale dovrà essere fornita di buoni finimenti rispondenti al numero de' cavalli di obbligo, o di aumento, come nel seguente art. 26, in modo che non abbia a mancare il servizio pe' viaggiatori; come ancora di tener sempre anticipate almeno per un quadrimestre le provviste dei foraggi. Per qualsivoglia mancanza, che si rinvenisse nella stazione locata, andrà soggetto alla multa di scudi cinque da incorrersi

ipso facto, ed alla gravatoria di scudo uno al giorno, quante volte non fosse rimpiazzata la cosa mancante nel termine, che gli verrà prefisso dal Consiglio amministrativo delle poste con semplice stragiudiziale intimazione, sia che la mancanza riguardi il numero e la bontà dei cavalli e dei legni, sia ancora che riguardi li finimenti, non che le necessarie provviste sopra indicate dei foraggi per il mantenimento dei cavalli suddetti, che devono essere sempre in istato di fare il più pronto servizio. Dovranno i cavalli in numero non minore di quattro da tiro e due da sella essere sempre in stalla anche in tempo di pastura dell' erba, abbiadati, e pronti all' arrivo de' viaggiatori, corrieri, e staffette.

6. Ogni maestro di posta che si trovasse mancante dei legni prescritti, se il legno dalla posta antecedente messo in corso dovrà trapassare all'altra posta, pagherà scudo uno al maestro di posta padrone del legno trapassato, ed inoltre soccomberà alle spese del ritorno, che dovrà seguire immediatamente senza alcun ritardo, e più ancora ad ogni spesa di rottura che fosse avvenuta, ed al prezzo del legno nel caso che andasse smarrito per qualsiasi caso anche fortuito.

7. Ogni maestro di posta in conseguenza di quanto resta di sopra stabilito riterrà nella sua posta un traino e due legni coperti, uno de' quali a quattro luoghi, e l'altro a due per noleggiarli ai viaggiatori, che li ricercassero; e nel caso di mancanza in ordine alla ritenzione de' legni, e traino suddetti andrà soggetto alla multa come sopra stabilita nell' art. 5.

8. Ogni maestro di posta riterrà un numero di postiglioni corrispondente al numero delle gubbie assegnate alla di lui stazione, oltre lo stalliere, e non potrà accettare per postiglioni se non se persone abili al mestiere, di buona fama, e munite di certificato di buoni costumi, e di più se il postiglione fosse partito da qualche altra stazione, non potrà ammettersi al servizio se non recherà il certificato di ben servito rilasciatogli dal maestro di posta, da cui parte, *vidimato* dal rispettivo direttore. Dovrà procurarsi che gli stallieri sappiano leggere e scrivere. Sarà sempre in facoltà del Tesoriere generale e del Consiglio postale di ordinare la dimissione de' postiglioni.

9. Ogni maestro di posta non potrà alterare minimamente il prezzo delle corse stabilito nella tariffa in ragione di paoli 5 per ogni cavallo per ciascuna posta semplice, e proporzionatamente per quelle che sono designate in maggiore, o minore distanza, senza alcuna distinzione di persona.

10. Ogni maestro di posta potrà esigere, e fare esigere unitamente al prezzo della corsa la bene andata, che si fissa in bajocchi 35 per ciascun postiglione e per ciascuna posta, in bajocchi 5 per ogni gubbia allo stalliere per ciascuna posta, restando a suo carico di passare ai postiglioni, ed allo stalliere la mancia suddetta intiera e senza alcuna detrazione, sotto pena di doppio pagamento in luogo di multa, in guisa che i postiglioni non possano sotto qualunque pretesto presentarsi ai viaggiatori, ed inquietarli e molestarli con chiedere regalìe, o compensi; e se contravvenissero, e molto più se insistessero con strapazzi, minacce, e violenze, andranno soggetti alle punizioni, che si richiameranno e stabiliranno nella notificazione da emanarsi come all' art. 1.

11. Ogni maestro di posta avrà obbligo di servire i viaggiatori coi proprj legni, qualora li chiedessero, e non potrà pretendere per un legno coperto a due posti che paoli tre per ogni posta semplice, ed in proporzione per le altre di maggiore, o minore distanza; e paoli sei per una carrozza a quattro posti, non che paoli due per il traino, che fosse attaccato di posta in posta.

12. Ogni maestro di posta sarà obbligato di servire i corrieri pontificj nel corso ordinario, e di render loro il più spedito, pronto ed esatto servizio, come di tener pronti i cavalli di miglior qualità coi più esperti postiglioni, transitandoli nel più breve tempo possibile da una posta all'altra. Si obbligherà di stare alla prefissione del tempo delle corse, che sarà in seguito data per ogni stazione postale onde togliere le questioni.

13. Il maestro di posta presterà il servizio ai corrieri, che viaggiano con l'ordinario, ed ai corrieri straordinarj mediante pagamento di uno scudo per la corsa in ogni posta semplice, e così per le altre di maggiore, o minore estensione in proporzione, qualunque sia il numero de' cavalli, che possono abbisognare per il celere transito dei me-

desimi, e non potrà pretendere che una sola mancia o buonamano, qualunque sia il numero dei postiglioni. Per i così detti *velociferi* esigerà per la corsa solo paoli otto, ed una buona mano di baj. 35 per i postiglioni e 5 per lo stalliere. Dovranno i maestri di posta servire i corrieri straordinarj con una sola gubbia, escluso per modo di regola ogni pagamento per cavalli d' ajuto. Allorchè però i corrieri tanto ordinarj, che straordinarj condurranno ne' loro legni viaggiatori, saranno obbligati di pagare, oltre la corsa suddetta, baj. 30 per ogni forestiere in ogni posta. La buona mano sarà sempre la stessa; e s' intende quì ripetuto quanto a questo proposito è disposto nell' art' 10. I corrieri straordinarj esteri dovranno essere trattati come chiunque viaggiatore, salve le particolari convenzioni.

14. Sarà in facoltà del maestro di posta di attaccare le diligenze e legni di seguito alle medesime, che transitano per la sua posta, mettendosi d' accordo coll' appaltatore delle medesime per ciò che riguarda il prezzo ed il pagamento tanto delle corse, che delle buone mani ai postiglioni, rimanendo però di suo diritto l' attaccata quando offrisse farla, a termini di quanto in proposito è stabilito nei capitolati delle diligenze. Sarà peraltro espressamente proibito al maestro di posta d' impiegare in questo servizio il numero dei cavalli e postiglioni, ch' è in obbligo di ritenere per uso della sua posta, essendo il servizio delle diligenze affatto separato da quello delle poste-cavalli, come dai relativi capitolati, ai quali ecc.

15. Quante volte all' arrrivo de' viaggiatori, mancassero nella stazione i cavalli necessarj al cambiamento, il postiglione, che ha condotto il forestiere alla posta mancante di cavalli trapasserà alla posta vicina senza perdimento di tempo; e se fatta la seconda posta ivi ancora non si trovassero cavalli, trapasserà alla terza dopo il rinfresco ed il riposo di un' ora dato ai cavalli.

La spesa del rinfresco, che non sarà minore di bajocchi 25 per cavallo, sarà a carico dei postieri, le di cui poste siensi ritrovate mancanti di cavalli, ben inteso, che la mancanza non sia derivata da colpa dei maestri di posta, che non ritenessero tutti i cavalli prescritti al servizio, o li

avessero deviati fuori del corso postale, poichè in tal caso andranno inoltre soggetti alle penali secondo le disposizioni vigenti, che saranno rinnovate colla notificazione menzionata all' art, 1.

16. Se il Governo credesse per utilità del pubblico servizio di cambiare qualche stazione di posta, ogni maestro di posta prometterà e si obbligherà di non eccitare alcuna pretesa per tale cambiamento; ma per patto e convenzione sostanziale sarà in obbligo di portare il proprio servizio alla stazione cambiata. Si riserva anzi espressamente il diritto di meglio ordinare e sistemare le poste, sia quanto ai locali ove sono situati, sia per le distanze, sia pel tempo della percorrenza: i maestri di posta non potranno ricusarsi di stare a tali disposizioni, salvo il disposto nell' art. 2.

17. Non potranno dai maestri di posta somministrarsi i cavalli per intraprendere il corso postale a coloro i quali giunti in vettura, o con legni proprii e cavalli di vettura (benchè muniti delle solite licenze) non sieno stati fermi per tre giorni continui nel luogo dove volessero lasciare la vettura, e prendere la posta, a meno che non si pagasse in mani del maestro di posta l' intiera corsa in favore delle poste precedenti, se due sole poste fossero state oltrepassate, contando dal luogo di partenza, o la metà della corsa se più fossero le poste trascorse. In questo caso il maestro di posta che ha ricevuto il pagamento passerà subito agli altri maestri di posta ciò che abbia esatto per loro conto. Se non esigesse le dette indennità, sarà tenuto del proprio. Si dichiara che la disposizione succennata non ha luogo quando il viaggiatore abbia proprj legni e cavalli: in tal caso potrà prendere la posta a suo piacere.

18. Dalla precedente disposizione sono escluse le poste, che sono di confine con gli stati esteri, nelle quali è permesso ai maestri di posta di cambiare immediatamente la vettura in posta, quando i viaggiatori sieno muniti di passaporti in regola, come se in quella posta intraprendessero il loro viaggio.

19. Se la posta é stata staccata per giungere fino ad un determinato luogo, non sarà in facoltà de' viaggiatori di cambiare la posta in vettura se non avranno sospeso per tre

giorni la prosecuzione del loro camino. Quando la posta si fosse staccata per giungere fino ad un certo punto, o se volesse deviarsi dalla strada postale, non avrà luogo la sopra espressa disposizione, e sarà permesso ai viaggiatori di partire a loro arbitrio, qualora nel secondo caso non sieno per ritornare sulla strada postale, battendo una via traversa e defraudando così le poste intermedie e le superiori, le quali avranno diritto ad essere compensate dal maestro di posta che attacchi in contravvenzione. Potranno altresì i viaggiatori cambiare la posta in vettura senza eccezione di casi, quando paghino la metà della corsa per le poste che rimarrebbero a percorrersi, o la intiera corsa, se rimanessero due sole poste. Il danaro si riceverà, e si distribuirà come all'art. 17.

20. Ogni maestro di posta dovrà astenersi dal portare pregiudizio a qualunque altro maestro di posta con deviare dal corso stradale, servendo i viaggiatori oltre il corso della sua posta, cambiando i cavalli ai legni che giungono alla sua posta in vettura e facendo proseguire il viaggio con cavalli cambiati a danno dei postieri susseguenti, e finalmente con mandare cavalli alle città, o dalle città a levar viaggiatori o con ribattere con i proprj cavalli. In caso di contravvenzione si potrà procedere al sequestro e subasta de cavalli, o legni che si colgano in frode, ed il prezzo sarà distribuito come quello delle cose di contrabando. In ogni caso, ancorchè la invenzione di cavalli e legni colti in frode, non potesse effettuarsi, sarà il contravventore tenuto a rifondere il prezzo delle corse ai maestri di posta defraudati.

21. Volendo chi viaggia in cambiatura (esclusi coloro i quali viaggiano col corriere, o colla diligenza) prender cavalli per andar fuori della strada postale, facendo capo dal maestro di posta locale, sarà preferito per questo servizio sotto le condizioni solite, che si ripeteranno nella notificazione di cui all' art. 1.

22. Giungendo i viaggiatori ad una stazione, il maestro di posta non cambierà cavalli, se prima non sarà assicurato dal postiglione della stazione anteriore che siasi pagato il conveniente prezzo della corsa già fatta e della buona mano a tariffa, sotto pena di pagare del proprio la corsa, che non avesse pagato il viaggiatore.

23. Ogni maestro di posta dovrà vedere il foglio di cavalcata, di cui ogni legno andrà munito, secondo che viene indicato nel seguente articolo, e meglio sarà prescritto nella notificazione da emanarsi come sopra. Inoltre i maestri di posta vicini alle città principali ingiungeranno ai loro postiglioni, che arrivati ad esse città debbano portare immediatamente all' officio delle poste il rapporto del nome e cognome de' viaggiatori, e del luogo, nel quale li avranno lasciati. In caso di mancanza il maestro di posta andrà soggetto ad una multa di scudi 5; oltre la responsabilità che potrebbe gravarlo verso la polizia e per altri motivi e riguardi.

24. Ogni maestro di posta delle città si obbliga a non dar cavalli ad alcuna persona, la quale non abbia riportato in iscritto la licenza della competente autorità, le quali licenze dovranno da esso ritirarsi, e conservarsi per esibirle ad ogni richiesta. I maestri di posta di confine non dovranno dare cavalli a coloro che mancano di passaporti *vidimati* dai rispettivi uffizj di polizia. Dovrà inoltre staccarsi da un bollettario a madre e figlia il foglio di cavalcata, in cui si noterà il numero de' forestieri non esclusi i domestici, il nome e cognome dei medesimi, la loro patria, il luogo da cui partono, e quello al quale intendono di giungere in posta, non che la qualità del legno se fosse particolare. Questo foglio dovrà accompagnare il legno in posta fino al luogo di destino, e di fermata nel caso dell' art 19; e rimarrà presso il maestro di posta dell' ultima posta percorsa, che dovrà conservarlo in apposita filza.

25. Ogni maestro di posta che sarà richiesto di somministrar cavalli per servizio del Governo, dovrà ritirare e tenere con se il positivo ordine in iscritto, mentre senza la presentazione di questo non gli sarà abbuonato l' importo del servizio ne' suoi conti.

26. In caso di servizio straordinario ordinato dal Governo, per cui bisognasse maggior quantità di cavalli di quelli di obbligo, è tenuto il maestro di posta entro ventiquattro ore dall'avviso avutone dall' amministrazione generale delle poste, di aumentare il numero de' proprj cavalli di obbligo di due gubbie coi rispettivi postiglioni vestiti dell' uniforme e di due cavalli da sella, senza alcun abbuona-

mento di spese: bisognandone di più sarà obbligato egualmente di provvederli entro il corso di 48, ore, ma avrà diritto al pagamento di scudi due e bajocchi 40. al giorno per ogni gubbia, di scudo uno e baj. 20. per ogni cavallo da sella, e bajocchi 60. per ciascun postiglione senz' altra indennità o compenso, intendendosi che il pagamento debba aver luogo dal momento in cui tali cavalli di più provvisti resteranno effettivamente impostati per servizio del Governo fino al termine del servizio reso, computandosi sempre le giornate di ore 24. Dovrà risultare il principio della impostatura dalla lettera dell' amministrazione generale delle poste, firmata dal Tesoriere generale, o dal Sopraintendente, e concorrervi inoltre la prova del reale aumento di cavalli; ed il termine del servizio dal certificato del corriere sorvegliante, se vi sarà, o in altra valida forma. Il prezzo delle corse però, che con tali cavalli provvisti straordinariamente si eseguiranno, andrà in beneficio dell' amministrazione generale delle poste e le mancie a beneficio dei postiglioni.

Questi cavalli saranno disponibili per qualunque servizio verrà prescritto dall' amministrazione generale per il solo prezzo di sopra stabilito, ben inteso però che trapassando in servizio fino alla terza posta, si accorderà un rinfresco di bajocchi 50. per gubbia, senza alcun altro compenso per il ritorno, e per qualunque altra causa.

27. Se accadrà che i cavalli di obbligo delle proprie poste dovessero per qualche giorno restar fermi d' ordine superiore senza poter fare alcun altro servizio, in questo caso si pagherà ai postieri la sola metà del prezzo stabilito di sopra per le impostature, ed ai postiglioni la metà della giornata, come si è praticato finora.

28. Nel caso che dall'ammininistrazione generale e per essa dal Sopraintendente venisse ordinato al maestro di posta di mandare in sussidio ad altre stazioni i cavalli da tiro, o da sella, al che non potrà mai rifiutarsi e dovrà prestarsi immediatamente, l' amministrazione medesima pagherà per questi cavalli, che si traslocheranno, il servizio che realmente renderanno nella stazione in cui verranno impostati alla ragione di scudi tre al giorno per gubbia di cavalli, compresi baj. 60. per postiglione, come si è detto nell' articolo prece-

dente, il qual pagamento avrà luogo anche per quei giorni, che per qualsivoglia circostanza dovessero restar fermi nelle stazioni, in cui sono stati traslocati, intendendosi il giorno da una mattina all' altra. Per le gite poi, o ritorno de' cavalli suddetti alle proprie stazioni, si stabilisce, che se la traslocazione accade nella posta più prossima, niente è dovuto ai postieri, ma se seguirà in parte più lontane si passerà ai postieri una giornata d'impostatura per ogni cinque poste di percorrenza reale, e così in proporzione senz' altra indennità, o compenso. S' intende sempre, che tutte le corse che si eseguiranno dai detti cavalli, restar devono a beneficio dell' amministrazione generale, e le mancie a beneficio dei postiglioni. Pe'cavalli requisiti, che si traslocheranno, avranno luogo le disposizioni espresse di sopra pe' cavalli delle poste.

29. Rapporto al servizio delle staffette ordinarie, e straordinarie, ogni maestro di posta osserverà esattamente il disposto dai regolamenti vigenti (art. 31. e 32. del bando generale (1) da riportarsi nella notificazione sudetta), onde nulla in proposito sia innovato.

30. L' amministrazione generale delle poste pagherà ai postieri per servizio di ciascuna staffetta a cavallo, o con carrette, paoli 5. per posta intiera, e così in proporzione di percorrenza a tenore della tariffa generale; ed i maestri di posta saranno tenuti di dare sopra la detta somma baj. 10. per posta al postiglione.

31. Allo scadere di ogni trimestre dovranno i maestri di posta presentare ai rispettivi direttori degli officj postali le note ed i biglietti delle staffette transitate, che saranno dai medesimi direttori rimesse all'amministrazione generale per la occorrente liquidazione, nè i maestri di posta potranno altrimenti pretendere il pagamento del compenso stabilito come sopra.

32. Ogni maestro di posta dovrà provvedersi a proprio conto e spesa della casa ad uso della posta, con che debba procurarla in sito comodo e centrale, che più sia possibile, e vicino all'officio delle lettere nei luoghi ove esiste, riportandone l'approvazione dal Tesoriere generale col mezzo dell'amministrazione generale delle poste.

Nei luoghi poi ove esistessero attualmente le poste in

(1) Vedi Vol. I. del 1835. part. II pag. 188.

case appartenenti al governo, o che divenissero del Governo, dovrà ogni maestro di posta corrispondere al medesimo l' anno affitto, e sarà tenuto di riceverne a suo tempo la consegna, mantenendo a sue spese i locali fino alla riconsegna, che dovrà dare in istato piuttosto migliorato che deteriorato, ed a termini della consegna.

33. I maestri di posta potranno prevalersi del diritto di prelazione per la provista delle biade, fieni, strame, e paglia occorrenti per le loro poste, come pure potranno prevalersi del medesimo diritto per le case, fienili, stalle e rimesse, che potranno occorrere ed essere necessarie per uso della posta a forma degli articoli 48. 49. del bando generale, (1) che saranno riportati nella notificazione da emanarsi come sopra: godranno pe' detti generi provvisti della esenzione del pagamento soltanto di tutti i dazj communitativi, e d'introduzione ne' luoghi chiusi ove sienvi imposti, come godranno pure della esenzione da qualunque tassa per cavalli che sono addetti pel servizio della posta. L' accennata prelazione dovrà intendersi sempre limitata al vero bisogno della posta; e la esenzione dai dazj non potrà avere estensione maggiore.

34. Ogni maestro di posta sarà obbligato di osservare quei regolamenti e discipline, che venissero in appresso adottate dal Tesoriere generale e consiglio postale, compresa pure la prescrizione dei bollettoni da spedirsi dal Sopraintendente generale, o dai direttori postali di frontiera agli Stati esteri, onde rimuovere gl' inconvenienti e le controversie, che insorgono pel numero de' cavalli da attaccarsi, le quali controversie alienando i viaggiatori dal preferire il servizio delle poste, arrecano il più grave danno agl' interessi dell' intraprendente e dell' Amministrazione generale.

35. Ogni maestro di posta dovrà far servire *gratis* coi proprj cavalli, e fornire alla occorrenza parimenti *gratis* anche il legno, tutte le volte che per causa d' officio sarà in viaggio il sig. Sopraintendente generale, non che l'Ispettore generale, o altro impiegato postale munito d'ordine del Tesoriere generale, o consiglio postale, meno però le mancie ai postiglioni e stallieri, ai quali saranno sempre pagate.

36. I maestri di posta non manderanno a viaggio lun-

(1) Vedi Vol. del 1835. par: II pag. 188.

go i cavalli destinati pel servizio del Principe e del pubblico, quando non rimanga la rispettiva posta provvista a seconda dell' obbligazione assunta.

37. Ogni maestro di posta dovrà corrispondere cogli altri, rimettendo vicendevolmente nelle loro stalle i cavalli quando sono in corso di posta.

38. In caso di bisogno ogni maestro di posta presenterà l'ajuto necessario alle poste limitrofe, ad oggetto che sia eseguito senza ritardo il pubblico servizio.

39. Ogni maestro di posta dovrà ritenere l' osteria o locanda annessa alla sua stazione, e sarà obbligato di tenere riservate in ogni tempo due camere pulite con buoni letti per comodo dei viaggiatori in posta.

40. Ogni maestro di posta somministrerà nel mese di maggio dell'ultimo anno del suo appalto un sufficiente locale a commodo del nuovo affittuario per riporvi i generi occorrenti per l' esercizio della posta che andrà ad intraprendere, con che il nuovo affittuario sia obbligato di corrispondere la proporzionata pigione.

41. Ogni maestro di posta dovrà a sue proprie spese consegnare una copia autentica del contratto stipolato all'Amministrazione generale.

42. Ogni maestro di posta, prima di entrare al possesso ed esercizio della stazione a lui appaltata, dovrà acquistare dal suo antecessore i cavalli, attrezzi, fieno, biade, legni, e tutt'altro che questo potesse avere in buon essere e servibile, nel limite sempre del bisogno della posta e non oltre, a stima di due periti da eleggersi dall'una e dall'altra parte, ed in caso di discrepanza fra loro, il consiglio postale deputerà d'officio un terzo perito, alla di cui dichiarazione e parere dovrà stare l'una e l'altra parte, rimosso ogni reclamo e revisione. Per le poste nelle quali il Governo ha ora una *dote*, dovrà questa dall'intraprendente acquistarsi come sopra, onde tutte le poste sieno parificate.

43. Ogni maestro di posta dovrà tenere affissi a pubblica vista la notificazione, la tariffa generale sul pagamento delle corse, e quelle successive disposizioni e regolamenti che si credesse di emanare: mancando sarà sottoposto alla multa di scudi 10. per ogni contravvenzione.

44. Egualmente ogni maestro di posta riterrà sopra la

porta principale della sua stazione lo stemma R. C. A. formato col padiglione e lettere iniziali suddette.

45. Ogni maestro di posta riterrà inoltre sopra la porta principale scritto a grandi caratteri le seguenti indicazioni, cioé: 1. la lunghezza della strada di quella stazione ; 2. il prezzo della corsa e buonemani; 3. il numero de' cavalli di ajuto, se questo gli è accordato.

46. Ogni maestro di posta farà che i postiglioni al suo servizio sieno forniti dell' uniforme, che di due in due anni dovrà coattivamente ricevere dall' Amministrazione generale la quale farà distribuirle secondo il numero dei postiglioni corrispondente alle gubbie di cavalli, che ciascun postiere è obbligato di ritenere: il prezzo sarà fissato dall' Amministrazione generale, cui dovrà pagarsene l'importo come è consueto. Se i postiglioni nel servizio non indosseranno le dette uniformi, il maestro di posta pagherà per ogni postiglione e per ogni contravvenzione una multa di sc. 5.

47. I maestri di posta avranno l' obbligo di eseguire quanto è disposto nell' annesso regolamento su i rilasci da farsi dai postiglioni per se medesimi, e dagli stessi maestri di posta per provvedere ai casi straordinarj. Dovranno inoltre assoggettarsi a tutte quelle disposizioni che il Tesorierato darà per tutelare i detti rilasci, ed i corrispondenti depositi e relativi *libretti*.

48. Ogni maestro di posta prometterà e si obbligherà di esercitare fedelmente il suo officio, evitando di dar luogo alle lagnanze, ed anzi trattando con rispetto ed attenzione i viaggiatori; come all' incontro il Tesoriere generale farà che si proceda come di ragione per gl'insulti e violenze e per qualunque danno venisse loro inferito a causa dell' esercizio del di lui impiego.

49. I maestri di posta saranno immuni da qualunque requisizione militare ne' cavalli addetti al servizio pubblico, e ne' foraggi provvisti per la posta.

50. Ogni maestro di posta rinuncierà formalmente a qualunque ristoro, o abbonamento per qualunque caso ancorchè straordinario ed insolito, che per titolo del suo contratto e delle obbligazioni assunte pretendesse giammai reclamare, dovendosi considerare tale rinuncia come un correspettivo espressamente convenuto.

51. Ogni maestro di posta prometterà e si obbligherà di non pregiudicare in alcun modo, o con contratti, o con facilitazioni i legittimi diritti derivanti dalle prescrizioni generali e tariffa, sotto la comminatoria 'delle spese, danni ed interessi, sia che questi riguardino i diritti del Governo, sia che riguardino quelli degli altri maestri di posta.

52. Si dichiara espressamente, che in tutto ciò che riguarda il servizio pubblico, cioè nel corso tanto ordinario che straordinario dei corrieri e staffette, rimane all'amministrazione generale, con intelligenza ed approvazione del Tesoriere generale, la piena facoltà di aumentare o diminuire il numero de' corrieri e staffette medesime ed anche ordinarne la totale cessazione, senza che possa dai maestri di posta pretendersi bonifico o compenso, dovendosi a questo effetto intendere che la tassa stabilita sia dovuta al maestro di posta tante volte quante avranno effettivamente luogo le corse, e spedizioni indicate.

53. Ogni maestro di posta dovrà nella sua offerta indicare la corrisposta che promette pagare, o le sovvenzioni, che pretenderebbe secondo i diversi casi. Dovrà sempre darsi la cauzione in contanti, o in consolidati secondo l'importanza della stazione, e secondo la nota delle cauzioni, che viene a questo effetto fissata, che si annette.

54. I contratti dureranno diciotto anni; ma saranno rescindibili di triennio in triennio, previa la semplice intimazione da farsi tre mesi avanti da quella delle parti, che non vorrà continuare nel contratto.

55. Tutte le spese d'istromento, registro, copia pubblica del contratto, consegne, e riconsegne saranno a tutto carico dell'intraprendente.

Disposizione transitoria

Non ostante le disposizioni dell'articolo 14. finchè durino i contratti vigenti delle Diligenze, i maestri di posta dovranno attaccare e servire le Diligenze medesime alle condizioni che seco portano i contratti su divisati.

Il Card. Pro-Tesoriere generale
A. TOSTI

(N. 2.) *Articolo addizionale al Capitolato delle poste cavalli, esibito per istromento li 13 luglio 1853 negli atti Cecconi Segretario, e cancelliere della R. C. A*

TENORE DELL' ARTICOLO

Allorchè venisse attivata la strada ferrata che percorresse lo stradale di una stazione appaltata, il postiere non avrà diritto di domandarne l'emenda del danno, o compenso alcuno, ma dovrà bensì intendersi sciolto immediatamente il contratto.

Norme per determinare la cauzione da darsi dai maestri di posta.

Per ogni stazione postale, che debba tenere 20 cavalli o meno . . . . Sc. 500
Per ogni stazione postale, che debba tenere da 20, sino a cavalli 30 inclusivamente . . . . „ 750
Per ogni stazione postale, debba avere da 30 cavalli sino a qualunque numero . . . . „ 1000

(N. 3.) *Norme principali pe' rilasci e depositi a favore de' postiglioni.*

1. Alla fine di ciascun mese ogni maestro di posta darà del proprio bajocchi 20 per ognuno de' postiglioni, che abbia al suo servizio.

2. La somma complessiva di questa mensuale sovvenzione sarà versata nella cassa di risparmio più prossima con un libretto vincolato ed intestato = *Amministrazione delle poste per beneficenza ai postiglioni e loro famiglie.*

3. Le sovvenzioni e depositi come sopra fatti costituiranno, tutti uniti e cumulati, un fondo a disposizione dell'amministrazione delle poste per sovvenire i postiglioni in caso che per disgrazie si rendessero inabili, per sovvenire le

famiglie, ed accorrere con bene intesa beneficenza ai casi straordinarj.

4. Si terrà conto dell'enunciato fondo dall'amministrazione delle poste, cui i maestri di posta dovranno alla fine di ogni mese far costare il seguito deposito con rimetterle la copia della partita del deposito stesso.

5. Sarà il fondo suddetto amministrato dal consiglio postale, e non potrà accordarsi sul medesimo alcuna sovvenzione che non sia proposta dal detto consiglio ed approvata dal Tesoriere generale.

6. Oltre il fondo, del quale ne'precedenti articoli si è parlato, ogni maestro di posta farà che i suoi postiglioni rilascino su i loro profitti non meno di un ventesimo se inferiori a scudi dieci mensuali, e non meno del decimo se superiori. Questi rilasci saranno versati nelle casse di risparmio con libretti intestati col nome di ciascuno de' postiglioni, e custoditi dai rispettivi maestri di posta.

7. Quando un postiglione sia licenziato, o si licenzi esso stesso, dovrà consegnarglisi il proprio libretto. Quando morisse sarà consegnato alla di lui famiglia o eredi.

8. Se un postiglione dal servizio di un maestro di posta passa a servirne altro, dovrà consegnare al nuovo maestro di posta l'antico libretto, eccettuato il caso che fosse stato fuori di servizio per un tempo, che avesselo costretto a prevalersi del deposito, altrimenti non presentando il libretto sarà considerato come se fosse mancante del *ben servito*, e non potrà essere ricevuto.

9. Il consiglio postale prenderà tutte quelle determinazioni, che si riconoscano necessarie alla custodia e conservazione de'*libretti* su menzionati.

N. B. *Il regolamento vigente per la liquidazione delle pensioni de' postiglioni in data* 3 *aprile* 1852 *è riportato nella raccolta al vol. VI. parte I. pag.* 54.

(N. 4.)

TARIFFA GENERALE

PER

LE POSTE-CAVALLI

Il prezzo delle corse resta fissato a baj. 50 per ogni cavallo per posta semplice, e così a proporzione.

Ogni pariglia di cavalli dovrà avere il suo postiglione. È stabilita la buona mano di baj. 35 per ogni posta semplice e per ciascuno de' postiglioni, e così a proporzione per le poste più lunghe, oltre baj. 5 per posta da rilasciarsi allo stalliere per ogni gubbia di cavalli.

Pei cavalli a sella del corriere in accompagno dei legni, bajocchi 40 per ogni cavallo per posta semplice, e così a proporzione.

Tutti i corrieri pontificj, tanto ordinarj che straordinarj, i quali condurranno seco loro forestieri, dovranno pagare baj. 30 di più per ciascun forestiere per ogni posta semplice, e così a proporzione.

Pei corrieri straordinarj pontificj, o che viaggino a cavallo con guida, o in legno con due cavalli, è stabilita la corsa a sc. 1. 20 per posta semplice, e così a proporzione; e non saranno obbligati di pagare i cavalli di ajuto nelle poste, in cui sono stabiliti.

I corrieri straordinarj esteri, che percorrano li dominj ecclesiastici, saranno considerati come qualunque altro viaggiatore.

Per le staffette, che si volessero spedire, si pagheranno dagli speditori all'ufficio postale baj. 60 per posta semplice per la percorrenza dello Stato pontificio.

Pei legni, che dai postieri si somministrano ai viaggiatori di posta in posta, se sono a due piazze si pagherà il nolo di baj. 50 per ogni posta semplice, ed in proporzione per le altre di maggior distanza; se sono a quattro piazze si pagheranno bajocchi 60 per ogni posta colla suddetta proporzione

CLASSIFICAZIONE DEI LEGNI	NUMERO DI		
	PERSONE	CAVALLI	POSTIGLIONI
PRIMA CLASSE			
Brancali, carrettelle, ed altri legni di simile specie ad un solo fondo, con stanghe o timone	1. 2. 3.	2.	1
	4. 5.	3.	1
Eccedendo il numero di cinque persone si attaccheranno quattro cavalli con due postiglioni ma si pagheranno baj. 40 per ogni persona dl eccedenza.			
SECONDA CLASSE			
Carrettelle, o calescie a due fondi scoperte, o coperte e chiuse con corami e cristalli	1. 2. 3.	3	1
	4. 5.	4	2
	6.	5	2
	7. 8.	6	3
Carrozzini o coupè ad un solo fondo, chiusi con sportelli e lastre, con forcina o timone.			
Eccedendo il numero di otto persone si attaccheranno 6 cavalli, ma si pagheranno baj. 40 per ogni persona di eccedenza.			
TERZA CLASSE			
Berline, carrozze e landò chiusi, ed in generale tutti i legni chiusi a due fondi con forcina o timone	1. 2. 3.	4	2
	4. 5.	5	2
	6	6	3
	7. 8.	7	3
	9	8	4
Eccedendo il numero di nove persone si attaccheranno otto			

CLASSIFICAZIONE DEI LEGNI	NUMERO DI		
	PERSONE	CAVALLI	POSTIGLIONI
cavalli ma si pagheranno bajocchi 40 per ogni persona di eccedenza			
QUARTA CLASSE			
Carri con molle, chiamati furgoni, atti al trasporto di molti equipaggi, senza o con viaggiatori	1. 2. 3. 4.	3 4 5	1 2 2
Eccedendo il numero di quattro persone si attaccheranno cinque cavalli; ma si pagheranno baj. 40, per ogni persona di eccedenza.			

Le buone mani saranno pagate in proporzione del numero dei postiglioni realmente impiegati.

È tolto che debbasi pagare per un numero di cavalli che non si abbia di fatto.

Un solo fanciullo apparentemente dell'età di 7 anni circa non si valuta.

Due fanciulli della detta età si valutano per una persona.

I piccoli fanciulli al di sotto di detta età appartenenti ai viaggiatori non formano numero.

Restano ferme le norme vigenti quanto ai bagagli ed agli equipaggi dei viaggiatori.

Nascendo questioni saranno decise dai direttori postali, potrà però provocarsi al consiglio postale in Roma.

N. B. – Sulle basi di questa tariffa generale si redigeranno le tariffe parziali e di applicazione ad ogni stradale e ad ogni viaggio.

TAVOLA ALFABETICA
DELLE MATERIE
CONTENUTE NEL VOLUME DECIMOTERZO
DELLA
RACCOLTA DELLE LEGGI
E DISPOSIZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLO STATO PONTIFICIO
emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore
PAPA PIO IX
Dal 1 Gennajo a tutto Dicembre 1859.

A

B

C

F

G

I

L

M

N

O

P

T

U

V

Z